

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (II)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	5
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	12
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	22
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	34
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	57
AFFARI SOCIALI (XII)	»	60
AGRICOLTURA (XIII)	»	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	97
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	98

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	<i>Pag.</i>	99
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	100

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 483) (*Deliberazione*) 3

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 483) del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro, del Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Milano, Giuliana Merola, di rappresentanti di Avviso pubblico – enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie e di rappresentanti di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie (*Svolgimento e conclusione*) 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

DELIBERAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 483).

(Deliberazione).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rivolge a nome della Commissione un saluto di benvenuto al sottosegretario Sabato Malinconico.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO intervenendo anche a nome del Ministro della giustizia, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula i migliori auguri di buon lavoro al collega, dottor Sabato Malinconico, che certamente darà un importante contributo sia ai lavori della Commissione che alle attività del Dicastero in ragione della sua comprovata esperienza e competenza.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove di-

sposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 483).

L'indagine conoscitiva si concluderà il 24 luglio prossimo in tempo utile per rispettare il termine entro il quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in oggetto.

Nell'ambito dell'indagine la Commissione ha programmato di procedere all'audizione di magistrati, di docenti universitari esperti della materia, nonché di esponenti di associazioni rappresentative della magistratura, dell'avvocatura e della società civile, che operano nell'ambito del contrasto alla mafia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente

La seduta termina alle 13.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.25.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 483) del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro, del Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Milano, Giuliana Merola, di rappresentanti di Avviso pubblico – enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie e di rappresentanti di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

(Svolgimento e conclusione).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Sergio SANTORO, *Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.*

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Angela NAPOLI (FLpTP).

Risponde ai quesiti posti Sergio SANTORO, *Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.*

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giuliana MEROLA, *Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Milano*, Andrea CAMPINOTI, *Presidente di Avviso pubblico – enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie*, Davide PATI, *rappresentante di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie* e Franco LA TORRE, *rappresentante di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Donatella FERRANTI (PD).

Risponde ai quesiti posti Giuliana MEROLA, *Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Milano.*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione. Dichiara altresì conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.05.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti di Amnesty International (*Svolgimento e conclusione*) 5

SEDE REFERENTE:

DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 6

Sui lavori della Commissione 10

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti di Amnesty International.
(*Svolgimento e conclusione*).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Carlotta SAMI, *Direttrice della Sezione italiana di Amnesty International*, e Annunziata MARINARI, *Coordinatrice per la*

Campagna Medio Oriente e Nord Africa della Sezione italiana di Amnesty International, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni Mario BARBI (PD), Jean Leonard TOUADI (PD), Enrico PIANETTA (Pdl) e Daniele GALLI (FLpTP).

Carlotta SAMI, *Direttrice della Sezione italiana di Amnesty International*, e Annunziata MARINARI, *Coordinatrice per la Campagna Medio Oriente e Nord Africa della Sezione italiana di Amnesty International*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori elementi.

Furio COLOMBO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 13.40.

DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

C. 5342 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Daniele GALLI (FLpTP), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame incide sulle procedure di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) che avrebbero dovuto svolgersi nel marzo 2009, alla naturale scadenza quinquennale. Già con l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) e, successivamente, con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98) ne è stato disposto il rinvio, prima al 2010 e poi al 2012, nelle more di adottare una riforma di tali organismi, anche a seguito della sopravvenuta elezione dei parlamentari della «Circoscrizione estero».

Ricorda che la prima proroga del rinnovo dei COMITES e del CGIE prese le mosse da un ordine del giorno accolto nel corso dell'esame presso questa Commissione della manovra finanziaria per il 2009, per iniziativa dell'allora collega Marco Zacchera, che invitava il Governo a valutare l'ipotesi di un rinvio delle elezioni di un anno al fine di consentire l'avvio in Parlamento della riforma del sistema della rappresentanza delle comunità italiane all'estero, anche nell'ottica del contenimento della spesa, e a destinare ogni risorsa così risparmiata ai capitoli di spesa relativi all'assistenza ed ai servizi per le comunità italiane all'estero.

Più in dettaglio, osserva che il comma 1 dell'articolo 1 del testo trasmesso dal Senato posticipa per la terza volta il rinnovo dei COMITES, e conseguentemente del CGIE: la disposizione prevede infatti che le consultazioni per le elezioni dei COMITES dovranno avere luogo entro la fine dell'anno 2014. Il comma 2 prolunga il mandato degli attuali componenti dei COMITES e del CGIE, prevedendone la permanenza nella carica fino al momento dell'insediamento dei nuovi Comitati, successivamente alle elezioni il cui termine viene prorogato dal presente provvedimento. Il comma 3 autorizza, per le finalità di cui al comma 1, la spesa di 2 milioni di euro per il solo 2014, circoscrivendo di fatto lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei COMITES nell'ambito di quell'arco temporale.

La copertura finanziaria si rinviene mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2014 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Fa presente che la motivazione del decreto-legge appare di natura prettamente finanziaria. Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, a tale motivazione si aggiungono ragioni di coerenza del rinnovo degli organismi rappresentativi con un quadro normativo aggiornato, nell'auspicio che possa essere portata a termine la riforma avviata al Senato e poi sospesa alla Camera, che contemplerebbe una riduzione dei COMITES e una diversa composizione del CGIE.

Rinviando alla relazione del collega Barbi, segnala quindi che, in sede di

conversione, il Senato ha provveduto a rimaneggiare largamente il comma 1 dell'articolo al quale sono stati aggiunti due ulteriori commi (1-*bis* e 1-*ter*) ed è stato infine inserito il comma 3-*bis*. In ogni caso, il testo trasmesso alla Camera mantiene salda la *ratio* iniziale del decreto-legge, che mira alla razionalizzazione della spesa pubblica finalizzata all'operatività degli organismi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, attraverso l'introduzione del voto informatico.

Ricorda che, sulla base della vigente normativa, i COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circonscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'Autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivono meno di tremila cittadini italiani. I COMITES, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione). Tra gli elementi di maggior rilievo della disciplina vigente si segnala in primo luogo il voto per corrispondenza, i cui oneri si rivelano oggi particolarmente difficili da sostenere. A seguito delle elezioni del 2004, operano oggi 126 Comitati in 38 Paesi: quanto alle aree geografiche in cui sono presenti, 69 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa.

Per quanto attiene al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), rammenta che le sue origini si possono far risalire al documento finale della II Conferenza nazionale dell'emigrazione, svoltasi a Roma nel dicembre 1988, nel quale l'assemblea di oltre duemila delegati provenienti da tutto il mondo raccomandava al Governo di istituire un organismo che assicurasse la partecipazione delle comunità italiane residenti all'estero alle scelte della società italiana, in particolare a quelle concernenti il settore dell'emigrazione. Il CGIE fu quindi istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, che è stata poi modificata

dalla successiva legge 18 giugno 1998, n. 198, a seguito della quale è stato emanato, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 329/1998, il nuovo regolamento recante norme sull'organizzazione del CGIE. Il CGIE, presieduto dal Ministro degli Affari esteri, è composto da 94 membri, di cui 65 eletti direttamente dagli italiani all'estero e 29 nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione da parte di associazioni nazionali dell'emigrazione, partiti politici, confederazioni sindacali, Federazione della stampa in Italia e all'estero, organizzazioni dei lavoratori transfrontalieri. Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004.

Come noto, rimarca che è all'ordine del giorno della Commissione l'esame di un testo unificato trasmesso dal Senato e di una serie di progetti di legge abbinati, che recano nuove disposizioni sulla composizione e le modalità di elezione degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero. Ricorda a questo proposito che la Commissione ha svolto alcune audizioni, ma ha poi convenuto di soprassedere rispetto al prosieguo dell'esame in sede referente. L'adozione del presente decreto-legge potrebbe indurre, a suo avviso, a riprendere l'*iter* del provvedimento di riforma, al fine di sfruttare i mesi che ci separano dalla conclusione della legislatura. Confida che i gruppi parlamentari svolgano un'accurata riflessione a questo proposito e che l'ufficio di presidenza della Commissione voglia valutare tale eventualità con la dovuta attenzione.

Mario BARBI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che, ferme restando le ragioni di fondo del provvedimento illustrate dal collega Galli, il testo trasmesso dal Senato risulta significativamente diverso rispetto a quello iniziale predisposto dal Governo. Tale risultato è il frutto di una discussione approfondita e vivace che ha evidenziato i diversi problemi sottesi all'ennesima proroga che sicuramente incide negativamente sulla rappresentatività

e sull'operatività degli organismi elettivi degli italiani all'estero, nel quadro di una progressiva riduzione delle risorse finanziarie disponibili sia in generale che in particolare.

Ricorda che, poche settimane fa, l'ufficio di presidenza della Commissione ha audito il Comitato di presidenza del CGIE ed ha raccolto le vive preoccupazioni delle comunità all'estero. Tuttavia, lo stesso CGIE ha successivamente incontrato il Ministro degli esteri ed ha ricevuto ampie rassicurazioni sull'impegno della Farnesina su cui vorrà certamente intervenire il rappresentante del Governo.

Rileva che il testo è stato senz'altro migliorato innanzitutto sotto il profilo della tecnica legislativa, in ordine alla previsione del regolamento da adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. A tale proposito segnala che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla « correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge ».

Tale regolamento – la cui adozione avverrà su proposta del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione – sarà volto a stabilire le modalità di votazione e « scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'Ufficio consolare e, se possibile, anche in ulteriori locali individuati dal comitato elettorale, tenendo conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e delle disponibilità di personale, anche servendosi di tecnologie informatiche ».

Nota come questo inciso sia stato aggiunto durante l'*iter* di conversione presso il Senato, integrando la formulazione originaria del comma che prevedeva il ricorso a modalità di votazione basate esclusivamente sull'impiego di tecnologie informatiche. Con la medesima proposta emenda-

tiva sono stati disciplinati con maggiore dettaglio i principi e criteri direttivi per la definizione delle nuove modalità di voto informatico, facendo espresso riferimento al rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto. Si dovrà inoltre assicurare che le tecnologie informatiche utilizzate per le procedure elettorali siano al sicuro da attacchi e intrusioni, nonché prive di problemi tecnici nei materiali e nei programmi informatici, garantendo altresì che l'elettore possa ottenere conferma del voto espresso. Il regolamento in oggetto dovrà inoltre dettare disposizioni per la partecipazione al voto mediante tecnologie informatiche degli elettori che non siano in possesso di un *personal computer*, o che si trovino in paesi nei quali non è possibile la trasmissione cifrata dei dati elettorali.

Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, stabilisce alcune modifiche alla legge istitutiva dei COMITES, onde tener conto delle innovazioni introdotte nelle procedure elettorali. Il comma 1-*ter*, parimenti introdotto dall'altro ramo del Parlamento, prevede inoltre, per l'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato anche in carenza di tali pareri.

Sottolinea il rilievo di tale previsione, benché ripetitiva di quanto disposto dal testo in vigore dell'articolo 17, comma 2 della richiamata legge n. 400 del 1988. In questo caso, infatti, il parere parlamentare appare particolarmente significativo in considerazione della sperimentazione del voto informatico, una novità per il nostro ordinamento da valutare attentamente perché, pur essendo ritenuta meno costosa, deve essere impostata in modo tale da garantire i principi costituzionali dell'esercizio del diritto di voto. È poi da valutare che il voto informatico dovrebbe comunque prevedere una manifestazione di volontà da parte dell'elettore.

Segnala che l'altra importante novità inserita nel testo approvato dal Senato riguarda il recupero, almeno parziale ma

comunque politicamente significativa, a favore degli italiani all'estero dei fondi previsti nel bilancio del corrente anno per lo svolgimento delle elezioni oggetto della proroga.

Il comma 3-*bis* è stato pertanto introdotto al fine di stabilire la destinazione di parte di tali risparmi di spesa, la cui entità è valutata complessivamente in 3.539.000 euro. Tale ammontare, diverso da quello complessivo riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento (che stimava tali risparmi in 6,7 milioni di euro), è stato indicato in una comunicazione inviata dalla Ragioneria generale dello Stato in data 4 luglio in esito ad una richiesta formulata dalla Commissione Bilancio del Senato: la disponibilità effettiva delle risorse disponibili sui capitoli di spesa 3081 (*Spese per le elezioni dei Comites*) e 3091 (*Spese per le elezioni dei CGIE*) risulterebbe pari a circa 3,5 milioni di euro, al netto delle rimodulazioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 16 del 2012 e del disegno di legge di assestamento di bilancio. Tale somma verrà utilizzata nel 2012 per un importo di 2 milioni per interventi di sostegno agli enti che gestiscono corsi di lingua e cultura italiana all'estero (lettera *a*), per un ammontare di 1.339.000 euro nel 2012 per il rifinanziamento delle attività assistenziali a favore degli italiani all'estero che versano in condizioni di indigenza (lettera *b*) e per un importo pari a 200.000 euro nel 2012 per le spese di funzionamento dei COMITES (lettera *c*).

A questo proposito, riterrebbe utile acquisire da parte del Governo informazioni su quale sarebbe, ove fossero definitivamente approvati tali stanziamenti, le effettive disponibilità dei capitoli dello stato di previsione del bilancio del Ministero degli affari esteri che afferiscono alle tre categorie d'interventi ora richiamati, così da poter valutarne l'incidenza relativa.

In conclusione valuta che, come modificato dal Senato, il provvedimento in esame rappresenti un punto di mediazione tra diverse esigenze. Da un lato, chiede ancora un impegno ai rappresentanti già

eletti, il cui mandato viene ad essere sostanzialmente raddoppiato nel tempo. Dall'altro, si fa carico di sovvenire, almeno parzialmente, le comunità italiane all'estero in alcuni settori decisivi sul piano sociale e culturale. In ogni caso, getta le premesse perché l'ulteriore proroga possa comunque essere l'ultima, offrendo al Governo e al Parlamento l'opportunità di razionalizzare finalmente la materia.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA riconosce la difficoltà della materia oggetto del decreto-legge in esame e sottolinea positivamente il miglioramento del testo intercorso al Senato pur con molta fatica, soprattutto per quanto attiene ai profili finanziari. A suo avviso, sarebbe comunque stato arduo sostenere le ragioni della proroga del turno elettorale senza che, almeno in parte, i risparmi di spesa fossero fruiti dalle comunità italiane all'estero. Valuta anche positivamente l'introduzione di una nuova forma di voto in virtù della tecnologia informatica, pur nella consapevolezza di dover tutelare anche il diritto di voto dei residenti all'estero appartenenti alle fasce di età meno alfabetizzata informaticamente.

Marco FEDI (PD) prende atto delle ammissioni del rappresentante del Governo, rispetto all'avvio improprio del decreto-legge sia per ragioni di metodo che di merito. Lamenta al riguardo la scarsa consultazione preventiva. Ribadendo l'esigenza che la Commissione ripristini l'attività del Comitato permanente sugli italiani all'estero. Ritiene comunque che sia stato un errore non limitarsi alla proroga ed impostare un solo aspetto della complessiva riforma degli organismi in oggetto. Segnala come, nella realtà anglo-sassone, organismi analoghi non abbiano ad esempio natura elettiva, ma siano costituiti per nomina. Nel riservarsi di presentare emendamenti volti a snellire il provvedimento, insiste sul rilievo delle comunità all'estero per il sistema-Paese. Manifesta infine forti perplessità sulla riduzione delle risorse disponibili nei competenti capitoli di bilancio, tali da legittimare il

sospetto di una loro diversa utilizzazione, ritenendo però che si tratti di un problema politico da affrontare in altra sede.

Fabio EVANGELISTI (IdV) si augura di non essere il solo componente della Commissione a sentirsi in imbarazzo a fronte di un provvedimento in cui il governo tecnico non ha saputo fare i conti, come del resto è capitato per gli « esodati » e per la *spending review*. Sottolinea quindi il grave problema istituzionale che mette in forse il principio democratico sotteso al meccanismo elettorale, configurando una forma di sospensione della democrazia. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto andare oltre, avendo il coraggio di sopprimere il CGIE, alla luce dell'elezione dei parlamentari esteri, eliminando appesantimenti e sovrapposizioni. Conferma pertanto la posizione contraria del suo gruppo, già manifestata al Senato.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA riconosce la diversità delle cifre fornite in relazione alle risorse disponibili, che trova tuttavia riscontro nell'aggravarsi della crisi economica che ha provocato gli ulteriori tagli disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a priorità più urgenti, come l'esenzione dall'IMU per i meno abbienti. In tale contesto, ritiene che sarebbe stata difficilmente giustificabile la spesa di circa 20 milioni di euro per lo svolgimento di una procedura elettorale. Invita comunque a considerare positivamente i miglioramenti introdotti al Senato ed a portare avanti l'avviato processo di riforma.

Franco NARDUCCI, *presidente*, concorda con il collega Evangelisti sull'inaccettabilità del balletto delle cifre, lamentando invece che non si sia tenuto nel debito conto l'incremento di circa il 40 per cento degli iscritti all'AIRE. Nel ribadire la ricchezza della presenza italiana nel mondo anche a sostegno del ritmo delle esportazioni, ritiene che l'ulteriore proroga elettorale sia comunque un passo indietro in quel processo di « democratizzazione » delle realtà consolari che in

passato erano molto meno aperte alle istanze delle comunità all'estero. Auspicando poi la ripresa dei lavori del Comitato permanente in seno alla Commissione, anche al fine di non pregiudicarne la ricostituzione nella prossima legislatura, invita a non considerare come un costo ma come una risorsa gli italiani all'estero. Manifesta infine forti perplessità sulle ipotesi di ridurre il numero dei parlamentari eletti all'estero, a fronte dell'elevato numero non solo dei cittadini residenti all'estero, ma anche degli oriundi molti dei quali aventi diritto a richiedere la cittadinanza stessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA interviene per segnalare alla Commissione taluni esiti della Conferenza di Tokyo sull'Afghanistan, svolta l'8 luglio scorso, con riferimento alla risoluzione n. 8-00187 approvata il 5 luglio. Nel sottolineare che la Conferenza ha comportato l'adozione di un impegno da parte della comunità internazionale per la contribuzione di oltre 16 miliardi di dollari entro il 2015 e per il sostegno fino al 2017 a favore della ricostruzione dell'Afghanistan, segnala che in tale sede il Governo italiano, grazie al forte mandato parlamentare conferito con la deliberazione unanime sulla risoluzione, ha potuto mantenere una linea intransigente sul rapporto di condizionalità tra erogazione dei contributi finanziari da parte della comunità internazionale e rispetto degli standard umanitari da parte delle autorità di Kabul quanto alla condizione delle donne di quel Paese. La presa di posizione da parte dell'Italia ha comportato un'evoluzione nella formulazione della dichiarazione conclusiva dei lavori della Conferenza in chiave di maggior garanzia per i diritti delle donne afgane. Sottolinea che alle repliche da parte dei rappresentanti del

governo afgano circa la necessità di rispettare le culture e le religioni di ogni Paese è stato possibile opporre il forte argomento per cui è tuttavia principio altrettanto rispettabile quello per cui, soprattutto in tempi di crisi, ogni Paese possa valutare come investire le proprie risorse finanziarie.

Francesco TEMPESTINI (PD) esprime compiacimento per il risultato conseguito dal Governo italiano alla Conferenza di Tokyo, che gratifica l'impegno parlamentare profuso anche con la presentazione della risoluzione testé richiamata. Sottolinea che il tema della condizione delle donne afgane è spesso non adeguatamente considerato dalla stessa comunità internazionale ed è quindi importante che l'azione del Governo italiano prosegua con convinzione anche in vista delle scelte che si dovranno compiere in occasione del prossimo provvedimento di rifinanziamento delle missioni internazionali. In tale azione dovrà, a suo avviso, essere dedicata particolare attenzione alle organizzazioni non governative impegnate sui temi delle donne.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), in qualità di cofirmataria della risoluzione n. 8-00187, sottoscritta anche dalle colleghe Mogherini Rebesani e Nirenstein, si associa alle parole di soddisfazione espresse dal collega Tempestini per il successo ottenuto dal Governo italiano alla Conferenza di Tokyo. Ritiene di fondamentale importanza avere stabilito il principio della stretta connessione tra impegno internazionale a favore della ricostruzione dell'Afghanistan e questione dei diritti delle donne. Sottolinea che si tratta di una questione di grande rilievo anche alla luce di un certo andamento opaco nella ge-

stione dei contributi finanziari raccolti dalla comunità internazionale.

Enrico PIANETTA (PdL) si associa alle considerazioni dei colleghi segnalando come elemento di preoccupazione la situazione concreta dell'Afghanistan e, quindi, la necessità che dopo il successo della Conferenza di Tokyo prosegua un'attività di monitoraggio stretto anche in relazione alla gestione degli aiuti internazionali.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), in qualità di cofirmataria della risoluzione richiamata, sottolinea la sinergia virtuosa che si è innescata nell'azione di Parlamento e Governo. Ritiene che il richiamo da parte afgana alla cultura e alla religione di quel Paese a spiegazione della violazione dei diritti delle donne afgane rappresenti una strumentalizzazione degli stessi valori religiosi su cui si dovrebbe diffondere consapevolezza nel mondo occidentale. Auspica, infine, che la comunità internazionale si attenga in futuro al richiamo agli standard di tutela dei diritti delle donne.

Daniele GALLI (FLpTP) si compiace per il risultato conseguito a Tokyo ma ribadisce la necessità che l'azione del Governo italiano sia coerente anche sul piano interno a tutela delle donne musulmane che vivono in Italia che all'interno delle proprie comunità sono inibite rispetto al godimento dei più elementari diritti.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA concorda con la fruttuosa sinergia che si è sviluppata tra l'azione parlamentare e di Governo, che auspica possa ripetersi anche in prossime occasioni.

La seduta termina alle 14.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni, e osservazioni. Parere su emendamento</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2012. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni, e osservazioni. Parere su emendamento).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, evidenzia come la caratteristica del terremoto del maggio 2012 è quella di avere colpito non solo abitazioni e il patrimonio artistico e culturale, ma precipuamente le imprese. Ricorda in proposito che tali imprese producono circa il 2 per cento del prodotto interno lordo nazionale e rileva quindi come, anche in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, occorra tenere conto di questa circostanza nell'esame delle disposizioni del decreto-legge. Ritiene in particolare che un atteggiamento esclusivamente ragionieristico e contabile, che non tenesse conto degli effettivi ed inevitabili riflessi sulla finanza pubblica del mancato ripristino delle attività produttiva, rischierebbe di creare maggiori squilibri. Ribadisce quindi l'esigenza, nell'espressione del parere di competenza della Commissione, di tenere conto di tali aspetti. Evidenzia inoltre come, a causa della ristrettezza dei tempi imposti dal calendario dei lavori parlamentari per l'alto numero di decreti-legge all'esame delle Camere, il lavoro istruttorio debba ritenersi ancora in corso. Evidenzia inoltre l'esigenza di valutare il

dibattito svoltosi presso la Commissione di merito da cui emerge come il Governo, attraverso il sottosegretario D'Andrea, abbia manifestato la disponibilità ad individuare per l'esame in Assemblea una soluzione alla questione delle richieste deroghe all'applicazione del patto di stabilità interno, chiedendo di ritirare le proposte emendative riferite all'articolo 7. Invita quindi al Governo a fornire chiarimenti in merito. Fa quindi presente come, secondo la documentazione trasmessa per le vie brevi nella giornata di ieri dalla Ragioneria generale dello Stato alla Commissione, le modifiche previste al regime del prelievo erariale unico di cui agli articoli 3, comma 1, lettera *b-bis*), 8, comma 3-*bis*, e 12-*bis*, avrebbero il duplice effetto esiziale, sia presso gli operatori che si orienterebbero verso prodotti di gioco più remunerativi, sia presso i giocatori che vedrebbero verosimilmente ridursi la probabilità di vincita, con la conseguente contrazione della raccolta e delle connesse entrate erariali rispetto a quelle previste a legislazione vigente; la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) è suscettibile di introdurre un diritto soggettivo al ristoro, incompatibile con il tetto di spesa entro il quale possono essere riconosciuti contributi e suscita perplessità la deroga ai principi contabili a favore delle imprese casearie; l'estensione della certificazione di agibilità sismica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, anche al di fuori delle aree individuate dal decreto potrebbe costituire il presupposto giuridico per la richiesta di concessione di contributi ovvero l'estensione dei benefici dal decreto; le modifiche apportate all'articolo 3, comma 10, risultando applicabili anche agli immobili pubblici, in assenza di una apposita relazione tecnica che ne asseveri, alla stregua di quanto previsto per il testo originario, la neutralità finanziaria non possono essere valutate favorevolmente; il Fondo interventi strutturali di politica economica il cui utilizzo è previsto all'articolo 4-*bis* non reca, per l'anno 2012, le necessarie disponibilità e per l'anno 2013 sono ancora in corso le quantificazioni relative ai tagli previsti dai decreti-legge n. 83 e

n. 95 del 2012; l'articolo 5-*bis* deve essere corredato di una esplicita clausola di neutralità finanziaria; le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, in materia di fabbricati rurali determinano nuovi o maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria; occorre riformulare l'articolo 7-*bis* al fine di salvaguardare l'invarianza degli oneri sui saldi di finanza pubblica; il differimento dei termini per il pagamento anche della seconda rata dell'IMU prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è suscettibile di determinare problemi di liquidità per i comuni interessati; l'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, è suscettibile di determinare minori entrate e di incidere sulle procedure di accertamento di alcune imposte; le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15-*bis*, prorogando di un anno il permesso di soggiorno per gli immigrati appaiono suscettibili di determinare la riduzione del contributo che è riassegnato al Ministero dell'interno; occorre sopprimere l'articolo 8, comma 15-*ter*, in quanto privo di idonea copertura finanziaria; per le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15-*quinqüies*, sarebbe necessaria una relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che chiarisca la natura degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui è disposta la sospensione per quattro anni; con riferimento all'articolo 11-*bis*, comma 1, è opportuno precisare che una quota fino a 25 milioni di euro delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004 sia destinata agli interventi di cui al medesimo articolo; è necessario chiarire la portata dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 12-*bis*, comma 1, nonché prevedere, al fine di escludere possibili oneri conseguenti alla violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, che le disposizioni del medesimo articolo siano attuate subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; le disposizioni di cui all'articolo 19-*ter* sono

suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica in quanto la compensazione ivi prevista andrebbe realizzata secondo un'apposita procedura da rinviarsi anche ad un successivo provvedimento, in quanto essa ha ad oggetto crediti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Ritiene tuttavia possibile, su alcuni punti esprimere valutazioni difformi da quelle della Ragioneria generale dello Stato, evidenziando in particolare l'opportunità: di indicare esplicitamente che il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, sia istituito a decorrere dall'anno 2012 e che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 17, sia riferita all'anno 2012; di specificare che le risorse derivanti dalla riduzione dei rimborsi per le spese elettorali sono quelle già destinate agli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 16 del disegno di legge in materia, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 5 luglio scorso; di riformulare l'articolo 4, comma 5-*bis*, in modo da specificare che agli oneri derivanti dal suddetto comma si provvede a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione relativo al Ministero dell'interno; di riformulare la copertura finanziaria di cui all'articolo 20, limitandola alle sole minori entrate derivanti dagli articoli 2, comma 3 e 8, comma 3, dal momento che agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 4, può farsi fronte attraverso specifiche finalizzazioni del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, come già previsto dal testo in esame.

Fa inoltre presente che la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *c*), è stata abrogata dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale non ha, tuttavia, ancora iniziato il suo *iter* parlamentare; il rinvio della copertura finanziaria di una disposizione a un diverso

provvedimento legislativo non ancora approvato definitivamente dalle Camere, ancorché immediatamente efficace, non è conforme alla vigente disciplina contabile, che impone di assicurare la contestualità e la certezza delle coperture finanziarie, requisiti che non sono rispettati nella fattispecie in esame, in quanto il Parlamento potrebbe deliberare la modifica o la soppressione della disposizione che assicura la copertura finanziaria; appare, pertanto, necessario prevedere nell'ambito del provvedimento in esame una copertura finanziaria per l'alimentazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, che consenta di far fronte anche all'ipotesi di modifica o soppressione dell'articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012; le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-bis*), non necessitano di una specifica copertura finanziaria – che, peraltro, si presta ai rilievi formulati in precedenza – potendosi dare loro attuazione nell'ambito delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2; occorre precisare che l'estensione delle procedure semplificate relative alla certificazione di agibilità sismica di cui all'articolo 3, comma 7, al di fuori delle aree individuate dal decreto rileva esclusivamente a tali fini e non può dare luogo a pretese di carattere risarcitorio; le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, devono ritenersi applicabili esclusivamente alle imprese e non rilevano con riferimento agli immobili pubblici; i tagli lineari previsti dai decreti-legge n. 83 e n. 95 del 2012 qualora non siano presenti sufficienti risorse a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, potranno concentrarsi in misura più significativa sugli altri capitoli di spesa; le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, possono configurarsi nei termini di rinuncia a maggior gettito e non necessitano, quindi, di una specifica copertura finanziaria; la proroga dei permessi di soggiorno prevista dall'articolo 8, comma 15-*bis*, interviene a favore di immigrati privi dei requisiti di lavoro o di residenza e che non verserebbero, quindi, alcun contributo per la concessione del permesso di soggiorno; l'onere

di cui all'articolo 8, comma 15-ter, appare trovare idonea copertura all'articolo 20 e non appare pertanto suscettibile di determinare minori entrate; le disposizioni di cui all'articolo 12-bis, comma 1, si configurano come rinuncia a maggior gettito e la relativa copertura finanziaria prevista dal comma 2 appare ultronea; al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, l'esenzione dalle spese istruttorie prevista dall'articolo 19, comma 2-bis, non può riguardare gli oneri tariffari; l'articolo 19-bis va riformulato prevedendo una esplicita procedura di attuazione, al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica; Rileva quindi l'esigenza di sopprimere il comma 15-ter dell'articolo 8, che prevede l'esenzione al pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012 senza, tuttavia, prevedere alcuna quantificazione delle relative minori entrate. Chiede tuttavia al Governo di fornire alla Commissione la quantificazione della disposizione al fine di valutare la possibilità di mantenere la medesima. Evidenzia infine che si potrebbe presupporre che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, si limitano a precisare la portata del medesimo comma senza determinare apprezzabili effetti di carattere finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede una breve sospensione della seduta al fine di valutare le osservazioni formulate dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che è previsto che, all'avvio della seduta antimeridiana, il Governo ponga la questione di fiducia con riferimento al provvedimento in esame. Chiede, pertanto, su quale testo verrà posta la questione di fiducia.

Renato CAMBURSANO (Misto) associandosi alla richiesta del collega Borghesi, chiede che il Governo chiarisca le proprie intenzioni rispetto al testo in esame, anche alla luce delle questioni poste dal relatore. Al riguardo, ritiene indispensabile ritar-

dare l'apposizione della questione di fiducia, al fine di valutare i possibili percorsi procedurali da seguire.

Michele VENTURA (PD) osserva come sarebbe utile capire quanto tempo sia necessario al Governo per sciogliere le questioni evidenziate, in considerazione del fatto che, presumibilmente, l'Assemblea delibererà il rinvio in Commissione di merito del provvedimento al fine di recepire le condizioni che potrebbero essere inserite nel parere della Commissione e di consentire al Governo di porre la preannunciata questione di fiducia sul testo della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta per consentire al relatore ed al Governo di svolgere i necessari approfondimenti.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 10.50.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che l'interlocuzione svoltasi negli ultimi minuti con i rappresentanti del Governo ha consentito di superare alcune criticità ancora non risolte. In particolare, segnala in primo luogo che è stato possibile quantificare in 6 milioni di euro le minori entrate derivanti nel 2012 dall'esenzione dall'imposta di bollo disposta dall'articolo 8, comma 15-ter, ed è quindi possibile prevedere la sua copertura nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. Sempre con riferimento all'articolo 8, evidenzia che può essere mantenuta ferma la sospensione fino al 30 novembre 2012 degli adempimenti prevista dal comma 1, dal momento che la sospensione del pagamento dell'IMU è oggetto di un distinto provvedimento del Governo. Per quanto riguarda, poi, i risarcimenti per i danni subiti dalle imprese casearie, fa presente che nel proprio parere proporrà di non fare riferimento in modo generico ad una deroga ai principi contabili, precisando invece che il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato

se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013. Prende, inoltre, atto dell'indisponibilità, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e preannuncia, pertanto, che nella propria proposta di parere proporrà una diversa copertura finanziaria, per 5 milioni di euro nell'anno 2012, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, evidenziando che in una fase successiva si potrà valutare il reperimento di ulteriori risorse da utilizzare nell'esercizio finanziario 2013. Fa presente, infine, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 3.500 della Commissione, che, a suo avviso, ha natura meramente ordinamentale e non presenta, quindi, riflessi finanziari. Alla luce di queste considerazioni, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5263-A, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'emendamento 3.500;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le modifiche previste al regime del prelievo erariale unico di cui agli articoli 3, comma 1, lettera *b-bis*), 8, comma 3-*bis*, e 12-*bis*, avrebbero il duplice effetto esiziale, sia presso gli operatori che si orienterebbero verso prodotti di gioco più remunerativi, sia presso i giocatori che vedrebbero verosimilmente ridursi la probabilità di vincita, con la conseguente contrazione della raccolta e delle connesse entrate erariali rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), è suscettibile di introdurre un diritto soggettivo al ristoro, incompatibile con il tetto di spesa entro il quale possono essere riconosciuti contributi e suscita perplessità la deroga ai principi contabili a favore delle imprese casearie;

l'estensione della certificazione di agibilità sismica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, anche al di fuori delle aree individuate dal decreto potrebbe costituire il presupposto giuridico per la richiesta di concessione di contributi ovvero l'estensione dei benefici dal decreto;

le modifiche apportate all'articolo 3, comma 10, risultando applicabili anche agli immobili pubblici, in assenza di una apposita relazione tecnica che ne asseveri, alla stregua di quanto previsto per il testo originario, la neutralità finanziaria non possono essere valutate favorevolmente;

il Fondo interventi strutturali di politica economica il cui utilizzo è previsto all'articolo 4-*bis* non reca, per l'anno 2012 le necessarie disponibilità e per l'anno 2013 sono ancora in corso le quantificazioni relative ai tagli previsti dai decreti-legge n. 83 e n. 95 del 2012, pertanto la relativa copertura finanziaria può essere rideterminata in 5 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

l'articolo 5-*bis* deve essere corredato di una esplicita clausola di neutralità finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, in materia di fabbricati rurali determinano nuovi o maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria;

occorre riformulare l'articolo 7-*bis* al fine di salvaguardare l'invarianza degli oneri sui saldi di finanza pubblica;

l'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, è suscettibile di determinare minori entrate e di incidere sulle procedure di accertamento di alcune imposte;

le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15-*bis*, prorogando di un anno il permesso di soggiorno per gli immigrati appaiono suscettibili di determinare la riduzione del contributo che è riassegnato al Ministero dell'interno;

le minori entrate derivanti dall'articolo 8, comma 15-*ter*, possono essere quantificate in 6 milioni di euro nell'anno 2012;

per le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15-*quinqüies*, sarebbe necessaria una relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che chiarisca la natura degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui è disposta la sospensione per quattro anni;

con riferimento all'articolo 11-*bis*, comma 1, è opportuno precisare che una quota fino a 25 milioni di euro delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004 sia destinata agli interventi di cui al medesimo articolo;

è necessario chiarire la portata dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 12-*bis*, comma 1, nonché prevedere, al fine di escludere possibili oneri conseguenti alla violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, che le disposizioni del medesimo articolo siano attuate subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

le disposizioni di cui all'articolo 19-*ter* sono suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica in quanto la compensazione ivi prevista andrebbe realizzata secondo un'apposita procedura da rinviarsi anche ad un successivo provvedimento, in quanto essa ha

ad oggetto crediti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

rilevata l'opportunità:

di indicare esplicitamente che il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, sia istituito a decorrere dall'anno 2012 e che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 17, sia riferita all'anno 2012;

di specificare che le risorse derivanti dalla riduzione dei rimborsi per le spese elettorali sono quelle già destinate agli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 16 del disegno di legge in materia, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 5 luglio scorso;

di riformulare l'articolo 4, comma 5-*bis*, in modo da specificare che agli oneri derivanti dal suddetto comma si provvede a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione relativo al Ministero dell'interno;

di riformulare la copertura finanziaria di cui all'articolo 20, limitandola alle sole minori entrate derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 8, commi 3 e 15-*ter*, e agli oneri derivanti dall'articolo 13, dal momento che agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 4, può farsi fronte attraverso specifiche finalizzazioni del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, come già previsto dal testo in esame;

considerato che:

la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), è stata abrogata dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale non ha, tuttavia, ancora iniziato il suo *iter* parlamentare;

il rinvio della copertura finanziaria di una disposizione a un diverso provve-

dimento legislativo non ancora approvato definitivamente dalle Camere, ancorché immediatamente efficace, non è conforme alla vigente disciplina contabile, che impone di assicurare la contestualità e la certezza delle coperture finanziarie, requisiti che non sono rispettati nella fattispecie in esame, in quanto il Parlamento potrebbe deliberare la modifica o la soppressione della disposizione che assicura la copertura finanziaria;

appare, pertanto, necessario prevedere nell'ambito del provvedimento in esame una copertura finanziaria per l'alimentazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, che consenta di far fronte anche all'ipotesi di modifica o soppressione dell'articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-bis*), non necessitano di una specifica copertura finanziaria – che, peraltro, si presta ai rilievi formulati in precedenza – potendosi dare loro attuazione nell'ambito delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2;

occorre precisare che l'estensione delle procedure semplificate relative alla certificazione di agibilità sismica di cui all'articolo 3, comma 7, al di fuori delle aree individuate dal decreto rileva esclusivamente a tali fini e non può dare luogo a pretese di carattere risarcitorio;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, devono ritenersi applicabili esclusivamente alle imprese e non rilevano con riferimento agli immobili pubblici;

le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, possono configurarsi nei termini di rinuncia a maggior gettito e non necessitano, quindi, di una specifica copertura finanziaria;

la proroga dei permessi di soggiorno prevista dall'articolo 8, comma 15-*bis*, interviene a favore di immigrati privi dei requisiti di lavoro o di residenza e che non verserebbero, quindi, alcun contributo per la concessione del permesso di soggiorno;

l'onere di cui all'articolo 8, comma 15-*ter*, appare trovare idonea copertura all'articolo 20 e non appare pertanto suscettibile di determinare minori entrate;

le disposizioni di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1, si configurano come rinuncia a maggior gettito e la relativa copertura finanziaria prevista dal comma 2 appare ultronea;

al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, l'esenzione dalle spese istruttorie prevista dall'articolo 19, comma 2-*bis*, non può riguardare gli oneri tariffari;

l'articolo 19-*bis* va riformulato prevedendo una esplicita procedura di attuazione, al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica;

nel presupposto che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, si limitino a precisare la portata del medesimo comma senza determinare apprezzabili effetti di carattere finanziario;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: è istituito, aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno 2012,.

All'articolo 2, comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

All'articolo 2, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse

di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario, può altresì provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: è riconosciuta fino alla fine della lettera, *con le seguenti:* è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013.

All'articolo 3, comma 1, lettera b-bis), sopprimere le parole da: Alla concessione fino alla fine della lettera.

All'articolo 3, comma 7, primo periodo, dopo le parole: accertati *aggiungere le seguenti:* ai soli fini di cui al presente comma.

All'articolo 3, comma 10, premettere le seguenti parole: per quanto concerne le imprese di cui al comma 8.

All'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le parole: all'uopo individuate, *con le seguenti:* allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2.

All'articolo 4, comma 5-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 4-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera CIPE di riparto, per l'anno 2012, del Fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1.

All'articolo 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma: 7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: valutati in con le seguenti: pari a.

All'articolo 7-bis, comma 1, sostituire le parole da: pagamento dei crediti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei

territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.

All'articolo 8, sopprimere il comma 1-bis.

All'articolo 8, sopprimere il comma 3-bis.

All'articolo 8, al comma 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.

All'articolo 8, sopprimere il comma 15-quinquies.

All'articolo 11-bis, comma 1, sostituire le parole: una quota di 25 milioni di euro *con le seguenti:* una quota fino a 25 milioni di euro.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: sono assegnati *aggiungere le seguenti:* , ai sensi del comma 3, .

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: per le finalità di cui ai commi 1 e 2, *con le seguenti:* ai fini della successiva riassegnazione alla contabilità speciale di cui al comma 1.

All'articolo 12-bis, comma 1, sostituire le parole: sono esentate da imposta, *con le seguenti:* non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente: 2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: sul bilancio, *aggiungere la seguente:* autonomo.

All'articolo 17, comma 17, primo periodo, dopo le parole: 1,5 milioni di euro, *aggiungere le seguenti:* per l'anno 2012.

All'articolo 19, sostituire il comma 2-bis, con il seguente: I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria.

All'articolo 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura per l'attuazione del presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica.

All'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

con le seguenti condizioni:

All'articolo 2, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto *con le seguenti:* nei limiti.

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: bilancio statale *con le seguenti:* bilancio dello Stato.

All'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo le parole: 100 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* per l'anno 2012.

e con la seguenti osservazioni:

considerati i tempi necessari all'adozione degli interventi di cui all'articolo 7, si valuti l'opportunità di consentire che le risorse allo scopo stanziato siano utilizzabili in alternativa anche nell'anno 2013, anziché nel solo anno 2012;

si valutino idonee soluzioni in riferimento alla assoluta necessità per i comuni e le province interessate dagli eventi sismici di intervenire per la ricostruzione

del patrimonio pubblico di propria competenza, tenendo conto della presumibile insufficienza del fondo di cui all'articolo 3 e dei limiti imposti dall'applicazione del patto di stabilità interno;

si valutino idonee iniziative per superare le difficoltà di cassa degli enti locali colpiti dagli eventi sismici, con particolare riferimento ai comuni, derivanti sia dall'esigenza di adottare interventi urgenti per la fase emergenziale e l'avvio della ricostruzione, sia per il venir meno delle entrate relative a tributi di propria competenza, i cui termini di pagamento sono stati sospesi con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012;

si valuti l'adozione di opportune iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso le autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali, che versano in difficoltà di cassa analoghe a quelle degli enti locali, idonee compensazioni finanziarie per i mancati aumenti tariffari;

si valuti l'opportunità di estendere fino al 31 dicembre 2013 l'aumento dell'aliquota delle accise di cui all'articolo 2, comma 3

sull'emendamento 3.500 trasmesso dall'Assemblea:

NULLA OSTA »

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere del relatore.

Raffaele VOLPI (LNP) con riferimento all'emendamento 3.500, osserva come le volumetrie dovrebbero essere di competenza regionale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur ritenendo fondata l'osservazione dell'ono-

revole Volpi, osserva come si tratta tuttavia di una questione di merito.

Renato CAMBURSANO (Misto) fa presente che sarebbe orientato ad esprimere un parere favorevole, malgrado numerose criticità del provvedimento, ma che non potrebbe comunque condividere l'osservazione proposta dal relatore relativamente al mantenimento fino al 2013 dell'aumento delle aliquote delle accise.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al relatore se, per preservare la possibilità di un consenso unanime sulla proposta di parere, sia disponibile ad espungere la richiamata osservazione.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ritiene di confermare l'osservazione richiamata.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nel concordare con l'onorevole Cambursano, insiste affinché il relatore espunga la citata osservazione, al fine di consentire un'approvazione unanime della proposta di parere.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, al fine di preservare l'unanimità sulla proposta di parere, acconsente all'espunzione della richiamata osservazione riformulando in tal senso la sua proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 11.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263-A Governo 22

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263-A Governo (*Esame e conclusione*) 22

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 23

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati*) 30

ERRATA CORRIGE 29

COMITATO DEI NOVE

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.45 alle 10.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 11.30.

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263-A Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che la Commissione nella seduta del 5 luglio ha conferito mandato al relatore, on. Tommaso Foti, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame.

Rileva quindi come nella seduta odierna l'Assemblea abbia deliberato, su

proposta dello stesso relatore, il rinvio in Commissione del provvedimento, al solo fine di esaminare taluni emendamenti di recepimento del parere espresso dalla Commissione Bilancio nella seduta odierna, nonché al fine di inserire nel testo il contenuto dell'emendamento 3.500 già esaminato dal Comitato dei nove, senza pertanto riaprire il dibattito su tutti i restanti aspetti del provvedimento medesimo.

Ricorda, inoltre che, secondo quanto stabilito in occasione della votazione sulla proposta di rinvio, la discussione in Assemblea sul provvedimento riprenderà alle ore 13 di oggi.

Tommaso FOTI (Pdl), *relatore*, informa di avere predisposto i seguenti emendamenti – dei quali raccomanda l'approvazione – volti a recepire integralmente le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel citato parere espresso dalla Commissione Bilancio: 2.500, 2.501, 2.502, 2.503, 3.501, 3.502, 3.503, 3.504, 4.500, 4.501, 4-bis.500, 5-bis.500, 7.500, 7-bis.500, 8.500, 8.501, 8.502, 8.503, 11-bis.500, 12.500, 12-bis.500, 16.500, 17.500, 19.500, 19-ter.0500 e 20.500 (*vedi allegato*). Informa, altresì, di avere predisposto gli emendamenti 2.504, 4.503 e 11.500 (*vedi allegato*), volti a recepire le condizioni formulate nel già richiamato parere dalla Commissione Bilancio, dei quali raccomanda l'approvazione unitamente all'emendamento 3.500 (*vedi allegato*) già esaminato dal Comitato dei nove.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.500, 2.504, 2.501, 2.502, 2.503, 3.501, 3.502, 3.500, 3.503, 3.504, 4.500, 4.503, 4.501, 4 bis.500, 5-bis.500, 7.500, 7-bis.500, 8.500, 8.501, 8.502, 8.503, 11.500, 11-bis.500, 12.500, 12-bis.500, 16.500, 17.500, 19.500, 19-ter.500 e 20.500 del relatore.

Tommaso FOTI (Pdl) *relatore*, rileva come nel parere espresso dalla Commissione Bilancio siano contenute quattro osservazioni, che condivide nel merito e che riterrebbe utile far confluire in un ordine del giorno, che potrebbe, se condiviso, essere sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione a testimonianza della volontà della Commissione medesima che il Governo proceda nel senso indicato nelle osservazioni del parere della V Commissione.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Delibera altresì di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.

Decreto-legge 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.

C. 5341 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 16 luglio 2012.

Avverte che, come convenuto per le vie brevi con i rappresentanti dei gruppi: nella seduta odierna si svolgeranno l'illustrazione e l'esame preliminare del provvedimento; il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna; nella seduta di domani, 11 luglio, la Commissione esaminerà le proposte emendative eventualmente presentate; nella seduta di giovedì 12 luglio la Commissione delibererà, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, preliminarmente, sottolinea che il decreto-legge in esame ha un contenuto estremamente tecnico e complesso, frutto dell'introduzione al Senato di una normativa di dettaglio che, peraltro, ha consentito di non limitare l'intervento normativo ad una semplice proroga dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle imprese che eseguono lavori pubblici, ma di approntare una disciplina transitoria che in qualche modo consente e facilita il passaggio per migliaia di imprese dalla vecchia alla nuova normativa.

Con riferimento, quindi, al contenuto specifico del provvedimento in esame, osserva che il decreto-legge in esame, composto da un unico articolo, interviene su alcune disposizioni dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 recante il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prorogare l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione.

Nello specifico, il comma 1 dispone la proroga di 180 giorni (vale a dire fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e

25, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 in materia di qualificazione.

Il comma 2 dispone invece la proroga di un anno (vale a dire fino all'8 giugno 2013) del termine di entrata in vigore, previsto dal comma 5 dell'articolo 357 del Regolamento, delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione recate dalla parte II, titolo VI, capo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.

La relazione illustrativa evidenzia che tale intervento di proroga nasce dalla volontà di evitare il blocco delle gare per l'affidamento degli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi, in particolare, alle grandi opere di importo superiore ai 75 milioni di euro, stante la difficoltà segnalata dal mondo delle banche e delle assicurazioni di dare attuazione al sistema delle garanzie richieste. La stessa relazione sottolinea che la proroga non comporta una riduzione del livello di garanzia della PA negli appalti, considerato che nel periodo di proroga si mantiene comunque lo stesso livello attuale di tutela, attraverso gli istituti e le forme già previsti dal Codice dei contratti pubblici (cauzione definitiva, garanzia a copertura dei rischi di esecuzione e polizza decennale).

Prima di dare conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, fa presente che il testo iniziale del decreto-legge prevedeva, al comma 1, anche la proroga dei termini indicati ai commi 12 e 14, relativi alle attestazioni rilasciate e ai certificati di esecuzione dei lavori emessi fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (cioè, prima dell'emanazione del presente decreto, quindi fino all'8 giugno 2012).

A tale proroga si accompagnava la disposizione di cui dal comma 3 dell'articolo 1, che demandava ad apposito decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e trasporti (da adottarsi prima della scadenza della proroga), il compito di stabilire modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure pre-

viste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del nuovo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

Nel corso dell'esame al Senato i commi 12 e 14 sono stati espunti dalla disposizione di proroga recata dal comma 1 del presente decreto ed è stato interamente sostituito il testo del comma 3.

In luogo delle citate disposizioni il Senato ha introdotto, nel nuovo comma 3 (che riscrive i i commi 12 e 14, nonché inserisce ulteriori commi aggiuntivi all'articolo 357), un'articolata disciplina di dettaglio che, oltre a prevedere la proroga di ulteriori 180 giorni prevista al comma 1 del presente decreto, modifica le disposizioni dettate dai commi citati.

Al riguardo, ritiene utile fornire una rapida ricostruzione della normativa vigente, prima di proseguire l'analisi delle norme stabilite dal nuovo comma 3 del decreto-legge in esame.

In estrema sintesi, ricorda che l'articolo 357 disciplina il regime transitorio per l'applicazione delle nuove categorie di qualificazione introdotte, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, dall'Allegato A al regolamento medesimo.

Come sottolineato dall'AVCP « in base al principio *tempus regit actum*, ai contratti di qualificazione sottoscritti fino alla data dell'8 giugno 2011 si applica la disciplina regolamentare prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Di conseguenza, i contratti per variazioni minime, per verifica triennale, per integrazioni di categorie/classifiche e per rinnovo dell'attestazione, sono disciplinati dalle norme vigenti al momento della stipula del relativo contratto. Durante il periodo transitorio e, in alcuni casi (per le categorie « non variate »), anche oltre tale periodo, coesisteranno due tipologie di attestazioni di qualificazione entrambe utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare: le attestazioni rilasciate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e quelle emesse ai sensi del Regolamento ».

Diverso è il problema per le cosiddette categorie variate.

In base alla proroga recata dal presente decreto-legge, il 4 dicembre 2012 coinciderà con l'ultimo giorno di validità dei vecchi attestati SOA riportanti una o più qualificazioni nelle cosiddette categorie variare ovvero OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS 2. Per tali categorie variare, a decorrere dal 5 dicembre 2012 le imprese attestate dovranno ottenere dalle stazioni appaltanti, anche attraverso l'intervento della SOA di riferimento, la riemissione per intero dei certificati di esecuzione dei lavori.

Fa peraltro presente che, in merito alla proroga concessa dal testo iniziale del comma 1 del presente decreto-legge, la relazione illustrativa ha sottolineato che la misura adottata in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è volta a superare, mediante il prolungamento del periodo a loro disposizione, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nel rimettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti con riferimento alle vecchie categorie, rilasciati in vigenza della precedente normativa (la relazione segnala che il numero di casi è pari a circa 25.000).

Ai sensi della lettera *a*) del comma 3, il nuovo testo del comma 12 del Regolamento, come riscritto dal comma 3 in esame, chiarisce quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire la distinzione tra categorie non variate (per le quali le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 hanno validità fino alla naturale scadenza) e categorie variate. Per tali ultime categorie viene prevista la cessazione della relativa validità dal 546° giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento (cioè di fatto si ripropone la proroga di 180 giorni, cioè fino al 5 dicembre 2012, che era prima prevista dal comma 1 del testo iniziale del decreto-legge). Rispetto al testo vigente del comma 12 viene poi specificato, alla fine, che tale cessazione opera per le imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei

certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-*bis*, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.

Ai sensi della lettera *b*) del comma 3, nei casi in cui non si perviene alla riemissione, viene in soccorso la disciplina dettata dal comma 12-*ter*, in base al quale le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS8 rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie indicate dal medesimo comma, di fatto introducendo una sorta di tabella di corrispondenza fra le vecchie e le nuove categorie.

Il comma 12-*ter* prevede, altresì, che gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal 546° giorno dall'entrata in vigore del regolamento (cioè dal 5 dicembre 2012), si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5.

Ai sensi della lettera *c*) del comma 3, il nuovo testo del comma 14 riproduce la parte del testo vigente che disciplina la qualificazione nelle categorie OG10 e OS35, mentre la disciplina inerente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie variate, che nel testo vigente è contenuta nel comma 14, viene riscritta e spostata nel nuovo comma 14-*bis*.

Con riferimento alle categorie «variate» OS12, OS18, OS21, OS2, OS7 e OS8 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, viene prevista – innovando rispetto al testo vigente – l'utilizzabilità dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS12-A, OS18-A, OS21, OS2-A e OS7, in maniera analoga alla disposizione relativa alle attestazioni recata dal comma 12-*ter*.

In tale caso, diversamente da quanto accade al comma 12-*ter*, si prevede l'utilizzabilità anche per la categoria OG11 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, a condizione di attribuire

in via convenzionale l'importo delle lavorazioni eseguite – secondo le percentuali indicate dalla norma – alle categorie OS3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento).

In base all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la categoria OG 11 (Impianti tecnologici) riguarda la «fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS28 e OS30».

La parte del testo vigente del comma 14, che attualmente prevede la riemissione del certificato su richiesta dell'impresa interessata, viene sì trasposta nel nuovo comma 14-*bis*, ma limitatamente alle ipotesi (da ritenersi del tutto circoscritte) in cui l'impresa abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale introdotta dal nuovo sistema di qualificazione. Anche in questo caso la norma introduce una sorta di tabella di corrispondenza fra vecchie e nuove categorie, per la cui dettagliata esposizione rimando alla documentazione predisposta dagli uffici.

La parte finale del comma (ultimi due periodi) riproduce fedelmente quanto già previsto dal testo vigente del comma 14 con riferimento all'allegato B, prevedendo, in particolare, che la riemissione del certificato avvenga secondo l'allegato B.1.

Per il comma 3-*bis* del decreto in esame resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto), ai sensi dell'articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La lettera *d*) del comma 3 aggiunge un comma 21-*bis*, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del

2010, in base al quale, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, si prevede, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25 per cento al 50 per cento) nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall'articolo 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

Secondo quanto affermato dal Governo, la disposizione in esame « è volta a evitare che, a causa della crisi economica del settore, che ha visto notevolmente ridursi l'attività delle imprese, le stesse perdano la qualificazione già acquisita, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA ».

Detto questo sul piano del contenuto specifico del decreto-legge in esame, ritiene opportuno segnalare l'ampio consenso che ha caratterizzato l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, sia in Commissione lavori pubblici che in Assemblea.

Si tratta di un fatto politicamente importante che ha consentito di andare oltre gli obiettivi più ridotti perseguiti con il testo originario del decreto-legge.

Così, in primo luogo, si è scongiurato il rischio di una paralisi nel settore degli appalti, per la necessità per oltre 10 mila imprese di richiedere e conseguire nuovi certificati di esecuzione lavori, riferiti alle diverse categorie previste dal nuovo sistema di qualificazione delle imprese del settore (con inevitabile ingorgo degli uffici delle stazioni appaltanti « costrette » a rimettere circa 25 mila nuove certificazioni).

La semplice proroga dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni non avrebbe, tuttavia, risolto i problemi che hanno originato tale critica situazione.

È stata pertanto prevista al Senato la modifica del testo del decreto-legge originario per definire subito, senza fare rinvio a successivi provvedimenti ministeriali, soluzioni adeguate alle necessità di tutti gli operatori del settore.

Nel ribadire, quindi, il suo giudizio positivo sul testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, formula l'auspicio che

esso possa trovare altrettanta condivisione qui alla Camera, al fine di una sua rapida approvazione definitiva.

Conclude, quindi, invitando il rappresentante del Governo, anche in ragione della tecnicità delle disposizioni contenute nel decreto-legge ad esprimersi sulla bontà o meno delle stesse e, più in generale, della soluzione normativa individuata dal Senato nel corso dell'esame.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, dopo aver segnalato che le modifiche del Senato incidono su disposizioni di rango secondario, esprime perplessità sulle disposizioni di cui al nuovo comma 14 *bis* dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relativamente alla definizione in via convenzionale della validità delle vecchie attestazioni relative alla categoria OG11 con attribuzione di percentuali diverse in ordine alla utilizzabilità, per le relative sottocategorie, dei certificati di esecuzione dei lavori.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, accoglie le osservazioni del sottosegretario Improta. Esprime, peraltro, l'auspicio che il Governo, ove ritenesse opportuno – come sembra trasparire dalle considerazioni svolte dal sottosegretario Improta – approfondire la riflessione su alcune delle norme introdotte dal Senato, voglia fornire al più presto alla Commissione, anche in ragione della ristrettezza dei tempi di esame, gli elementi di conoscenza e di giudizio in suo possesso sull'applicazione di tali norme, ivi comprese le eventuali proposte di modifica delle stesse norme. Al riguardo, fa notare come occorra comunque definire la migliore soluzione normativa sotto il profilo della tutela delle imprese che operano nel settore, a partire da quelle piccole e medie che ne costituiscono l'ossatura, della semplificazione degli adempimenti e delle procedure a carico delle stazioni appaltanti, del rilancio di un settore fondamentale dell'economia italiana qual è quello degli appalti pubblici.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) esprime condivisione in ordine alle perplessità manifestate dal rappresentante del Governo, aggiungendo riserve anche sul ricorso ad una fonte normativa di rango primario per modificare una fonte normativa di rango secondario. Rileva, tuttavia, che prima di prendere in considerazione l'ipotesi di apportare modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sia indispensabile acquisire tutti gli elementi relativi alla concreta possibilità, in considerazione del termine di scadenza del decreto-legge in esame, di un'eventuale terza lettura da parte del Senato.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) condivide le perplessità manifestate dal sottosegretario Improta su alcune norme contenute nel provvedimento in esame, che rischiano, a suo avviso, di escludere o comunque di rendere più difficile l'accesso al mercato degli appalti di quelle imprese che, proprio nello spirito del nuovo quadro normativo, hanno fatto della specializzazione e della qualificazione professionale il loro carattere distintivo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, prendendo spunto dalle considerazioni del sottosegretario Improta in ordine al ricorso ad una fonte di rango primario per modificare una disposizione di rango secondario, ricorda che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012, i criteri per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate ai decreti legge risultano più restrittivi.

Raffaella MARIANI (PD), pur convenendo sul fatto che, sul piano tecnico-giuridico, le modifiche ad un decreto ministeriale non dovrebbero intervenire attraverso fonti di rango primario, rileva, tuttavia, che se non si fosse proceduto in tal senso, migliaia di imprese sarebbero rimaste fuori dal mercato degli appalti e migliaia di stazioni appaltanti sarebbero rimaste oberate da gravosi oneri burocratici per la riemissione delle certificazioni

necessarie per consentire alle imprese di transitare nel nuovo sistema di qualificazione.

Conviene, inoltre, su quanto affermato dal relatore circa la necessità che, alla luce delle modifiche introdotte dal Senato e, ancor più, delle perplessità espresse dal sottosegretario Improta, sia necessario svolgere, pur nella estrema ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, un approfondimento sulla portata e sugli effetti del testo in esame, al fine di verificare la sua idoneità a perseguire scopi general, e non particolari ed a sostenere il rilancio del settore degli appalti, attraverso una semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici a carico delle imprese.

Conclude, infine, stigmatizzando il comportamento del Governo che, da un lato, non sembra voler accogliere la richiesta ripetutamente avanzata dal partito Democratico di presentare in Parlamento un organico progetto di revisione della normativa sugli appalti pubblici e, dall'altro, continua ad emanare sempre nuovi e disorganici provvedimenti che incidono sul medesimo settore, privando tuttavia il Parlamento del diritto-dovere di svolgere con l'attenzione e la serietà che sarebbe necessaria tutti gli indispensabili approfondimenti istruttori.

Tommaso FOTI (PdL), pur condividendo molte delle osservazioni svolte dalla collega Mariani, ritiene che la Commissione debba valutare la possibilità di procedere ad una rapida approvazione del decreto-legge in esame, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione per la sua conversione in legge, salvo verificare nelle prossime settimane l'opportunità o la necessità di intervenire con altri provvedimenti sulla materia oggetto del medesimo decreto-legge per correggere eventuali errori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che, come già ricordato, il termine per la presentazione di emendamenti ed

articoli aggiuntivi è fissato alle ore 17 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 677 del 5 luglio 2012:

a pagina 125, seconda colonna, dopo l'undicesima riga, siano aggiunti i seguenti periodi:

« Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone alla Commissione di apportare correzioni meramente formali alle parti originarie del testo del decreto non modificate dagli emendamenti approvati in corso di seduta.

La Commissione consente »;

a pagina 126, prima colonna, alla venticinquesima riga, dopo la parola « solidaristico », siano inserite le seguenti « o sindacale »;

a pagina 126, prima colonna, alla ventottesima riga, deve leggersi « a scorte e beni mobili strumentali all'attività » in luogo di « a beni mobili »;

a pagina 126, seconda colonna, dopo la ventunesima riga, sia aggiunto il seguente periodo:

« *f-quater*) concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti. »;

a pagina 128, prima colonna, all'ultima riga, prima delle parole « è necessaria », siano inserite le seguenti « eccetto i prefabbricati, »;

a pagina 128, seconda colonna, alla dodicesima riga, prima delle parole « è necessaria » siano inserite le seguenti « eccetto i prefabbricati, »;

a pagina 132, prima colonna, alla ventitreesima riga, deve leggersi « si rivolgono » in luogo di « possono rivolgersi »;

a pagina 136, seconda colonna, alla quattordicesima riga, prima delle parole « Sono prorogati », siano inserite le seguenti « Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, »;

a pagina 136, seconda colonna, alla diciottesima riga, deve leggersi « in detti territori per effetto degli eventi sismici » in luogo di « nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1 ».

ALLEGATO

Decreto-legge 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341
Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: è istituito, aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno 2012,.

2. 500. Il relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: nei limiti.

2. 504. Il relatore.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. 501. Il relatore.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, può provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio

1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

2. 502. Il relatore.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: , al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13.

2. 503. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: è riconosciuta fino alla fine della

lettera, con le seguenti: è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013.

3. 501. Il relatore.

Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere le parole da: Alla concessione fino alla fine della lettera.

3. 502. Il relatore.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: riproposizione fino a: precedente volumetria con le seguenti: modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria.

3. 500. Il relatore.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: accertati aggiungere le seguenti: ai soli fini di cui al presente comma.

3. 503. Il relatore.

Al comma 10, premettere le seguenti parole: per quanto concerne le imprese di cui al comma 8.

3. 504. Il relatore.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: all'uopo individuate, con le seguenti: allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2.

4. 500. Il relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: bilancio statale con le seguenti: bilancio dello Stato.

4. 503. Il relatore.

Al comma 5-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. 501. Il relatore.

ART. 4-bis.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera CIPE di riparto, per l'anno 2012, del Fondo previsto dal citato articolo 32, comma, 1.

4-bis. 500. Il relatore.

ART. 5-bis.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-bis. 500. Il relatore.

ART. 7.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: valutati in con le seguenti: pari a.

7. 500. Il relatore.

ART. 7-bis.

Al comma 1, sostituire le parole da: pagamento dei crediti fino alla fine del comma, con le seguenti: pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.

7-bis. 500. Il relatore.

ART. 8.

Sopprimere il comma 1-bis.

8. 500. Il relatore.

Sopprimere il comma 3-bis.

8. 501. Il relatore.

Al comma 3-ter, aggiungere, infine, le parole: in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.

8. 502. Il relatore.

Sopprimere il comma 15-quinquies.

8. 503. Il relatore.

ART. 11.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2012.

11. 500. Il relatore.

ART. 11-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: una quota di 25 milioni di euro con le seguenti: una quota fino a 25 milioni di euro.

11-bis. 500. Il relatore.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: sono assegnati aggiungere le seguenti: , ai sensi del comma 3,.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: per le finalità di cui ai commi 1 e 2, con le seguenti: ai fini della successiva riassegnazione alla contabilità speciale di cui al comma 1.

12. 500. Il relatore.

ART. 12-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: sono esentate da imposta, con le seguenti: non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Com-

missione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

12-bis. 500. Il relatore.

ART. 16.

Al comma 2, dopo le parole: sul bilancio, aggiungere la seguente: autonomo.

16. 500. Il relatore.

ART. 17.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: 1,5 milioni di euro, aggiungere le seguenti: per l'anno 2012.

17. 500. Il relatore.

ART. 19.

Sostituire il comma 2-bis, con il seguente: I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad

alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria.

19. 500. Il relatore.

ART. 19-ter.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura per l'attuazione del presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica.

19-ter. 500. Il relatore.

ART. 20.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

20. 500. Il relatore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 34

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri 39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 39

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 42

ERRATA CORRIGE 41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul decreto-legge n. 83 del 2012, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese ». Fa presente che il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la

crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile. Rileva che le disposizioni sono finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea. In particolare, sottolinea che le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono in buona parte nell'ambito delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione.

Per quanto riguarda le disposizioni di diretto interesse della IX Commissione, segnala in particolare gli articoli da 14 a 22.

Passando ad una breve sintesi del contenuto degli articoli, fa presente che l'articolo 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle Autorità portuali, introducendo l'articolo 18-*bis* nella legge n. 84 del 1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale. Osserva che la relazione illustrativa allegata al provvedimento indica quale finalità della norma il completamento dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, in modo da dare impulso al processo di infrastrutturazione portuale. In particolare, il nuovo articolo 18-*bis*, al fine di potenziare l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali e il finanziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo alimentato su base annua con la destinazione dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui. Le risorse del fondo devono essere destinate alla realizzazione dei piani regolatori portuali, chiamati a definire l'ambito e l'assetto complessivo dei porti, nonché dei piani operativi triennali concernenti le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il fondo è ripartito tra le singole Autorità portuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, attribuendo a ciascuna Autorità portuale un importo pari all'ottanta per cento della quota corrispondente all'uno per cento del gettito da IVA e accise riscosso in quel porto e distribuendo il restante venti per cento del fondo complessivo tra le Autorità portuali con finalità perequative, tenendo anche conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali. Inoltre, la disposizione consente alle Autorità portuali di fare ricorso a forme di compartecipazione

del capitale privato, utilizzando la tecnica della finanza di progetto di cui all'articolo 153 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Infine, il comma 2 dell'articolo 14 prevede che all'onere derivante dal nuovo articolo 18-*bis* della legge n. 84 del 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, all'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre per la realizzazione di investimenti infrastrutturali. Al riguardo osserva che la disposizione in esame riprende parte dei contenuti del testo unificato di riforma della legislazione portuale italiana attualmente all'esame della 8^a Commissione del Senato. Ciò posto, considerata l'urgenza di giungere non solo alla riforma dei porti, ma anche a quella degli interporti, ritiene opportuno valutare la possibilità di inserire nel decreto-legge in oggetto, la riforma degli interporti approvata a larghissima maggioranza alla Camera dei deputati, il 12 aprile scorso e attualmente all'esame del Senato.

L'articolo 15 include tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in mancanza dell'avvio delle relative procedure di gara, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine della riassegnazione ad altri progetti infrastrutturali nel medesimo settore. La finalità della disposizione, in base alla relazione illustrativa, è quella di destinare ulteriori risorse agli interventi infrastrutturali nel settore portuale.

L'articolo 16 dispone finanziamenti per la continuità e la riorganizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto. In particolare, il comma 1 dell'articolo 16, al fine di garantire anche per l'anno 2012, la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di

Como, attribuisce alla Gestione governativa navigazione laghi risorse per 6 milioni di euro, che dovranno essere destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei predetti servizi pubblici. FA presente che la relazione illustrativa ricorda che esiste una Convenzione italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, in base alla quale deve essere garantito il trasporto pubblico nel bacino svizzero del Lago Maggiore. La relazione tecnica ricorda invece che il disavanzo di gestione generato dalla citata gestione governativa previsto per l'anno 2012 ammonta appunto a 6 milioni di euro. Il comma 2 dell'articolo 16 dispone inoltre la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Fréjus mediante un finanziamento, per l'anno 2012, di 4,5 milioni di euro. Si tratta di un contributo statale da erogarsi alla società Trenitalia S.p.A. che assicura attualmente il servizio in base ad un Accordo di Programma con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Ambiente, stipulato negli anni 2004-2006 e successivamente prorogato fino al 2011, e che rientra nell'ambito della sperimentazione di modalità più sicure di trasporto combinato strada-rotaia tra Italia e Francia, risalente al vertice governativo italo-francese di Torino del 19 gennaio 2001, successivo all'incidente verificatosi nel tunnel del Monte Bianco nel 1999. Il comma 3, al fine di garantire l'esercizio delle funivia Savona-San Giuseppe, autorizza altresì, per l'anno 2012, la spesa di 5 milioni di euro per il contributo dovuto per la concessione alla società Funivie S.p.A. Il comma 4 interviene per facilitare il trasferimento, rispettivamente alle regioni Calabria e Puglia, della proprietà sociale delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., attualmente del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In particolare, sia per attivare le procedure per il trasferimento, che per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, viene autorizzata la spesa complessiva di

40 milioni di euro, a condizione che entro sessanta giorni siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento. Segnala che la norma appare formulata in modo non chiaro relativamente al termine entro il quale dovranno essere sottoscritti gli accordi con le regioni citate, prevedendosi, nello stesso comma 4, sia il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sia il termine del 31 dicembre 2012. Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. I commi da 5 a 10 intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, elaborati dal Commissario *ad acta* nominato ai sensi della legislazione vigente, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania. Il comma 6, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al Commissario *ad acta*, nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture. Ai fini della stipula e della successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di rientro da parte dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e del Presidente della Regione, il comma 8 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta. Il comma 9 reca il meccanismo per la copertura finanziaria dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro. In parti-

colare si prevede che la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013 si prevede, invece, un meccanismo di copertura che consente di destinare al finanziamento del sistema di trasporto regionale su ferro l'eventuale incremento dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF introdotta per porre rimedio alla situazione di disavanzo sanitario della regione Campania.

L'articolo 17 proroga, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. La relazione governativa evidenzia che la proroga si rende necessaria per evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, attesa anche la pendenza di una causa pregiudiziale a seguito di un rinvio da parte di un giudice italiano avente ad oggetto l'interpretazione della disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici non di linea.

L'articolo 18 vincola le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, ad utilizzare la rete internet per assolvere all'obbligo di pubblicità di dati, specificamente indicati, relativi all'erogazione di vantaggi economici, ad esclusione di quelli che costituiscono pagamenti obbligatori per rapporti di lavoro dipendente e connessi trattamenti previdenziali e contributivi. Le disposizioni in esame introducono così obblighi ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si limita a prevedere un obbligo di pubblicità dei criteri e delle modalità seguiti ai fini dell'emanazione di atti attributivi di vantaggi economici. I soggetti indicati, nonché le regioni ad autonomia speciale secondo

le previsioni dei rispettivi statuti, devono conformarsi a tale prescrizione entro il 31 dicembre 2012. Dal 1° gennaio 2013, l'efficacia dei titoli che attribuiscono vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro nell'anno solare è subordinata alla pubblicazione dei relativi dati sulla rete internet, la cui mancanza, incompletezza o ritardo è azionabile ai fini del risarcimento del danno. La norma rinvia ad un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, l'individuazione delle modalità di attuazione della normativa introdotta dall'articolo in esame, nonché le disposizioni di coordinamento tra di essa e quella già vigente. Infine, si stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni illustrate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alle attività previste si faccia fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 19 istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale, che, ai sensi del comma 1, è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei Ministri dell'economia e finanze, per la pubblica amministrazione e semplificazione, dello sviluppo economico e della istruzione, università e ricerca. Il comma 2, primo periodo, indica espressamente taluni principi cui l'Agenzia dovrà attenersi ossia l'autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, la trasparenza e l'economicità. Il secondo periodo del medesimo comma, invece, rimanda ai dettami di carattere generale per tutte le agenzie governative recati dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 20 del decreto-legge delinea le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale. Il comma 2 dell'articolo attribuisce all'Agenzia le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall'Agenzia per la

diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono invece fatte salve le funzioni dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) relative all'innovazione nel campo delle istituzioni scolastiche. Il comma 3 elenca in maniera particolareggiata le funzioni spettanti all'Agenzia per l'Italia digitale. Si tratta di funzioni di carattere generale che hanno solo in parte analogia con quelle svolte finora dagli organismi soppressi. Tra queste ricorda la promozione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN). Due importanti funzioni di carattere operativo esercitate da DigitPA sono trasferite alla Consip SpA. La prima funzione trasferita consiste nella formulazione di pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici e del monitoraggio dell'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti. La seconda funzione trasferita alla Consip si riferisce a quelle affidate a DigitPA, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 177 del 2009. In realtà, si tratta di diverse funzioni tra cui la più rilevante riguarda la realizzazione, diretta o attraverso soggetti terzi, e la gestione di specifici progetti di innovazione digitale. Al riguardo, osserva che tali funzioni, per alcuni aspetti, sembrano sovrapporsi a quelle poste in capo alla nuova Agenzia dal comma precedente e, per altri aspetti, appaiono estranee a quelle istituzionali della Consip che attengono alla razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In proposito, giudica quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo.

L'articolo 21 individua quali organi dell'Agenzia il direttore generale, il comitato di indirizzo e il collegio dei revisori dei conti e dispone che, entro 45 giorni dalla nomina del direttore generale, debba essere adottato lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato. Lo statuto dovrà disciplinare le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di nomina del collegio dei revisori e dovrà conformarsi ai principi e criteri direttivi previsti in generale per le agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili con il decreto-legge in oggetto.

L'articolo 22, oltre a norme di carattere finale e transitorie, reca alcune disposizioni relative al personale necessarie a disciplinare la fase di passaggio al nuovo regime. Innanzitutto, il comma 1, dispone la soppressione, con decorrenza immediata, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. I commi seguenti disciplinano quindi la fase transitoria fino alla costituzione della nuova agenzia. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, pur di fatto svuotato completamente delle sue funzioni che sono trasferite alla nuova Agenzia, non viene, invece, soppresso direttamente dal decreto in esame, che, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale, riconosciuta alla Presidenza del Consiglio dal decreto legislativo n. 303 del 1999, ne demanda la riorganizzazione ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio. Al riguardo, osserva che alla soppressione degli organi succitati non corrisponde una contestuale soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano tali organi che rimarrebbero vigenti senza produrre nessun effetto. In proposito ritiene quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo. Ai sensi del successivo comma 3, il personale di ruolo delle amministrazioni

sopresse è trasferito all'Agenzia digitale, così come le risorse finanziarie e strumentali, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Al personale della nuova Agenzia, ai sensi del comma 6 si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, nelle more dell'eventuale definizione di un diverso comparto di contrattazione. Il comma 6 fissa in 150 unità il limite massimo della dotazione organica della nuova Agenzia. L'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, è stabilita, nel limite sopra indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con gli altri ministri vigilanti, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia. Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, disponendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e prevedendo che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Infine, il comma 9 prevede che la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia sia assicurata dall'Avvocatura dello Stato.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dal rappresentante del Governo e degli esiti della discussione.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), nel condividere le osservazioni del relatore, segnala l'opportunità che nel parere venga data un'indicazione di semplificazione con riguardo agli organismi istituzionali deputati alla vigilanza dell'Agenzia, attualmente definiti nel Presidente del Consiglio o in un Ministro da lui delegato, nonché nei Ministri dell'economia e finanze, per la pubblica amministrazione e semplifica-

zione, dello sviluppo economico e della istruzione, università e ricerca.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 luglio 2012.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, fa presente che il testo unificato è stato elaborato inserendo nella proposta di legge

n. 5093 Palmieri – opportunamente modificata per tenere conto dei rilievi formulati dal relatore e dal Governo nel corso dell'esame preliminare – gran parte delle disposizioni della proposta di legge n. 4891 Gentiloni, cercando di coordinare i testi delle due proposte di legge ed eliminando diverse sovrapposizioni. In particolare, per quanto riguarda la proposta n. 4891 Gentiloni rileva che sono state inserite nel testo unificato: la disciplina concernente la legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali; le disposizioni in favore delle famiglie a basso reddito, al fine di incentivare l'utilizzo della rete e il rinnovo delle dotazioni informatiche; le disposizioni in materia di programmi di alfabetizzazione informatica; la disciplina concernente lo sviluppo delle infrastrutture; le disposizioni in materia di adozione del software libero da parte delle pubbliche amministrazioni e di sostituzione integrale dei servizi di sportello prestati dalle medesime amministrazioni con servizi digitali.

Fa presente che le disposizioni in materia di sanità digitale, di agevolazione ai giovani imprenditori e di sicurezza dei dati, invece, sono state assorbite dalle analoghe disposizioni della proposta di legge n. 5093 Palmieri, che trattano tali materie più diffusamente. Sottolinea che dalla proposta di legge n. 5093 Palmieri sono state ovviamente espunte tutte le disposizioni che si sovrapponevano a quelle del testo Gentiloni, confluite nel testo unificato nonché quelle che configuravano con la più recente evoluzione della normativa vigente in materia. Inoltre, rileva che si è provveduto allo slittamento di un anno di tutte le disposizioni confluite nel testo unificato, in modo da tenere conto del tempo trascorso dal momento della presentazione delle due proposte di legge. Infine, evidenzia che è stata indicata una nuova copertura finanziaria, a valere sulle risorse stanziare per l'Agenda digitale, quantificando gli oneri in coerenza con le risorse allocate e con il relativo profilo temporale.

Segnala infine che il Comitato ristretto non ha ritenuto opportuno inserire nel

testo unificato la disposizione – contenuta all'articolo 5 della proposta di legge n. 4891 Gentiloni e all'articolo 22 della proposta di legge n. 5093 Palmieri – che prevede una riduzione dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto per il commercio elettronico, a causa dei profili problematici che tale disposizione presenta rispetto alla disciplina recata dalla direttiva 2006/112/CE. Ritiene, tuttavia, che tale questione debba essere affrontata, con l'ausilio del Governo, nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Carlo MONAI (IdV) ribadisce le proprie perplessità sul largo utilizzo di termini in lingua inglese all'interno del testo unificato, che potrebbero renderne difficile la comprensione da parte dei cittadini che non hanno familiarità con tale lingua. In ordine alla previsione di una legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, nel condividere l'esigenza di sensibilizzazione di Governo e Parlamento su temi di grande rilievo per il Paese come quello oggetto del provvedimento all'esame, osserva che questa potrebbe costituire un appesantimento burocratico, con il rischio che non si riescano a rispettare i tempi previsti e si generino gravi ritardi nell'approvazione, come già verificatosi in precedenti esperienze similari, come ad esempio la legge comunitaria.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, nel concordare con le osservazioni del collega Monai, ritenendo che l'obiettivo principale del provvedimento debba essere quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica un argomento di fondamentale rilievo per la crescita e lo sviluppo del Paese, giudica opportuno che, durante l'esame del provvedimento, venga fatta una attenta riflessione riguardo ai temi della semplificazione e dello snellimento burocratico.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato come testo base.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendoci obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 16 luglio, alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 4 luglio 2012, pagina 235, seconda colonna, alla tredicesima riga, sostituire le parole « la possibilità di installare », con le seguenti: « l'installazione facoltativa ».

ALLEGATO

**Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali
(C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri).****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE****Disposizioni per l'Agenda digitale**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « abilitatori *startup* »: soggetti, residenti o soggetti a tassazione in Italia, che promuovono o supportano le *startup* innovative, attraverso investimenti, l'incubazione, la fornitura di servizi specifici, la formazione, la consulenza strategica, contabile, legale, commerciale, il *marketing*, l'*advisory*, il *coaching* e altro; comprende persone fisiche o giuridiche quali incubatori, *business angel*, fondi comuni di investimento, gestori di fondi e *e-investment company*, scuole d'impresa, consulenti, servizi professionali, *advisor*, mentori, *coacher*;

b) « *business angel* »: persona fisica o giuridica che investe parte del proprio capitale in *startup* innovative durante la fase di *early stage capital*;

c) « capitale di espansione »: finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o no avere un pareggio di bilancio o produrre utili, allo scopo di aumentare la capacità produttiva,

favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;

d) « capitale di rischio »: finanziamento *equity* e quasi-*equity* a imprese nelle fasi di *early stage capital* e di capitale di espansione;

e) « *cloud computing* »: un insieme di tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare o elaborare dati utilizzando risorse *hardware* e *software* direttamente distribuite e visualizzate in rete;

f) « *early stage capital* »: capitale per le fasi iniziali di un'impresa; comprende il *micro-seed capital*, il *seed capital* e lo *startup capital*;

g) « fondo di fondi »: investitore strutturato, la cui attività principale consiste nell'assunzione di quote di altri fondi o *investment company* nelle fasi di *micro-seed capital*, *seed capital*, *startup capital* e *venture capital*, affidando ai relativi gestori una dotazione finanziaria per la sottoscrizione di investimenti in *startup*;

h) « incubatore »: particolare abilitatore di *startup* dedito a favorire la fase di nascita di nuove *startup* innovative attraverso la selezione di idee, progetti e team di fondatori; fornisce loro formazione, supporto operativo, sede e attrezzature di lavoro; sostiene i neo imprenditori nella fase di nascita della nuova società, affiancando loro mentori o consulenti specializzati. Può sostenere lo sviluppo della *startup* favorendo la costituzione di relazioni industriali strategiche oppure segnalandole

a investitori, *investment company* e fondi a esso collegati o no. Può investire direttamente nelle *startup* incubate;

i) « *investment company* »: società che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni in *startup* innovative tramite investimenti di *micro-seed capital*, *seed capital*, *startup capital* o *venture capital* e che operano in linea con standard internazionali, in osservanza della regolamentazione europea in materia, o che hanno adottato il codice interno di comportamento promosso dalle associazioni di categoria di riferimento;

l) « *micro-seed capital* »: attività di investimento in capitale di rischio generalmente erogato nella fase di costituzione della *startup* innovativa o in cui sono elaborati i primi prototipi di prodotto o di servizio ovvero in fase di prima ideazione dell'iniziativa imprenditoriale, a supporto dell'incubazione, per fornire alla *startup* una dotazione di capitale minima atta a sostenere le spese iniziali fino alla realizzazione della prima versione del proprio prodotto o servizio. Il capitale può essere erogato da incubatori, da *investment company*, da *business angel* o da fondi di *venture capital*;

m) « *open data* »: tipologie di dati liberamente accessibili a tutti senza restrizioni;

n) « *startup* »: impresa ad alto potenziale di crescita, con meno di cinque anni di vita, caratterizzata da una forte propensione alla ricerca, allo sviluppo e alla disintermediazione di settori economici tradizionali, all'introduzione di nuovi modelli industriali, di *business* e commerciali o i cui piani di sviluppo vertano sull'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o di servizio, operanti in settori ad alti tassi di crescita, spesso caratterizzati nella fase iniziale da investimenti in conto capitale, come la tecnologia, i servizi digitali, le telecomunicazioni, le apparecchiature sanitarie, i nuovi materiali, l'automazione, l'energia e le fonti rinnovabili, la logistica avanzata e i servizi finanziari;

o) « *venture capital* »: attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata al finanziamento dell'avvio di progetti imprenditoriali ad elevato potenziale di crescita; comprende l'*early stage capital* e il capitale di espansione;

p) « *nucleo familiare* » i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

ART. 2.

(Legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali).

1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.

2. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 contiene:

a) disposizioni per rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali e per promuovere in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;

b) una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di cui al comma 2, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono esercitare le proprie competenze negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla legge annuale di cui al comma 2;

e) norme modificative di disposizioni contenute in leggi previgenti che disciplinano l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e con esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge annuale di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi dell'Unione europea in materia di servizi della società dell'informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, di interoperabilità e *standard*, di sicurezza delle reti, di rete internet ultraveloce, di ricerca ed innovazione, nonché di alfabetizzazione tecnologica;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, con l'indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito.

5. Ai fini della presente legge per pubblica amministrazione si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE

ART. 3.

(Agevolazioni per lo sviluppo delle infrastrutture).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 2, secondo periodo, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, i comuni e le province non applicano, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993. Sono altresì esonerati dai predetti oneri i tratti di reti metalliche che sono conferiti o comunque interessati da progetti, da piani o da altre operazioni comunque denominate che ne prevedono la dismissione e la sostituzione con nuove infrastrutture in fibra ottica.

2. I comuni istituiscono il catasto delle infrastrutture civili in fibra ottica esistenti. A tal fine i titolari di dette infrastrutture ovvero i loro concessionari, entro il 30 giugno 2012, presentano ai comuni, su supporto informatico, la documentazione cartografica con l'indicazione dell'ubicazione e del dimensionamento delle infrastrutture gestite. In occasione di interventi di realizzazione o di posa di nuove infrastrutture civili, la documentazione a tal fine depositata presso i comuni è corredata degli elaborati necessari all'aggiornamento del catasto, a cui il comune provvede con sollecitudine.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di connessioni alla rete internet).

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«3-*ter*. Nel caso di installazione di impianti con tecnologia WiFi o Hiperlan operanti nello spettro di frequenze libere, con potenza alla singola antenna uguale o inferiore a 3 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al comma 3, è sufficiente trasmettere una comunicazione in carta semplice all'agenzia provinciale o regionale per la protezione dell'ambiente».

ART. 5.

(Contributo in favore delle famiglie ai fini della connessione alla rete internet e della rottamazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche).

1. Ai nuclei familiari il cui reddito complessivo risulta inferiore a 20.000 euro, e dei quali faccia parte un mino-

renne che ha compiuto il quattordicesimo anno di età, è concesso, per l'anno 2013:

a) un contributo di 100 euro per l'acquisto di un computer fisso, di un computer portatile o di un tablet di nuova generazione, a condizione che si proceda alla contestuale rottamazione del vecchio apparato in dotazione;

b) un contributo di 50 euro per l'acquisto di una chiavetta per la connessione alla rete Internet.

2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e non è cumulabile con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle disposizioni vigenti.

3. Per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche stranieri, dotati di esperienza tecnologica e informatica tale da assicurare, per le specificità del servizio richiesto, una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente già in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei contributi e le relative modalità attuative.

4. I fondi necessari per l'erogazione del contributo sono trasferiti all'organismo di cui al comma 3 in relazione all'effettiva erogazione dello stesso contributo.

5. In caso di assenza di uno o più requisiti per l'erogazione del contributo, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di mancato rispetto di quanto previsto dal comma 3, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti responsabili delle operazioni di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

6. Le modalità per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministra-

zione e la semplificazione da emanare entro il 30 settembre 2012. Il decreto stabilisce in particolare, i termini, le condizioni e le modalità di accesso al contributo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 32, e di effettuazione della rottamazione di cui alla lettera *a*) del comma 1, nonché i requisiti tecnici minimi delle apparecchiature di nuova generazione oggetto del contributo e gli accessori eventualmente compresi.

ART. 6.

(Programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi media audiovisivi e radiofonici).

1. Al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi, destinati anche ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche.

2. In attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla loro realizzazione.

3. I percorsi formativi di cui al comma 2 sono svolti senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del comma 1 e coordinano la

propria attività con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della realizzazione, sul territorio di competenza, dei percorsi formativi di cui al comma 2.

5. Il servizio pubblico generale radio-televisivo garantisce, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera *b*), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la predisposizione di un'offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica, nonché a una corretta educazione ai nuovi media audiovisivi.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio regolamento, l'ambito soggettivo, nonché i criteri e le modalità di estensione dell'applicazione della disposizione del comma 5 del presente articolo ad altri fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Campagna istituzionale per la promozione delle potenzialità dell'economia digitale).

1. Nell'ambito del piano di comunicazione di cui all'articolo 12 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri prevede ogni anno almeno una campagna di comunicazione istituzionale per la promozione delle potenzialità dell'economia digitale.

ART. 8.

(Campagne informative).

1. Al fine di utilizzare la rete *internet* quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, le campagne informative di cui all'articolo 26, comma

3-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle disponibilità di bilancio, hanno come oggetto principale l'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti mediante gli strumenti telematici digitali.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE *STARTUP* INNOVATIVE

ART. 9.

(Identificazione delle startup innovative e degli abilitatori startup operanti in Italia).

1. Si considerano *startup* innovative, non in via esclusiva, le imprese, residenti o soggette a tassazione in Italia, che hanno beneficiato di investimenti, premi, borse o altre forme di supporto operativo alla loro attività di avvio ed espansione, erogati da abilitatori *startup*, o che possono comunque dimostrare l'interesse o la capacità di soddisfare i requisiti atti ad ottenere tali benefici da parte degli abilitatori *startup*.

2. L'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si applica anche alle *startup* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.

4. I requisiti e le procedure necessarie all'identificazione degli abilitatori *startup* sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti interessate, entro il 31 dicembre 2012.

ART. 10.

(Fondo per l'Italia per le startup innovative).

1. Al fine di promuovere il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per l'Italia, destinato all'assunzione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso e *inve-*

stment company, di seguito denominati «soggetti beneficiari», operanti nelle fasi di *venture capital*, *early stage capital* e capitale di espansione.

2. Per il primo triennio il Fondo per l'Italia ha una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2013, di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015. Per gli anni successivi al 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Almeno il 10 per cento della dotazione annuale è riservato a investimenti da parte di fondi di *micro-seed* autonomi o gestiti da incubatori privati. La partecipazione al Fondo per l'Italia è aperta a soggetti privati o pubblici che intendono investire secondo le modalità stabilite dal regolamento del medesimo Fondo.

3. Il capitale pubblico erogato ai soggetti beneficiari mediante il Fondo per l'Italia, di cui al comma 1, non deve essere superiore al 50 per cento del totale del capitale proprio dei soggetti beneficiari nel caso di fondi che operano prevalentemente nel *venture capital*, *early stage capital* e capitale di espansione, e al 75 per cento nel caso di fondi per incubatori privati o fondi di *micro-seed*.

4. Il capitale pubblico erogato beneficia di una quota della remunerazione prodotta dai soggetti beneficiari secondo i criteri stabiliti nel regolamento del Fondo per l'Italia.

5. In caso di andamento finanziario positivo di uno dei fondi del Fondo per l'Italia la distribuzione dei profitti è asimmetrica. La remunerazione delle risorse pubbliche è sospesa oltre una soglia massima di redditività. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la soglia massima di redditività e i criteri per la determinazione della quota di cui al comma 4.

6. In caso di andamento finanziario negativo dei fondi del Fondo per l'Italia le eventuali perdite sono ripartite in proporzioni eguali tra il capitale pubblico e i sottoscrittori privati.

7. L'attività del Fondo per l'Italia è pubblicata nel sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 11.

(Criteri per la selezione del soggetto gestore del Fondo per l'Italia).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione del bando di gara ai fini dell'individuazione del soggetto incaricato della gestione del Fondo per l'Italia.

2. Il soggetto gestore selezionato attraverso la gara di cui al comma 1 seleziona e individua i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le caratteristiche dei soggetti destinatari del bando di cui al comma 1 nonché i criteri di selezione e di individuazione dei soggetti beneficiari.

ART. 12.

(Soggetti beneficiari del Fondo per l'Italia).

1. I soggetti beneficiari del Fondo per l'Italia assumono le decisioni di intervento e disinvestimento in totale autonomia operativa e decisionale, fatti salvi i vincoli stabiliti dai commi 2 e 3.

2. I soggetti beneficiari investono almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (*micro-seed capital* e *seed capital*), di costituzione o avvio dell'attività (*startup capital*), di sviluppo del prodotto (capitale di espansione).

3. Le società destinatarie devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere la propria sede operativa in Italia;

b) le relative quote o azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;

c) essere società esercenti attività di impresa da non più di cinque anni;

d) avere un fatturato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del soggetto beneficiario, non superiore a 50 milioni di euro;

e) non essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o su un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori.

ART. 13.

(Estensione della deduzione sul reddito di capitale per le startup innovative).

1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle *startup* innovative, la deduzione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica anche alle *startup* innovative in contabilità semplificata o costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-*bis* del codice civile. L'importo ammesso a deduzione è incrementato di ulteriori 3 punti percentuali a copertura del maggior rischio di capitale sostenuto dagli investitori.

ART. 14.

(Supporto al processo di internazionalizzazione delle startup innovative).

1. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono incluse anche le *startup* innovative operanti in Italia. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le *startup* innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia inoltre favorisce l'incontro delle *startup* innovative con inve-

stitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

2. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 15.

(Remunerazione del lavoro con quote della società).

1. Quando una *startup* innovativa remunera una prestazione d'opera professionale o lavorativa, in tutto o in parte, con quote della società per azioni o in accomandita per azioni, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, le quote trasferite sono esentate da ogni onere fiscale e non concorrono a contribuire al monte dei compensi su cui effettuare calcoli contributivi previdenziali.

ART. 16.

(Aree a condizioni agevolate per startup innovative).

1. Al fine di istituire nel territorio nazionale aree che garantiscono condizioni agevolate per le *startup* innovative sono selezionati i comuni all'interno dei quali sono applicate alle *startup* innovative condizioni fiscali e contributive analoghe a quelle previste nelle zone franche urbane di cui all'articolo 1, commi 340, 341 e 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dello sviluppo economico individua i comuni di cui al comma 1 tra i capoluoghi di provincia:

a) con un ecosistema ad elevato tasso di sviluppo;

b) con adeguate infrastrutture direzionali e residenziali a costi competitivi;

c) con collegamenti terrestri nazionali ad alta velocità;

d) vicini ad aeroporti internazionali;

e) dotati di grandi imprese, di università e di centri di ricerca.

3. I limiti di esenzione fiscale per le *startup* innovative insediate nelle aree di cui al comma 2 sono fissati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. I limiti di esonero dal versamento degli oneri contributivi per le *startup* innovative insediate nelle aree di cui al comma 2 sono fissati annualmente, per il ciclo temporale successivo alla costituzione o all'insediamento delle *startup* innovative, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 17.

(Finanziamenti per incubatori e sostegni all'ecosistema delle startup innovative).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo per il finanziamento dei costi di costituzione e di avviamento di incubatori privati e di soggetti che operino in azioni di comunicazione, promozione e formazione di nuova imprenditorialità.

2. Le voci di spesa sono finanziabili a tasso agevolato e non includono la dotazione patrimoniale per il finanziamento delle *startup* incubate.

3. Il massimale di finanziamento è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, scaglionandolo sulla base delle tipologie di *startup* a cui si rivolgono l'incubatore e gli altri soggetti indicati al comma 1.

CAPO IV

MISURE FISCALI E DI SEMPLIFICAZIONE A SOSTEGNO DELLE *STARTUP* INNOVATIVE

ART. 18.

(Semplificazione delle procedure per l'avvio di una startup innovativa).

1. La costituzione di una *startup* innovativa avviene attraverso lo sportello unico per le attività produttive, nei comuni ove

esso è istituito, o attraverso la comunicazione elettronica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata « camera di commercio ».

2. Per le *startup* di cui al comma 1 le camere di commercio istituiscono una sezione specifica nel registro delle imprese.

3. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza pubblica, le *startup* di cui al comma 1, rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09, relative all'edizione di giochi per *computer*, alla produzione di software non connesso all'edizione e alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, possono essere stabilite in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d'uso del fabbricato.

4. I benefici previsti dal comma 3 si applicano fino al compimento del sesto anno di vita della *startup*.

ART. 19.

(Riduzione degli oneri previdenziali e sostegno pubblico).

1. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, le nuove *startup* innovative con fatturato annuo inferiore a 1 milione di euro sono esentate, nei limiti e con le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 36, comma 1, dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali per il primo anno di attività.

2. Gli enti pubblici possono mettere gratuitamente a disposizione delle nuove *startup* innovative immobili per un periodo non superiore a dieci anni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

ART. 20.

(Incentivi fiscali all'apprendistato nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nel settore delle tecnologie del-

l'informazione e della comunicazione, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2016, è riconosciuto alle *startup* rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09 uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 73, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 21.

(Detassazione dei ricavi del commercio elettronico internazionale delle micro e piccole imprese).

1. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2013-2015, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;

b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;

c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le

misure necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

3. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2013.

ART. 22.

(Semplificazione della normativa relativa al commercio elettronico diretto).

1. Dopo l'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 74-*sexies*. – *(Prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati).*

– 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.

2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.

3. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta ».

ART. 23.

(Misure di sostegno fiscale alle aziende video ludiche italiane: credito d'imposta e detrazione degli utili reinvestiti).

1. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e digitalizzazione del settore del *software* video ludico e allo scopo di incentivarne lo sviluppo e di favorirne gli investimenti, per l'anno 2013 e per i due esercizi successivi, alle imprese di produzione di *software* video ludico è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione

delle opere video ludiche realizzate nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 2.500.000 euro.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 alle imprese di distribuzione del settore del *software* video ludico, per l'anno 2013 e per i due esercizi successivi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere realizzate nel territorio italiano ed espresse in lingua originale italiana quale prima lingua, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

3. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore del *software* video ludico, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2012, 2013 e 2014, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere video ludiche realizzate nel territorio italiano. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2012 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dell'esercizio accantonati dalle imprese di sviluppo di *software* video ludico, in regime di contabilità ordinaria, e investiti negli esercizi successivi nella produzione di opere video ludiche. L'agevolazione prevista dal presente comma non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 con riguardo alla medesima opera video ludica.

6. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di *venture capital* e dedicati alle imprese del settore video ludico ad alto contenuto tecnologico, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 500.000 euro.

7. È riconosciuto, per gli anni 2013 e 2014, un credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca dedicati al settore del *software* video ludico delle università o degli enti pubblici di ricerca. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

ART. 24.

(Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno).

1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento dei

costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 10.000.000 di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DELL'INCLUSIONE DIGITALE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE CATEGORIE DEBOLI E SVANTAGGIATE

ART. 25.

(Obblighi e responsabilità).

1. La tematica dell'accessibilità dei sistemi informatici, ai sensi dell'articolo 3

della Costituzione, è principio fondamentale per la definizione del programma triennale per la digitalizzazione, nonché di qualsiasi attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione del settore delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e, in particolare, dell'innovazione e dell'Agenda digitale nazionale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa consultazione con le associazioni delle persone disabili e con le associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e di produttori di *hardware* e di software, sono definite:

a) le iniziative di inclusione digitale per le persone disabili nonché per le categorie deboli e svantaggiate;

b) le modalità di monitoraggio dell'accessibilità informatica in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, anche avvalendosi del portale per le segnalazioni del cittadino *accessibile.gov.it* della Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8/2009 del 26 novembre 2009;

c) le competenze di un gruppo di lavoro permanente sulle tematiche dell'accessibilità informatica, formato da rappresentanti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per la coesione territoriale, nonché dai rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e dei produttori di *hardware* e di *software*.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, adeguano i propri servizi telematici ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto di

cui al comma 2 del presente articolo entro novanta giorni dalla formale segnalazione da parte di privati cittadini o del portale della Presidenza dei Consiglio dei ministri *accessibile.gov.it*.

4. L'inosservanza di quanto previsto dal comma 3:

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è oggetto di riduzione di fondi per le attività di informatica e di comunicazione dell'amministrazione nella misura del 5 per cento dei medesimi fondi;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 26.

(Modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: « partecipazione » sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione »;

b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 »;

c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I documenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, appli-

cando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 »;

d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: « siano » è inserita la seguente: « accessibili, »;

e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: « per via telematica » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, »;

f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: « conformità » sono inserite le seguenti: « ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ».

2. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili ».

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 27.

(Accessibilità dei testi scolastici).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il materiale di cui al comma 2 del presente articolo, oltre che agli obblighi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, è sottoposto all'obbligo di deposito della versione

digitale accessibile ai sensi del decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.136 del 12 giugno 2008. Tale versione è resa disponibile per l'acquisto dagli editori ad un prezzo inferiore rispetto a quello della versione cartacea ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 28.

(Adozione del software libero e accesso personalizzato ai servizi in modalità digitale).

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'utilizzo, nelle proprie attività istituzionali, di soluzioni basate sul software libero, anche al fine di contenere e di razionalizzare la spesa pubblica e di favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e su formati aperti di generale accettazione. Le istituzioni pubbliche forniscono le proprie informazioni e i dati contenuti nelle proprie banche dati, nonché ogni altra informazione disponibile in modalità aperta e accessibile a tutti i cittadini.

3. Lo Stato promuove l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, il Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione individua, allo scopo di assicurare l'economicità, l'efficienza e l'armonizzazione degli interventi, soluzioni applicative standard, replicabili ed utilizzabili da parte di ogni pubblica amministrazione.

4. Le pubbliche amministrazioni, nelle procedure ad evidenza pubblica, promuovono l'utilizzo di software libero e di formati aperti. A tal fine, i relativi bandi

di gara possono prevedere l'assegnazione di punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano queste soluzioni.

5. Entro il 31 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni rendono disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale. Tale accesso, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile, è integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Un piano di integrale sostituzione dei servizi di sportello con servizi digitali è predisposto per il 2014 per aree territoriali dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

ART. 29.

(Sicurezza della riservatezza dei dati nella pubblica amministrazione).

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei cittadini, come previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la pubblica amministrazione competente assicura un efficace modello organizzativo e gestionale che permetta di verificare che in ogni momento il possesso e l'utilizzo dei programmi per elaboratore nell'ambito della pubblica amministrazione sia conforme ai diritti di licenza d'uso lecitamente acquisiti.

ART. 30.

(Digitalizzazione della giustizia).

1. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi dei processi e l'erogazione di servizi accessori in un'ottica di riduzione dei costi di gestione e di funzionamento amministrativo, nonché di semplificazione nella fruizione dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le notificazioni previste dall'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono ammesse esclusivamente in via telematica.

ART. 31.

(Sanità digitale).

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, è promosso l'utilizzo di dispositivi connessi nel settore sanitario per la raccolta di dati clinici, per la diffusione di informazioni ai medici, ai ricercatori e ai pazienti e per l'offerta diretta di cure attraverso la telemedicina.

2. Al fine di omogeneizzare l'accesso alle informazioni relative allo stato sanitario dei cittadini nel territorio nazionale, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della salute, sono fissati i criteri per assicurare l'interoperabilità dei sistemi informatici.

3. Le strutture sanitarie, pubbliche o convenzionate, che dispongono di infrastrutture informatiche adeguate a consentire un accesso pubblico alla rete internet per mezzo di tecnologia senza fili, attivano le funzionalità necessarie affinché sia fruibile al pubblico, all'interno della struttura, la connettività alla rete internet, a condizione che ciò non rechi pregiudizio al corretto funzionamento dell'infrastruttura ai fini sanitari e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o dell'ente locale.

ART. 32.

(Copertura finanziaria).

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 3, il contributo di cui all'articolo 5, la misura di deduzione fiscale di cui all'articolo 13, le agevolazioni di cui agli articoli 15 e 16, la riduzione degli oneri previdenziali di cui all'articolo 19, gli incentivi fiscali di cui all'articolo 20, la detassazione di cui all'articolo 21, i crediti di imposta di cui agli articoli 23 e 24 sono erogati entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di applicazione e le condizioni di fruibilità di tali disposizioni al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2013, 60 milioni di euro per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede nell'ambito delle risorse per il finanziamento del programma di cui al-

l'articolo 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, secondo modalità che saranno stabilite dalla delibera del CIPE, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per gli articoli 1, 2, 4, 14, 26, 27, 28 e 29, si provvede ai sensi della delibera del CIPE di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, segnala che il decreto-legge n. 83 del 2012 reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile: si tratta di misure finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea. Evidenzia che il provvedimento si

compone di 67 articoli: gli articoli da 1 a 22 recano misure per le infrastrutture, l'edilizia e i trasporti; gli articoli da 25 a 39 recano misure per lo sviluppo economico; gli articoli da 60 a 63 introducono misure per la ricerca scientifica e tecnologica, mentre gli articoli da 64 a 67 dettano misure per il turismo e lo sport. Osserva, in particolare, che in questo ambito di misure il decreto-legge in esame – con l'obiettivo prioritario di finanziare programmi e interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese – provvede al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Tra le misure a sostegno delle imprese, segnala quelle volte alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le norme di semplificazione per l'accesso al contratto di rete, la credibilità del *tax credit* digitale e le misure per l'occupazione giovanile nella *green economy*.

Per quanto concerne le disposizioni di più diretto interesse della XI Commis-

sione, segnala innanzitutto l'articolo 57, che interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, modificando il novero dei settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi. In particolare, fa presente che il comma 2 individua l'assunzione di giovani a tempo indeterminato come condizione per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato: i progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione; nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni; per ciascuna impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. Fa notare che un'altra disposizione di interesse della XI Commissione è l'articolo 24, che istituisce un contributo in forma di credito di imposta in favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Osserva che la misura, che decorre dal 26 giugno 2012 e non ha un limite temporale di applicazione, prevede un contributo del 35 per cento sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa. Fa presente che il nuovo personale deve essere aggiuntivo rispetto al numero complessivo dei dipendenti nel periodo di imposta precedente e che, per non decadere dal contributo i nuovi posti di lavoro devono essere conservati per almeno tre anni (due anni nel caso di PMI). Fa presente che sono stabilmente destinati a tale misura 50 milioni di euro all'anno, rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali. Osserva, quindi, che il credito d'imposta è riservato alle assunzioni relative a dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia e al personale in possesso di una laurea ma-

gistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in specifiche attività di ricerca e sviluppo. Sottolinea poi che possono usufruire dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Infine, si sofferma sull'articolo 46, il quale, aggiungendo il comma 5-ter all'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2000, interviene sulla disciplina della vigilanza sulle società cooperative, prevedendo una sanzione amministrativa applicabile agli enti cooperativi che si sottraggano all'attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche. Al riguardo, ricorda che nella normativa previgente, contenuta all'articolo 12, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 220 del 2002, era prevista, per gli enti cooperativi che si sottraessero all'attività di vigilanza o non rispettassero le finalità mutualistiche, la cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi (ovvero dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione), sentita la Commissione centrale per le cooperative, con conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione. Evidenzia che, secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'intervento normativo si rende ora necessario, in quanto la norma sulla cancellazione dall'albo degli enti cooperativi, a causa delle sostanziali modifiche che si sono succedute nel tempo in materia, è divenuta inapplicabile. Fa notare che il motivo della inapplicabilità dell'attuale disposizione è duplice: in primo luogo, l'ipotetica cancellazione dall'odierno albo delle società cooperative provocherebbe la contestuale eliminazione dal registro delle imprese e quindi la cessazione della cooperativa senza, oltretutto, le garanzie che l'ordinamento prevede per i creditori sociali con l'attivazione della procedura liquidatoria dell'ente che a volte è irrinunciabile (se la società è proprietaria di beni immobili); in secondo luogo, perché risulterebbe evidente l'inasprimento della sanzione rispetto a quelle che erano le originarie intenzioni del le-

gislatore, se si pensasse di applicare alla lettera l'attuale dettato normativo, poiché la cooperativa, anziché perdere i benefici fiscali, verrebbe completamente espunta dall'ordinamento. Per tali motivi, fa osservare che viene in pratica ripristinata la sanzione prevista prima del decreto legislativo n. 220 del 2002, la quale – sempre secondo la relazione illustrativa – risulta « più calibrata alla tipologia di infrazione commessa » e, oltretutto, è in grado di produrre effetti immediati sia in termini di deterrenza al fenomeno, sia di recupero del beneficio fiscale non dovuto alle cooperative che si sottraggono alle verifiche di mutualità. Rileva che la sanzione, con importo minimo pari a 50.000 euro ed importo massimo pari a 500.000 euro, si applica per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità.

Fermo restando quanto sinora riportato con riferimento al contenuto del provvedimento in esame, fa infine presente che esso potrebbe costituire anche l'occasione per intervenire, con apposite proposte emendative, su taluni aspetti della recente legge n. 92 del 2012, che contiene la riforma del mercato del lavoro, in linea con quanto affermato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri – con un proprio comunicato – alla vigilia dell'approvazione della riforma in vista del Vertice europeo del 28 e 29 giugno scorsi; in quella sede, infatti, ricorda che la presidenza del Consiglio – avendo chiesto al Parlamento di accelerare l'approvazione del provvedimento – si è impegnata a risolvere tempestivamente, con appropriate iniziative legislative, altri problemi posti dai gruppi parlamentari, lavorando sulla base delle « costruttive proposte provenienti dai gruppi di maggioranza ». A tal fine, si riserva di valutare l'opportunità di

inserire nella proposta di parere, che sarà presentata nella seduta di domani, specifiche indicazioni che colgano il senso di questo impegno.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), riservandosi di svolgere ulteriori e più approfondite considerazioni di merito nella prossima seduta, chiede al relatore se sia in grado di fornire chiarimenti preliminari circa l'articolo 24, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, interrogandosi sui motivi per i quali si subordina la concessione di un contributo alle imprese all'assunzione di personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, escludendosi coloro che risultano laureati in altre discipline, che giudica di pari dignità e tra le quali cita, a titolo di esempio, quelle di natura umanistica. Ritiene che tale disposizione rispecchi una visione « vetusta » dello sviluppo economico, peraltro non rispondente al carattere variegato e complesso dell'attuale società della conoscenza. Auspica, pertanto, che il relatore possa riflettere sin d'ora su tale questione, in vista della formulazione della sua proposta di parere.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, garantisce che sarà sua cura approfondire la questione testé sollevata, dichiarandosi disponibile a tenere conto, nella propria proposta di parere, di qualsiasi spunto di riflessione che emergerà dal dibattito, laddove questo sia teso ad un miglioramento del testo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 60

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 63

SEDE REFERENTE:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 68

AVVERTENZA 68

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

Atto n. 489.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 17 luglio il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

La V Commissione è convocata per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario mercoledì 11 luglio.

Dà, quindi, la parola al relatore, on. Mosella, per lo svolgimento della relazione.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame è stato emanato in attuazione delle disposizioni di cui al

comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 383 del 2000, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale». La citata disposizione prevede che «entro tre anni dall'entrata in vigore della legge il Ministro per la solidarietà sociale – oggi Ministro del lavoro e delle politiche sociali –, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali». Il regolamento in questione avrebbe quindi dovuto essere emanato entro l'11 gennaio 2004. Attualmente il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo è disciplinato dal regolamento interno dell'organo, approvato nella seduta del 23 ottobre 2002.

Fa presente che l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito ai sensi del richiamato articolo 11 della legge n. 383 del 2000, è un organo operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti. Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati. Tale organo svolge prevalentemente funzioni di: assistenza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale; promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero; sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla legge n. 383 del 2000.

Entrando nel merito dello schema di decreto in oggetto, che si compone di 5 articoli complessivamente, rileva che l'articolo 1 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali indica, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione di venti membri dell'Os-

servatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nella comunicazione devono essere indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Il termine tra la data di comunicazione dell'avvenuta indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a novanta giorni.

Rileva, poi, che l'articolo 2 regola l'elettorato attivo e passivo per le associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale. A tal fine si prevede che le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale che risultino maggiormente rappresentative in relazione al numero degli aderenti concorrano ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo mediante l'espressione di una preferenza. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, la Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali del Ministero richiedono idonea dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativa al numero degli aderenti alle associazioni. In tale computo, non vengono considerati i circoli affiliati e le articolazioni territoriali iscritti ai registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000. Gli esiti di tali dichiarazioni sono adeguatamente pubblicizzati sul sito istituzionale del Ministero e in base ad essi la Direzione stessa provvede all'indizione delle elezioni, invitando le prime trenta associazioni con un maggior numero di aderenti a designare almeno un candidato. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

Osserva, quindi, che l'articolo 3 regola l'elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che tali associazioni concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio, esprimendo una preferenza. Per le associazioni regionali e provinciali vale, per la maggiore rappresentatività e il diritto di voto, quanto detto per le associazioni nazionali: l'elettorato attivo spetta infatti ai rappresentanti legali delle prime trenta associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Anche rispetto all'elettorato passivo vale quanto stabilito per le associazioni nazionali: non possono essere rieletti coloro che sono stati componenti dell'Osservatorio per due mandati.

L'articolo 4 dispone in materia di svolgimento delle elezioni, da tenersi in un'unica data, a Roma, previa convocazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto e sono effettuate con l'istituzione di due distinti seggi, uno relativo all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale, l'altro relativo all'elezione dei restanti dieci membri rappresentativi delle associazioni provinciali e regionali. Ciascun avente diritto al voto attesta il proprio titolo nell'ambito del seggio di relativa pertinenza.

Infine, l'articolo 5 dispone su: proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica di tutti i componenti. Esaurite le procedure di elezione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con decreto, alla proclamazione degli eletti, tenuto conto che ciascuna associazione non può conseguire un numero di componenti eletti superiore ad uno. Nel caso in cui più candidati abbiano riportato un numero uguale di voti, l'individuazione del membro o dei membri dell'Osservatorio avviene tramite sorteggio. Il Ministro provvede, inoltre, a nominare membri dell'Osservatorio sei esperti qualificati, scelti nel campo della ricerca scientifica universitaria o appartenenti alla pubblica amministrazione. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osserva-

torio, il Ministro provvede alla sostituzione con proprio decreto, nominando il primo dei non eletti nell'ambito del seggio presso il quale era risultato eletto il membro da sostituire.

Fa altresì presente che la relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che per la stesura dello schema in esame è stato sentito lo stesso Osservatorio; sono stati inoltre acquisiti i pareri della Conferenza Stato-regioni nonché il prescritto parere del Consiglio di Stato.

A questo proposito rileva che il Consiglio di Stato si è espresso in via interlocutoria il 27 gennaio 2011, chiedendo chiarimenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Successivamente, lo stesso Ministero ha trasmesso un nuovo testo, modificando le parti che erano state giudicate poco conformi allo spirito della normazione primaria e non in grado di assicurare una rappresentatività adeguata al vasto mondo delle associazioni. Il Consiglio di Stato, nel parere del 13 gennaio 2012, reso sul secondo testo, pur apprezzando gli sforzi compiuti per eliminare incongruenze e illegittimità, evidenzia come non sia stato raggiunto un adeguato bilanciamento tra la rappresentatività dell'Osservatorio e la funzionalità dei meccanismi che sovrintendono alla sua formazione, in quanto l'attribuzione dell'elettorato passivo ad ogni associazione potrebbe determinare una posizione predominante delle associazioni minori rispetto a quelle di maggiore consistenza. Il Consiglio inoltre segnala una serie di problemi irrisolti, in particolare: il mancato coordinamento dello schema con il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, per la parte relativa alla fissazione dei criteri per il giudizio di maggiore o minore rappresentatività di una associazione nazionale nonché per l'esclusione delle articolazioni territoriali/circoli dal computo per la maggiore rappresentatività delle associazioni nazionali (riferimento all'articolo 2, comma 3); la poco puntuale disciplina dell'elettorato passivo; l'assenza di una adeguata regolamentazione delle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali

(computo dei voti, redazione delle schede, presentazione delle candidature, eccetera).

Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere favorevole condizionatamente alla soluzione delle criticità qui riassunte.

Nella relazione illustrativa del provvedimento viene sottolineato che le questioni poste dal Consiglio di Stato, non costituendo rilievi, sono da ritenersi superabili in sede di attuazione del regolamento. Fa presente, inoltre, che le indicazioni formulate dallo stesso Consiglio di Stato, concernenti rispettivamente la necessità di assicurare adeguata rappresentatività all'Osservatorio nonché l'assenza di un'apposita disciplina dell'elettorato passivo, sono state recepite nel nuovo testo dello schema di regolamento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame che, come ricordato dal relatore, avrebbe dovuto essere emanato fin dal 2004, rileva che l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo si trova attualmente in una posizione di carenza di rappresentatività.

Fa, inoltre, presente che, come già ricordato dal relatore, il testo dello schema di regolamento è stato riscritto a seguito delle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato, in particolare per quanto riguarda le questioni della rappresentatività dell'Osservatorio e della disciplina dell'elettorato passivo.

Pertanto, pur essendovi piena disponibilità da parte del Governo nei confronti degli eventuali suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito parlamentare, evidenzia come quelle parti del testo che sono state riscritte al fine di adeguarlo al parere del Consiglio di Stato non possono essere evidentemente stravolte.

Anna Margherita MIOTTO (PD), in considerazione del termine fissato al 17 luglio prossimo per l'espressione del parere da parte della Commissione, chiede alla presidenza di assicurare un ampio spazio al dibattito sullo schema di decreto ministeriale in oggetto. Con riferimento al contenuto di quest'ultimo, poi, osserva che le

richieste provenienti dal mondo delle associazioni rischiano di non trovare accoglimento, stante la considerazione svolta dal sottosegretario Guerra, per cui il testo non può essere modificato in maniera sostanziale in quanto volto a recepire indicazioni formulate dal Consiglio di Stato.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce la disponibilità da parte del Governo a tenere conto di eventuali suggerimenti che dovessero emergere in sede parlamentare e che consentano effettivamente di addivenire a soluzioni migliorative dell'attuale formulazione del testo, ferma restando l'esigenza di tenere conto di quanto rilevato dal Consiglio di Stato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite VI e X il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5312, di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (A.C. 5312), recante « Misure urgenti per la crescita del Paese ».

Fa presente, quindi, che il decreto-legge in esame, che si compone di ben 70 articoli, reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Rileva poi che, dato il numero degli articoli nonché delle materie trattate, il provvedimento reca evidentemente un contenuto estremamente vasto e complesso, senza che peraltro vi sia un capitolo *ad hoc* dedicato ad un ambito materiale di competenza della Commissione Affari sociali. Vi sono, tuttavia, poche singole disposizioni sparse nel testo riconducibili a vario titolo alla competenza della Commissione e che possono, dunque, essere esaminate in questa sede.

In questo contesto, richiama il comma 13 dell'articolo 10 (Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012), che contiene reca disposizioni finalizzate a consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine viene disposto il trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni (istituite dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012) colpite dal sisma del 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro – bando ISI 2012 – ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Osserva che un'altra disposizione rilevante è quella di cui al comma 9 dell'articolo 16 (Disposizioni urgenti per la continuità di alcuni servizi di trasporto) laddove si prevede, a decorrere dall'anno 2013, un meccanismo di copertura che consente di destinare al finanziamento del sistema di trasporto regionale su ferro la

possibilità di aumento dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF introdotta per porre rimedio alla situazione di disavanzo sanitario della regione Campania.

A questo proposito fa presente che l'articolo 2, comma 86 della legge finanziaria 2010, ha disposto che il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta per le Regioni anche l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come modificato dal comma 76 dell'articolo in esame.

Sempre con riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, richiama altresì il comma 5 dell'articolo 31 (Ulteriori disposizioni finanziarie) il quale consente che l'erogazione dei 70 milioni di euro per l'anno 2012, già previsti dalla legge di stabilità 2012, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, avvenga senza la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra università e regione, comprensivo della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi.

Rileva poi che un'ulteriore disposizione significativa per le competenze della Commissione è contenuta all'articolo 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti), il cui comma 2 consente di incrementare le dotazioni del programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti mediante erogazioni liberali e donazioni (finanziarie o in prodotti alimentari) da parte di soggetti privati. A fini fiscali, trova applicazione il regime agevolato per le erogazioni alle ONLUS di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Le medesime agevolazioni si applicano, secondo il comma 3, alle der-

rate attribuite al programma da parte degli operatori della filiera agroalimentare.

A tale proposito fa presente che, in primo luogo, il comma 2 del richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 concerne il trattamento fiscale delle cessioni gratuite alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa nel caso in cui essi vengano così trasferiti in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale.

Il comma 3 del predetto articolo 13 prevede un regime specifico per la cessione gratuita alle ONLUS di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, purché diversi da derrate e prodotti farmaceutici, ove presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione. Il regime fiscale di favore opera (dunque tali beni non sono tassati come ricavi) per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto, complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Tali beni, si considerano distrutti a fini IVA, dunque non vi sono assoggettati.

Il comma 4 dell'articolo 13 reca le condizioni e gli adempimenti per usufruire dei suestipiti trattamenti agevolativi.

Osserva, poi, che i successivi commi da 5 a 7 del richiamato articolo 13 disciplinano i limiti e le condizioni di deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali.

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito, nonché delle modifiche che saranno eventualmente apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni di merito.

Laura MOLTENI (LNP) chiede al relatore di chiarire il senso della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 31, ai sensi

del quale l'erogazione dei fondi già previsti dalla legge di stabilità 2012 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali avvenga senza la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra università e regione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che le Commissioni di merito avvieranno l'esame dei numerosi emendamenti presentati al decreto-legge in esame nella giornata di domani. Pertanto, la Commissione può anche valutare l'ipotesi di esprimere il parere sul testo originario del decreto-legge, riservandosi poi di intervenire con un nuovo parere nel caso in cui fossero apportate delle modifiche alle parti del provvedimento che rientrano nella sua competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 luglio 2012.

Carla CASTELLANI (PdL) rileva come la proroga al 31 ottobre 2012 della facoltà di esercitare la cosiddetta *intramoenia* allargata, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in oggetto, sia troppo breve, considerato che tale termine era già stato prorogato al 30 giugno 2012 dal decreto-legge di proroga di termini previsti

da disposizioni legislative. Chiede, dunque, al Ministro se ritenga sufficiente il termine così fissato o se non sarebbe più opportuno prevedere una proroga più ampia.

Chiede altresì di poter conoscere lo stato di avanzamento relativo agli adempimenti, da parte delle varie regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà o individuate dalle aziende sanitarie. A questo proposito, fa presente che spesso il problema riguarda non tanto la carenza di spazi quanto piuttosto l'assenza di strumentazione adeguata nonché di personale dedicato.

Infine, chiede chiarimenti in ordine ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, circa la volontà da parte del Ministro di esercitare i poteri ivi previsti, di rinnovo della composizione di diversi organi collegiali operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Consiglio superiore di sanità.

Lucio BARANI (Pdl), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente al ministro Balduzzi che nella precedente seduta era emersa la proposta di presentare al decreto-legge in esame un emendamento volto ad incorporare in esso la disciplina dell'attività libero-professionale dei medici, come concordata tra i gruppi di Camera e Senato nel corso di incontri informali svoltisi, in modo da non limitarsi a prevedere un'ennesima proroga che molto probabilmente sarà disattesa, come è avvenuto per quelle precedenti.

Marco RONDINI (LNP) chiede al ministro della salute di potere avere elementi tesi a verificare quali siano le regioni che non hanno ancora realizzato le strutture per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e, in particolare, quali sono le somme che esse hanno ricevuto dal Governo a tal fine.

Paola BINETTI (UdCpTP), alla luce delle notizie concernenti l'ultimo decreto-legge presentato dal Governo al Senato, sulla revisione della spesa pubblica, do-

manda al ministro Balduzzi se, anziché prevedere la chiusura dei piccoli ospedali, questi ultimi non potrebbero essere utilizzati per l'esercizio della libera professione intramuraria.

Con riferimento alla proposta dell'onorevole Barani, ribadisce la propria disponibilità a considerare eventuali proposte emendative tese a disciplinare in maniera organizzata l'attività libero-professionale dei medici piuttosto che limitarsi a prevedere una proroga così breve del termine per l'esercizio della cosiddetta *intramoenia* allargata. Fa presente che, procedendo in questo modo, si darebbe al Paese l'impressione per cui tutti i problemi afferenti alla sanità siano affrontati in maniera organica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ribadisce quanto rilevato nella seduta precedente a proposito del fatto che occorrerebbe prevedere una proroga più ampia del suddetto termine, evidenziando come tale proroga di fatto non avrebbe più senso una volta che sia approvato un disegno di legge volto a disciplinare in maniera organica la materia.

Il ministro Renato BALDUZZI, precisando di voler far riferimento, nella sua replica, agli interventi svolti non solo nella seduta odierna ma anche in quella precedente, ricostruisce brevemente il percorso – peraltro a tutti noto – attraverso cui il Governo ha previsto un'ulteriore proroga, al 30 ottobre prossimo, del termine che consente l'esercizio della cosiddetta *intramoenia* allargata. Essa è stata determinata dalla scadenza della precedente proroga, anticipata al 30 giugno 2012 in sede di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Fa presente che, di fronte a tale situazione, l'intenzione iniziale del Governo sarebbe stata quella di inserire la suddetta proroga nell'ambito di un più vasto decreto-legge volto a disciplinare numerosi aspetti concernenti la materia sanitaria, ciò che non è stato concretamente possibile in quanto avrebbe determinato un

ulteriore aggravio dell'attività parlamentare, in questo periodo totalmente incentrata sui procedimenti di conversione dei numerosi decreti-legge presentati dal Governo. Peraltro, non sarebbe stato possibile rinviare neanche di poco la presentazione di tale decreto in quanto incombeva la scadenza del 30 giugno.

Con riferimento ai diversi interventi che si sono succeduti in Commissione, fa presente che, pur se spostato avanti di qualche mese, il percorso resta comunque quello concordato, per cui l'ulteriore proroga del termine più volte richiamato è da intendere come una sorta di dilazione tecnica, in attesa della presentazione di un provvedimento che rechi una disciplina organica dell'attività libero-professionale dei medici oltre che di altri temi connessi alla materia sanitaria.

Replicando alle richieste concernenti lo stato di attuazione delle strutture volte a consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nelle diverse regioni, richiama i dati contenuti nella « Relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria aggiornata al 31 dicembre 2010 », presentata dal ministro della salute e trasmessa alla presidenza della Camera il 20 gennaio 2012 (Doc. CCXVI, n. 3), dichiarandosi peraltro disponibile a fornire eventualmente aggiornamenti riguardanti i dati ivi contenuti.

Per quanto riguarda, infine, la questione sollevata dall'onorevole Binetti in relazione ai piccoli ospedali, fa presente di avere personalmente osteggiato il fatto che dovesse essere il decreto-legge a decidere quali fossero gli ospedali da chiudere. Nel decreto-legge n. 95 del 2012, sulla revisione della spesa pubblica, sono, pertanto, contenute disposizioni tese a razionalizzare la rete dei piccoli ospedali da parte delle regioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva come non ci sia stata da parte del ministro Balduzzi risposta alla questione da lei stessa sollevata nella precedente seduta, per cui sarebbe stato opportuno inserire, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-

legge in esame, la proroga del termine per l'esercizio della delega concernente il decreto legislativo sul riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a prorogare il termine cui ha fatto riferimento, da ultimo, l'onorevole Miotto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, in realtà, diversi colleghi hanno rivolto critiche rispetto all'inserimento, nel decreto-legge in esame, delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Luciana PEDOTO (PD), con riferimento al chiarimento fornito dal presidente Palumbo, ricorda di aver sollevato nella seduta precedente alcune perplessità concernenti la composizione del Consiglio superiore di sanità, in particolare sulla nomina dei componenti di diritto di tale organismo.

Il ministro Renato BALDUZZI fa presente che al comma 2 si dispone la proroga di organismi collegiali di grande rilievo, operanti presso il Ministero della salute, fino all'adozione del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. del 2010 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, stante la mancata adozione del predetto regolamento a causa di alcuni problemi che sono insorti e dell'oggettiva complessità della relativa procedura, trattandosi di un regolamento di delegificazione.

Rileva altresì che il comma 3 si sofferma, in particolare, sul Consiglio superiore di sanità, prevedendo che il ministro della salute possa rinnovare la composizione nel rispetto di un vincolo costituito dalla riduzione del numero dei componenti, in linea con l'orientamento generale che viene seguito per tutti gli organi e le strutture che svolgono la propria attività nell'ambito del ministero della salute.

Anna Margherita MIOTTO (PD) precisa che il quesito da lei posto al ministro

Balduzzi concerne specificamente la mancata previsione, nel testo del decreto-legge in oggetto, della proroga della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, differito al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, per i soli enti vigilati dal ministero della salute. L'inserimento di tale proroga al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge consentirebbe alla Commissione, a suo avviso, di esaminare lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491) superando i dubbi che allo stato si pongono in ordine alla scadenza della delega, che sarebbe avvenuta il 30 giugno scorso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente all'onorevole Miotto che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge fa riferimento ad organismi diversi dagli enti vigilati dal ministero della salute quale è, appunto, la Croce rossa.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che, nonostante la precisazione fornita dal presidente Palumbo, la proroga del termine per l'esercizio della delega concernente la riorganizzazione della Croce rossa, per affinità di materia, potrebbe comunque essere inserita nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, in quanto recante proroga di termini in materia sanitaria.

Il ministro Renato BALDUZZI considera accettabile la proposta avanzata dall'onorevole Miotto, in considerazione del fatto che si pongono oggettivamente dei dubbi in ordine all'avvenuta scadenza della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avendo constatato la conclusione della discussione generale, con la rinuncia da parte del relatore ad intervenire in replica, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 12 luglio 2012.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.
C. 4894 Palagiano.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.
C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia.
C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa.

PETIZIONI

Petizione n. 1403 del 2012 della sig.ra Maria Grazia Breda, da Torino, che chiede interventi per assicurare le risorse necessarie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 69

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo (*Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo*) 69

ALLEGATO (*Documento conclusivo approvato dalla Commissione*) 71

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul ricambio generazionale in agricoltura (*Deliberazione della proroga del termine*) 70

Sui lavori della Commissione 70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, iniziato nella seduta del 4 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 4 luglio scorso ha svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.10.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo. (*Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei

lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda quindi che i deputati Dima e Oliverio hanno presentato, nella seduta del 4 luglio scorso, una proposta di documento conclusivo. Avverte che i medesimi colleghi hanno presentato una nuova formulazione del documento (*vedi allegato*), sulla quale – se non vi sono obiezioni – la Commissione potrebbe deliberare anche nella seduta odierna.

Giovanna NEGRO (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 luglio 2012. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.15.

Indagine conoscitiva sul ricambio generazionale in agricoltura.

(Deliberazione della proroga del termine).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2012 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul ricambio generazionale in agricoltura, scaduto il 30 giugno scorso. Tale richiesta è stata pertanto sottoposta al Presidente della Camera, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

Sui lavori della Commissione.

Fabio RAINIERI (LNP) ricorda di aver proposto lo svolgimento di una missione nelle zone terremotate.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la proposta sarà esaminata nuovamente nella riunione di domani dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Fabio RAINIERI (LNP) desidera comunicare che la collega Giovanna Negro è stata nominata responsabile del dipartimento agricoltura della Lega.

Paolo RUSSO, *presidente*, formula, a nome della Commissione, congratulazioni e auguri di buon lavoro alla collega Negro.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE***1. Oggetto e svolgimento dell'indagine*

I gravi fatti che si sono verificati a Rosarno all'inizio del 2010 e in precedenza, nel settembre 2008, a Castelvoturno, hanno posto all'attenzione generale i fenomeni di disagio sociale connessi alla diffusione di forme di irregolarità nel mercato del lavoro agricolo, che coinvolgono principalmente, ma non esclusivamente, i lavoratori stranieri.

Questi fatti hanno sollecitato la Commissione Agricoltura a svolgere una riflessione più ampia sui fenomeni di illegalità che caratterizzano, in generale, il sistema agroalimentare italiano, considerato che gli stessi rischiano di alterare pesantemente il normale funzionamento dei mercati, con serie conseguenze per la sicurezza e la qualità delle produzioni nazionali e per le potenzialità di sviluppo di un settore strategico dell'economia.

Il programma dell'indagine è stato finalizzato ad approfondire il fenomeno in tutti i suoi aspetti.

Innanzitutto, si è inteso approfondire la situazione del mercato del lavoro agricolo, con i noti fenomeni del «lavoro nero», dello sfruttamento, attraverso il cosiddetto «caporalato», della manodopera, spesso immigrata e irregolare, dell'inosservanza delle normative sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, e con i casi di vere e proprie truffe agli enti previdenziali, realizzatesi, per esempio, attraverso la costituzione di rapporti di lavoro totalmente o parzialmente fittizi.

Altro campo sul quale si è inteso svolgere un approfondimento, in quanto di rilevante interesse per il settore, è quello delle frodi e delle contraffazioni dei prodotti agroalimentari, fenomeno che produce danni non solo ai consumatori, ai quali non si garantisce una corretta informazione in termini di spesa e di sicurezza alimentare, ma anche ai produttori onesti, che vedono alterato il gioco della concorrenza, e, più in generale, all'intera economia nazionale, in considerazione dell'immagine negativa che si riflette a livello internazionale e sui consumi dei prodotti interessati.

Altrettanto gravi sono apparse poi le denunce circa i tentativi delle organizzazioni criminali di esercitare un controllo sulle filiere di produzione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari o addirittura di acquisire il controllo e la proprietà delle aziende. Tali tentativi si realizzano attraverso pressioni, minacce, furti ed estorsioni nei confronti degli agricoltori oppure attraverso il fenomeno del-

l'usura, che trae alimento dalla tradizionale carenza di liquidità e di redditività delle imprese del comparto. È stata per esempio denunciata l'esistenza di un vero e proprio « mercato fondiario parallelo », in cui gli agricoltori sono costretti a cedere la terra o l'attività ai clan. In tal modo, un gran numero di imprese legali rischiano di finire nell'orbita delle organizzazioni delinquenti, a scapito del mercato e delle aziende che operano in condizioni di legalità.

Tutte le tematiche sopra richiamate sono state approfondite chiamando in audizione i rappresentanti degli enti e delle istituzioni competenti, delle associazioni di categoria e sindacali e di altre organizzazioni interessate alla materia e alcuni giornalisti che hanno svolto particolari inchieste sul fenomeno.

Sono stati, in particolare, ascoltati:

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare (29 aprile 2010 e 27 maggio 2010);

i rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della CIA, della Copagri, dell'AGCI-Agrital, della Fedagri-Confcooperative, della Legacoop-Agroalimentare e dell'UNCI-Coldiretti (19 maggio 2010 e 3 giugno 2010);

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (7 luglio 2010);

i rappresentanti delle associazioni Legambiente e FareAmbiente (15 febbraio 2010);

i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) (23 febbraio 2010);

i rappresentanti dell'associazione Libera (23 febbraio 2010);

i rappresentanti delle associazioni Medici senza frontiere e Integra-Associazione per l'integrazione degli immigrati – ONLUS (1° marzo 2011);

i rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese agrofarmaci (Agrofarma) (2 marzo 2011);

i rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (8 marzo 2011);

il sindaco di Rosarno (24 marzo 2011);

i rappresentanti della Guardia di finanza (29 marzo 2011);

l'autorità di gestione del Programma operativo nazionale (PON) Sicurezza per lo sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007-2013 (30 marzo 2011);

il capo del Corpo forestale dello Stato (5 aprile 2011);

i rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (12 aprile 2011);

l'assessore all'agricoltura e alla forestazione della Regione Calabria (28 aprile 2011);

il direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA) (3 maggio 2011);

il sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia (DNA), dottor Maurizio de Lucia (4 maggio 2011);

il prefetto di Reggio Calabria (4 maggio 2011);

il comandante del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari (28 giugno 2011);

il presidente dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) (13 luglio 2011);

i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (14 luglio 2011);

il direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (20 luglio 2011);

la giornalista Maria Pirro (26 luglio 2011);

il giornalista Antonio Corbo (11 ottobre 2011).

2. I fatti di Rosarno e la situazione dell'agricoltura calabrese

La Commissione ha in primo luogo verificato il contesto nel quale sono maturati i gravi fatti di Rosarno, approfondendo le problematiche relative alla produzione agricola della zona, gli interventi effettuati per risolvere lo stato di grave disagio riscontrato nonché le prospettive di crescita dell'attività agricola calabrese unitamente agli interventi necessari per favorire tale processo. Evidenti elementi di criticità si riscontrano infatti anche in altri territori della regione, come la Sibaritide, dove si registra una consistente presenza di lavoratori extracomunitari assunti in nero, in particolar modo nel comune di Corigliano Calabro, soprattutto nel periodo della raccolta degli agrumi, e dove si sono verificati casi di truffa all'INPS da parte di cooperative agricole fantasma riconducibili ad organizzazioni criminali del luogo, oggetto di indagine da parte della magistratura ordinaria ed antimafia.

Il prefetto di Reggio Calabria, Luigi Varratta, ha ricordato la situazione dell'agricoltura in Calabria. Mentre nel 1951 il settore produceva il 43 per cento della ricchezza totale, attualmente la percentuale si attesta intorno al 7,9, mentre il numero di occupati è sceso dal 65 al 16 per cento. L'agricoltura calabrese continua comunque ad avere un certo peso: i settori più importanti sono l'olivocultura, l'agrumicoltura, la cerealicoltura e la vitivinicoltura. Le problematiche del settore sono legate alla scarsa redditività di alcune produzioni e ad alcuni fenomeni di illegalità riscontrati nel mercato del lavoro, manifestatesi con comunicazioni di assunzioni che si sono rivelate fittizie.

L'assessore all'agricoltura e alla forestazione della regione Calabria ha ricordato che nella regione tre sono le zone agricole importanti: la piana di Sibari, con le sue produzioni di eccellenza, tra

le quali le clementine IGP, la piana del Lametino, con alcune colture ortive di qualità, e la piana di Gioia Tauro, all'interno della quale insiste il comune di Rosarno. L'agricoltura è, quindi, da un lato, un settore importante per l'economia della regione; dall'altro, manifesta forti elementi di debolezza in quanto soggetta alle influenze della criminalità organizzata. Tali organizzazioni dispongono, infatti, di ingenti capitali liquidi e possono intercettare, soprattutto in periodi di crisi, una domanda di credito da parte delle imprese agricole che rimane in larga parte insoddisfatta. Proprio le difficoltà nell'ottenere un giusto ricavo dalla coltivazione di alcuni prodotti determina per i produttori la necessità di ridurre i costi della manodopera che, poi, finisce per essere gestita in nero e con il fenomeno di intermediazione illecita, più propriamente noto come caporalato. Molto spesso le imprese sono in apparenza legali, con i certificati antimafia in ordine; spesso le società vengono intestate a dei prestanome per gestire e « ripulire » i proventi delle organizzazioni criminali. L'agricoltura calabrese deve, quindi, essere incentivata a divenire settore produttivo autonomo in un contesto di legalità.

Il prefetto di Reggio Calabria ha sottolineato, inoltre, che i fatti di Rosarno sono scoppiati quando la Commissione europea ha mutato il parametro di riferimento per la concessione dei contributi, non più legato al quantitativo raccolto, ma riferito a quello dell'estensione del terreno. Il contributo si è abbattuto da 8.000 euro per ettaro a 1.500-1.600 euro. Così le imprese non hanno più avuto interesse a raccogliere le arance industriali di Rosarno. Per quanto riguarda il fenomeno delle dichiarazioni fittizie, si è trattato di lavoratori locali che sono stati iscritti all'INPS e che hanno percepito l'indennità di malattia o di disoccupazione, nonostante che lo svolgimento del lavoro venisse realmente effettuato da persone diverse, in prevalenza emigrate. Quando il contributo si è abbattuto, i 2.500 migranti sono spariti e a distanza di un anno ne sono arrivati solo 700-800. Tra i caporali è stata riscontrata l'esistenza di cittadini extracomunitari. Nel 2011, le condizioni di vita dei lavoratori di Rosarno non sono molto cambiate, salvo il miglioramento delle strutture, la scomparsa dei ghetti e la realizzazione di un centro di accoglienza. Sono state, inoltre, effettuate numerose verifiche fiscali e nel 2011, per la prima volta dopo vent'anni, sono stati registrati all'INPS 800 contratti regolari di migranti extracomunitari. C'è stata quindi una svolta nel senso del rispetto della legalità. Il prefetto ha in ogni caso sottolineato come una maggiore attenzione al rispetto delle regole può determinare nel breve periodo effetti contrastanti quali, per esempio, l'acuirsi di un senso di paura tra gli abitanti locali nel concedere in locazione le abitazioni all'interno dell'azienda, nella preoccupazione che qualcosa possa non essere in regola. La prefettura si è fatta carico di realizzare un nuovo centro di accoglienza, utilizzando le risorse del Programma operativo nazionale 2007-2013 (PON-Sicurezza, che si propone di migliorare le condizioni di sicurezza e legalità nelle regioni Obiettivo convergenza, ossia Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). È stato, inoltre, sottoscritto, il protocollo di intesa con la Regione Calabria per l'emersione del lavoro nero e per la formazione.

Il sindaco di Rosarno ha rilevato che la crisi del settore agrumicolo nella zona è dovuta alla scarsa qualità delle arance e alla

tipologia di contributo europeo erogato, rivolto direttamente all'agricoltore senza tener conto della quantità raccolta. Inoltre, sussistono rilevanti problemi di logistica, considerata la distanza dai luoghi distributivi e la mancanza di una filiera commerciale che goda di un aiuto all'inserimento nella distribuzione. La difficoltà maggiore è la mancanza di vere cooperative tra gli agricoltori. La rivolta di Rosarno è legata a queste questioni. Le modalità di gestione della manodopera mal si raccordano con le caratteristiche del territorio, dove l'estensione fondiaria è ridotta e per raccogliere il prodotto servono, utilizzando una manodopera pari a 5 operai, 15-20 giorni di lavoro, meno di quanti ne servono per metterli in regola. L'agricoltura di quelle zone risulta oramai datata e occorre investire su un processo di riconversione degli agrumeti, incentivando attività di nicchia quali le arance biologiche, inserite in un contesto di qualità e di legalità che escluda il ricorso alla manodopera in nero. Il sindaco ha reso noto alla Commissione che sono in atto, tra le istituzioni, iniziative per l'emersione del lavoro nero e per configurare piani di aiuto per gli agricoltori nell'ambito del programmi di sviluppo rurale in atto, anche al fine di fornire alloggi dignitosi ai lavoratori. Dal Ministero dell'interno è arrivato un contributo di 1 milione e 800 mila euro, che è stato destinato alla costruzione di un centro di accoglienza su un bene confiscato alla mafia. Preoccupante è che, durante i fatti di Rosarno, tra gli stessi lavoratori extracomunitari vi erano soggetti riconducibili alla figura di caporali. Nel Mezzogiorno e in particolare in Calabria i *voucher* si sono rilevati inefficaci perché troppo cari rispetto al prezzo di acquisto delle arance. Negli anni '70 si tentò una prima riconversione del biondo comune, ma successivamente sono state introdotte alcune varietà tipiche dell'agricoltura siciliana, come il moro e il tarocco, che sono consigliabili per i succhi bevibili e non per quelli concentrati. Inoltre, per le caratteristiche climatiche della zona, caratterizzata da frequenti gelate, tali varietà non riescono a raggiungere una maturazione sufficiente. È stata, quindi, tentata una riconversione in pescheti, ma essa non ha funzionato.

L'Autorità di gestione del Programma operativo nazionale (PON) Sicurezza per lo sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007-2013 ha illustrato il programma 2007-2013, che prevede come linee strategiche la promozione e il sostegno alla competitività, all'occupazione ed all'inclusione sociale. Questi obiettivi generali sono ripartiti in tre assi: l'asse 1, per la sicurezza e la libertà di imprese, con particolare riguardo all'economia imprenditoriale; l'asse 2, per la diffusione della legalità e per la gestione dell'impatto migratorio; l'asse 3, per l'assistenza e la comunicazione. La dotazione complessiva è per il periodo 2007-2013 di circa 1 miliardo e 258 milioni di euro. Il primo asse ha una dotazione di 573 milioni e ha come obiettivi: il miglioramento delle condizioni di controllo del territorio; il controllo delle vie di comunicazione; la tutela dell'ambiente; la lotta alla contraffazione e, infine, la formazione degli operatori di polizia. L'asse 2 ha una dotazione di 538 milioni di euro e ha come obiettivo la gestione dell'impatto migratorio (l'obiettivo 2.2. tutela il lavoro regolare). I progetti possono essere presentati dalle amministrazioni centrali o dagli enti del territorio. Al 30 marzo 2011 i progetti finanziati erano 171, di cui 64 di iniziativa delle amministrazioni

centrali e 107 di provenienza territoriale. Sempre alla medesima data risultavano assegnati 716 milioni di euro, mentre restavano ancora da spendere 400 milioni di euro. Le risorse impegnate ammontavano a 396 milioni di euro. A fronte di un'erogazione di 700 milioni di euro è stato, quindi, impegnato il 65 per cento delle risorse disponibili. Mentre per il 2010 è stata superata la soglia di spesa richiesta dall'Unione europea per non perdere i finanziamenti, nel 2011 tale risultato ancora non era stato raggiunto. Per l'agricoltura, e soprattutto per far fronte alla situazione di disagio verificatasi a Rosarno, è stato disposto un finanziamento di 2 milioni di euro per il recupero di un bene confiscato da destinare ad una casa di accoglienza e l'avvio di un progetto di monitoraggio degli impiegati in agricoltura. Vi sono, poi, altri progetti che interessano indirettamente il settore e che riguardano l'impatto migratorio e l'inclusione dei lavoratori in alcune località, come Somma Vesuviana, Battipaglia, Pachino e Canosa. Le difficoltà del programma possono essere individuate nella sostenibilità da parte dei piccoli comuni a portare avanti e gestire i singoli progetti; in particolare è stato segnalato lo scarso interesse dei comuni nel portare avanti progetti nel settore agricolo. Risulta, al riguardo, particolarmente importante assicurare una sinergia tra i PON ed i POR regionali.

La Commissione ha poi ascoltato i rappresentanti di alcune associazioni che hanno realizzato specifici interventi per aiutare l'integrazione degli immigrati.

In particolare è stata chiamata in audizione l'organizzazione medico-umanitaria Medici senza frontiere, che ha partecipato a progetti umanitari anche in Italia, iniziati negli anni '90 con l'organizzazione del primo soccorso sanitario alle popolazioni che arrivavano sulle coste pugliesi e proseguiti, poi, con l'assistenza ai lavoratori stagionali, una popolazione costituita da circa 10.000 cittadini stranieri che si spostano ogni anno dal Nord al Sud dell'Italia, ritornando periodicamente negli stessi luoghi. Nel 2004 è stato redatto un primo rapporto, ripetuto nel 2007, sulle condizioni di vita, di lavoro e di salute di questa popolazione; i risultati hanno fatto emergere un quadro spaventoso in ordine alle condizioni di igiene e sanitarie nelle quali sono costrette a vivere queste persone. Con le regioni Puglia e Sicilia è stato avviato un percorso di collaborazione, anche attraverso la stipula di protocolli di intesa, che ha portato al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle quali sono gestiti gli sbarchi degli immigrati, anche attraverso la prestazione di immediate prestazioni di soccorso sanitario. Sono state avviate collaborazioni con le regioni Puglia e Sicilia per fornire servizi di assistenza igienico-sanitaria a tali popolazioni. Dal lavoro svolto emerge come la manodopera utilizzata è per circa il 90 per cento irregolare e vive in condizioni di sfruttamento.

L'Associazione per l'integrazione degli immigrati – Integra Onlus opera in sinergia con i vari enti del territorio prevalentemente salentino e pugliese, avendo come obiettivo la valorizzazione e l'integrazione degli immigrati, e basa la propria attività sulla progettazione, il reperimento di fondi, la presentazione di bandi e l'attivazione di sinergie con le amministrazioni pubbliche. Grazie al PON Sicurezza è stato attivato il progetto INEA che, attraverso un'analisi

condotta sui territori del sud Italia, mira ad individuare l'entità e la mappa del lavoro dei braccianti agricoli. Secondo tale associazione, sarebbe importante attivare nuove sinergie per migliorare le condizioni di vita dei braccianti agricoli che, sovente, appartengono alla categoria dei richiedenti asilo o dei rifugiati politici.

Infine, sono intervenuti i rappresentanti di Libera, associazione attenta ai temi della formazione e dell'educazione alla legalità, con attenzione particolare al ricordo delle vittime della mafia. Libera è impegnata in progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, in particolare terreni agricoli, affidati a cooperative sociali che operano in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania, le quali gestiscono circa 1.000 ettari di terreno. Mentre nei primi progetti le terre confiscate ai mafiosi erano spesso di cattiva qualità, abbandonate ed incolte, oggi si acquisiscono realtà pienamente produttive. L'attenzione che la criminalità organizzata riserva ai terreni agricoli è dovuta anche al fatto che le aree agricole possono essere oggetto di modificazioni in ordine alla destinazione d'uso, potendo essere sfruttate per costruire o per produrre energia da fonti rinnovabili. L'associazione Libera non gestisce direttamente i terreni agricoli, ma promuove l'applicazione della legge n.109 del 1996, che prevede l'affidamento di questi terreni a cooperative sociali, anche ai fini dello svolgimento della cosiddetta agricoltura sociale. Le cooperative sono tenute a rispettare un disciplinare per poter utilizzare il marchio « *Libera terra* »; in tal senso è richiesto il rispetto di tutti i requisiti di legge; vengono, inoltre, sottoscritti accordi con i produttori locali, dove una particolare attenzione viene rivolta al rispetto dei diritti dei lavoratori. Il prezzo del prodotto conferito dalle cooperative riesce a garantire un buon livello di remuneratività e smentisce la convinzione di taluni che per essere competitivi sul mercato è necessario tollerare una certa dose di illegalità. Certo, occorre garantire una filiera nella quale al produttore è riconosciuto il giusto prezzo, le intermediazioni sono minime e l'attività è corretta; in tal caso non sussiste alcuna ragione economica perché le cooperative sociali in questione non riescano a stare in piedi con le loro gambe, non ricevendo alcun contributo pubblico a fondo perduto. Questo non significa che svolgendo un'attività di interesse pubblico, le stesse cooperative non necessitino di politiche premianti da parte delle regioni; inoltre, esse non hanno la proprietà del bene che gestiscono in comodato d'uso e incontrano numerosi problemi per l'accesso al credito. I rappresentanti di Libera ritengono, quindi, che si potrebbe pensare a costituire un fondo di garanzia in capo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

3. Documenti e rapporti

L'Associazione Legambiente produce ogni anno il « Rapporto Ecomafia », l'unico studio in Italia sul fenomeno dell'illegalità ambientale. Il settore agroalimentare, che rappresenta (dati 2010) il 15 per cento del PIL ed è il secondo comparto manifatturiero nazionale, risulta continuamente colpito dall'agropirateria e dal falso *made in Italy*. All'estero tre prodotti alimentari italiani su quattro sono falsi.

I dati sull'illegalità nel settore agroalimentare sono riportati annualmente nel dossier « Italia a tavola » e dimostrano che gli interessi della criminalità organizzata continuano a crescere in maniera incisiva nel settore. La mafia è nata nelle campagne e da lì si è espansa, investendo i suoi interessi anche nel settore della commercializzazione dei prodotti agroalimentari al punto da influenzarne la formazione dei prezzi. Tutto ciò costa 3,5 miliardi di euro all'anno alle aziende, ovvero 5.400 euro ad azienda. I reati più frequenti vanno dal furto di attrezzature, all'usura, al *racket*, all'abigeato, alle estorsioni, alle macellazioni clandestine, alle corse clandestine di cavalli, alle truffe all'Unione europea e al caporalato. L'associazione Legambiente ha sottolineato, in particolare, le numerose infiltrazioni criminali riscontrabili nei mercati ortofrutticoli: in tale contesto si sono costituiti pericolosi cartelli che gestiscono e controllano le rotte della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli verso le diverse zone d'Italia. Le quotazioni dei prodotti all'origine sono bassissime, mentre subiscono rincari sproporzionati nel momento in cui devono essere distribuiti. Risulta, a tal fine, particolarmente importante attuare le misure normative che garantiscono la tracciabilità dei prodotti alimentari e rafforzare la rete dei controlli. Occorre, inoltre, una politica di investimenti nella prevenzione coinvolgendo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. È necessario infine assicurare maggiori controlli sulla presenza di OGM e sulla qualità dei mangimi.

FareAmbiente è un'associazione che si occupa prevalentemente del settore agroalimentare e redige annualmente un « Rapporto sulle frodi agroalimentari ». Nel 2010 l'analisi svolta dall'associazione ha evidenziato un aumento degli illeciti nel mercato dei prodotti di qualità a marchio registrato. Il rapporto ha inteso inoltre approfondire il grado di consapevolezza dell'acquirente italiano e straniero in ordine alla negatività del fenomeno della contraffazione e al livello di efficienza dell'attuale sistema di controlli. Per monitorare la situazione avendo riguardo al settore imprenditoriale, è stato predisposto un piano di comunicazione *ad hoc* e sono stati istituiti appositi corsi da realizzare nelle scuole. Il settore agroalimentare può costituire un volano importante per il turismo e per lo sviluppo di un modello imprenditoriale non più legato esclusivamente all'industria pesante.

L'Eurispes ha realizzato nel 2011, con la Coldiretti, « Agromafie – 1° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia ». All'interno del rapporto sono state segnalate due prevalenti criticità. La prima è data dalla forte presenza delle organizzazioni criminali nel settore agricolo. Secondo l'Eurispes, il fatturato complessivo delle agromafie ammonta a 12,5 miliardi di euro, circa il 5-7 per cento del fatturato complessivo delle organizzazioni criminali che, nel complesso è pari a circa 220 miliardi di euro. Secondo l'Istituto è soprattutto la difficoltà delle imprese, in particolare meridionali, nel riuscire ad ottenere il credito bancario di cui hanno bisogno, a determinare una richiesta di aiuto alla criminalità organizzata locale che dispone, di converso, di consistente liquidità monetaria; a ciò consegue un subentro di fatto nel controllo della gestione dell'azienda fino a quando l'imprenditore originario non diventa un mero prestanome. Il secondo fattore di criticità è connesso al fenomeno dell'*italian sounding*, il cui fatturato si aggira tra i 51 ed i 60 miliardi di euro. La diffusione del fenomeno

è in larga parte dovuta al fatto che una parte delle materie prime agricole viene importata in Italia e classificata come importazione temporanea; dopo una qualche trasformazione sul territorio nazionale, i prodotti vengono, poi, rivenduti sul mercato estero come prodotti italiani. Queste merci, pur contenendo prodotti agricoli non italiani, possono, con l'attuale normativa, essere rivendute all'estero con il marchio *made in Italy*. Pertanto su 27 miliardi di euro di importazioni di materie prime, parte di queste sono riesportate, in forma di nuovi prodotti, come se fossero prodotte in Italia. Su un fatturato complessivo di 154 miliardi di euro, il 33 per cento della produzione complessiva agroalimentare diretta all'*export*, pari a 51 miliardi di fatturato, deriva da materie prime importate. I marchi italiani hanno bisogno di un'incisiva e coordinata attività di tutela in ambito europeo, considerato che per molti prodotti di eccellenza (pasta, formaggi, latte a lunga conservazione, carne di maiale, di coniglio e ovicaprino, derivati dal pomodoro, frutta e verdura, derivati dai cereali) non è prevista l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del prodotto. Il sistema di controlli italiano è tra i più efficienti; il problema è fuori dal Paese, in ambito internazionale, dove vengono copiati i *brand* italiani. Infine, dal Rapporto emerge come l'agricoltura è il comparto, all'interno della filiera agroalimentare, con minor potere contrattuale e con gli utili più bassi. Le cause possono essere rinvenute nella eccessiva polverizzazione delle imprese, nella scarsa trasparenza nella formazione dei prezzi, nella mancanza di una vera concorrenza, nel numero troppo elevato di intermediari, nell'inadeguatezza delle piattaforme logistiche; nell'eccessivo potere detenuto dalla grande distribuzione.

4. Le organizzazioni agricole

I rappresentanti della Coldiretti hanno osservato che il fenomeno dell'illegalità in agricoltura interessa sia comportamenti aventi rilevanza penale (estorsioni con minacce a beni aziendali, attività penalmente rilevanti nei mercati ortofrutticoli, macellazioni clandestine) – per i quali risultano necessarie un'intensificazione dei controlli, una maggiore certezza della pena e l'utilizzazione di strumenti di confisca del bene –, sia comportamenti aventi natura di illecito amministrativo e civilistico.

Per quanto riguarda il fenomeno della contraffazione, occorrerebbero un aumento della dotazione organica delle forze dell'ordine preposte ai controlli nonché l'evidenziazione dell'origine territoriale dei prodotti in etichetta, anche attraverso il potenziamento di apposite ricerche sui marcatori molecolari. È stato, inoltre, ritenuto importante l'ampliamento della possibilità di costituirsi parte civile, il riconoscimento della legittimazione ad intraprendere azioni a carattere collettivo e la diffusione di sportelli per agevolare le persone che debbono sporgere denunce contro le condotte delittuose.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro agricolo, le parti sociali insieme ai sindacati hanno siglato avvisi comuni per dare una risposta al problema del lavoro nero o del caporalato. Sono stati, inoltre, adottati nuovi provvedimenti che hanno semplificato l'assunzione di manodopera in agricoltura, anche attraverso l'introduzione di appositi

voucher. L'Istituto nazionale di previdenza sociale è oggi in grado di controllare i dati delle aziende attraverso le denunce che le stesse sono tenute a presentare; con la lettura dei documenti si può capire se vi sia un uso giustificato di manodopera. Certo, occorre evitare che i controlli si concentrino solo su quelle aziende che si autodenunciano e pagano i contributi. Il settore agricolo è quello maggiormente penalizzato nell'ambito del costo finale del prodotto, che poi ricade interamente sui consumatori. Si potrebbe immaginare di attribuire al riguardo maggiori poteri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

I rappresentanti della Confagricoltura hanno sottolineato il particolare interesse dell'organizzazione per le problematiche riguardanti il lavoro in agricoltura che coinvolge (dati riferiti al 19 maggio 2010) circa un milione di persone e che, in caso di lavoro irregolare o non dichiarato, comporta problemi oltre che di legalità anche di concorrenza sleale per le imprese che rispettano le regole. Le caratteristiche principali del mercato del lavoro agricolo sono la maggiore presenza di operai rispetto agli impiegati e una prevalenza di rapporti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Occorre, secondo Confagricoltura, intervenire sul costo del lavoro, prevedendo un esonero dall'obbligo contributivo per i rapporti di lavoro agricolo fino a 110 giornate annue. Sono stati creati numerosi organismi bilaterali che assolvono a determinate funzioni rispetto sia ai datori di lavoro e che ai lavoratori (FORAGRI, AGRIFORM per la formazione, FISLAF e FIA in materia sanitaria e AGRIFONDO in materia di previdenza complementare). Gli assetti della contrattazione collettiva si caratterizzano per un marcato decentramento degli aspetti fondamentali della contrattazione. Sono stati sottoscritti tre avvisi comuni tra tutte le parti sociali agricole (2004, 2007 e 2009) nei quali sono state formulate proposte per alleggerire il peso degli oneri sociali, per eliminare le rigidità burocratiche, per restituire alla previdenza agricola l'importanza e la dignità che merita all'interno dell'INPS e per risolvere alcune criticità interpretative. Per favorire una reale emersione del lavoro nero, è necessario introdurre una semplificazione in merito agli adempimenti burocratici, con particolare riguardo alle modalità di assunzione dei lavoratori extracomunitari, e ridurre i costi per le imprese. Le aliquote previdenziali agricole in vigore in Italia sono tra le più alte in Europa, a causa dell'elevata incidenza della contribuzione antinfortunistica. Sarebbe auspicabile l'istituzione di una commissione tripartita presso i centri di impiego, composta dalla parte datoriale, da quella sindacale e dalle amministrazioni pubbliche per cercare di intervenire in maniera più trasparente sul mercato del lavoro.

La Confederazione italiana agricoltori (CIA) ha elaborato tre rapporti (2003, 2005 e 2009) sulla criminalità organizzata nelle campagne; dagli ultimi dati acquisiti emerge un'attenzione particolare della stessa criminalità alla distribuzione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti agricoli. Le associazioni dei produttori sono state oggetto di attentati in alcune zone da parte delle organizzazioni criminali. I nuovi ambiti nei quali le mafie investono interessano: l'usura, la contraffazione e adulterazione dei prodotti agricoli, le truffe all'AGEA, il controllo della filiera agroalimentare, il

lavoro nero in agricoltura, la modifica del paesaggio agricolo, con investimenti in grandi infrastrutture viarie, in aree agricole e zone limitrofe.

La COPAGRI ha messo in risalto come la crisi economica ha aggravato alcune questioni che interessano il mondo agricolo; infatti, nonostante i numerosi tentativi delle organizzazioni sindacali di intervenire e stimolare la legalità nel settore, la disoccupazione tende ad aumentare, con conseguente aumento di manodopera disponibile e di fenomeni illeciti di intermediazione, mentre il credito alle aziende stenta ad essere erogato e i prodotti spesso non vengono più raccolti in quanto i prezzi non sono remunerativi.

Le associazioni di rappresentanza della cooperazione agricola AGCI-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop Agroalimentare hanno sottolineato la necessità che si provveda con urgenza a riorganizzare il modello imprenditoriale agricolo; l'eccessiva frammentazione non permette, infatti, l'innovazione di prodotto, il perseguimento di economie di scala ed un soddisfacente accesso ai mercati. Nel mercato del lavoro occorre semplificare e rendere compatibili le scadenze burocratiche con i normali tempi di lavoro dell'agricoltura, per esempio emanando il cosiddetto « decreto flussi » quando sta per cominciare la stagione di raccolta in modo da consentire alle aziende di mettersi in regola. Occorre, poi, che i controlli siano effettuati in maniera regolare e non eccezionale.

L'Unci Coldiretti (Associazione nazionale delle cooperative agricole e di trasformazione agroindustriale) ha sottolineato che occorrerebbe vietare alle aziende che non sono in regola di accedere alle agevolazioni fiscali e ai piani di sviluppo rurale. La legislazione deve tutelare e favorire la certificazione di origine, lo sviluppo della vendita diretta e l'apposizione di un marchio etico al prodotto che assicuri il giusto valore aggiunto alle produzioni di quelle imprese che hanno fatto del rispetto della legalità il proprio *modus operandi*. In questo senso, risulta determinante l'efficienza del sistema dei controlli alle frontiere e prevedere un'etichettatura obbligatoria che garantisca la tracciabilità dei prodotti.

5. Le organizzazioni sindacali

Il coordinatore delle politiche agricole della UILA-UIL ha sottolineato che nel 2004 e nel 2007 sono stati stipulati con Confagricoltura, Coldiretti e CIA taluni avvisi comuni in materia di lavoro nero e di emersione. Il fenomeno del caporalato è collegato a quello delle false cooperative create per far figurare in maniera fittizia come lavoratori persone residenti nel luogo; la durata di tali cooperative è mediamente di circa un anno, al termine del quale le stesse vengono sciolte. L'INPS effettua i controlli dopo due o tre anni, disconoscendo, i rapporti di lavoro falsamente denunciati. La pubblica amministrazione, detentrici di un'enorme quantità di informazioni sulle aziende agricole, deve effettuare controlli incrociati tra gli organismi che erogano i contributi europei, l'Agenzia delle entrate, le camere di commercio, l'INPS e l'INAIL, in modo da individuare gli eventuali illeciti che avvengono a livello previdenziale. È stato richiesto di poter costituire degli organismi territoriali trilaterali, ai quali

partecipino le organizzazioni sindacali, le organizzazioni dei datori di lavoro e le istituzioni, al fine di promuovere una politica attiva del lavoro, incrociando domanda ed offerta. Ai fini dell'emersione del lavoro nero, dovrebbe essere prevista una premialità dal punto di vista fiscale o contributivo per quelle aziende che si rapportano con gli organismi trilaterali al fine di soddisfare il bisogno di manodopera. Per quanto riguarda in particolare i fatti di Rosarno, i ricavi che si possono ottenere dalla raccolta delle arance non coprono i costi; per garantire a quei lavoratori un salario contrattuale, occorrerebbe prevedere un sostegno da parte della collettività. Per quanto riguarda l'utilizzo dei *voucher*, essi possono essere uno strumento utile di semplificazione e di emersione se riservato a soggetti che non sono imprenditori agricoli. Nell'impresa agricola vi sono due tipologie di impiego di manodopera. La prima è costituita da pochi lavoratori a tempo indeterminato e da un numero abbastanza consistente di lavoratori a tempo determinato che lavorano presso l'azienda in periodi ripetuti dell'anno. La seconda tipologia è rappresentata da lavoratori stagionali che nei periodi di raccolta si aggiungono ai lavoratori organici dell'azienda. Occorre operare una semplificazione delle procedure attraverso l'introduzione della comunicazione di assunzione cumulativa e non individuale e la registrazione sul libro unico del lavoro, da considerarsi sufficiente in caso di ispezione. Per sconfiggere il fenomeno del caporalato, oltre a suggerire di introdurre nell'ordinamento una specifica fattispecie di reato (effettivamente introdotto in data successiva), è stata puntualizzata particolarmente la necessità di istituire delle commissioni trilaterali, composte dai sindacati, dai datori di lavoro e dalle istituzioni che facciano incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. Esiste poi il problema degli immigrati, che non si iscrivono alla previdenza in quanto clandestini; al riguardo, è necessario prevedere la possibilità di mettersi in regola, denunciando i rapporti di lavoro che hanno avuto.

Il segretario nazionale della FAI-CISL ha rilevato che l'utilizzo dei *voucher* in agricoltura rappresenta un elemento di destrutturazione delle tutele assistenziali e previdenziali dei lavoratori.

Il rappresentante della FLAI-CGIL ha messo in risalto le peculiarità del mercato del lavoro in agricoltura, caratterizzato dalla stagionalità e da una certa mobilità geografica. Per quanto riguarda i fenomeni di illegalità nel lavoro, che si accompagnano frequentemente alla illegalità della presenza dei lavoratori migranti, essi determinano situazioni di « schiavismo », per l'impossibilità sostanziale per i lavoratori di ribellarsi o rivolgersi alle autorità. Ritiene pertanto importante attuare con sollecitudine la direttiva n. 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (che è stata recepita con decreto legislativo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 6 luglio 2012).

Il segretario della federazione nazionale dell'UGL Agroalimentare ha sottolineato come il nuovo regime del disaccoppiamento dei pagamenti della politica agricola comune ha tolto il controllo sui volumi e ha dato libertà all'impresa; il fatto di percepire un aiuto senza il controllo sulla quantità e qualità del prodotto potrebbe aver fornito una sponda al lavoro nero.

6. Gli enti previdenziali e assicurativi

Il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha sottolineato che il settore agricolo è caratterizzato da agevolazioni particolari, in quanto soggetto a discontinuità lavorativa e a calamità naturali. Il sistema degli elenchi anagrafici annuali rappresenta un sistema non più efficiente. Attualmente, infatti, i modelli di dichiarazione trimestrale vengono presentati entro la fine del mese successivo alla scadenza e la riscossione avviene circa sei mesi dopo. Gli elenchi della manodopera a tempo determinato vengono compilati annualmente entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di svolgimento delle prestazioni lavorative. Tale sistema ha favorito l'instaurarsi di comportamenti fraudolenti, tesi alla dichiarazione di rapporti di lavoro fittizi, finalizzati alla percezione indebita di prestazioni assistenziali e previdenziali. I fenomeni di illegalità maggiormente riscontrati riguardano: le aziende agricole fantasma, create *ad hoc* per denunciare rapporti di lavoro fittizi; le aziende che denunciano manodopera in esubero con una compresenza sia di rapporti di lavoro regolari che irregolari; la somministrazione irregolare di lavoro agricolo mediante denuncia di rapporti da parte di aziende diverse da quelle per le quali hanno lavorato, le cosiddette « cooperative senza terra ». L'Istituto ha negli ultimi anni incrementato l'attività ispettiva, fornendo dettagliate istruzioni alle sedi provinciali. Sarebbe opportuno, quindi, abrogare gli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, assimilando il sistema alla generalità dei dipendenti. In merito all'indennità di malattia ai lavoratori agricoli a tempo determinato, si potrebbe o corrisponderla qualora l'evento malattia si verifici in costanza di rapporto di lavoro, prescindendo dall'iscrizione negli elenchi che hanno validità annuale; o innalzare il requisito delle 51 giornate arrivando ad un minimo di 70 giornate annue. In tal modo si recupererebbero quelle ulteriori giornate lavorate in nero, oltre la media delle 56-60 giornate denunciate in vaste zone del Paese, salvaguardando comunque i comportamenti corretti che si riscontrano nel centro-nord, in cui la media si attesta intorno alle 75 giornate. Per i lavoratori a tempo indeterminato, occorrerebbe effettuare un controllo sul numero di giornate di malattia anticipate e sul relativo importo conguagliato tramite compensazione sulle dichiarazioni trimestrali di manodopera occupata. Per le prestazioni economiche di maternità e di paternità, occorre effettuare controlli tempestivi, da effettuare anche incrociando le informazioni contenute negli archivi automatizzati. L'INPS registra un forte squilibrio finanziario nel settore agricolo. Il doppio danno che l'ente subisce è quello di pagare prestazioni assistenziali non dovute e la mancata percezione dei contributi da parte delle aziende che occupano lavoro in nero. Sui *voucher*, ritiene che essi abbiano aiutato a regolarizzare i rapporti che prima avvenivano in forma illegale. Esistono nel settore forti differenze territoriali; il Veneto ha il primato assoluto nell'utilizzo e il Friuli ha fatto registrare un incremento addirittura fuori da qualsiasi previsione.

Il rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha sottolineato che i rapporti di lavoro agricoli sono interamente gestiti dall'INPS il quale riversa all'INAIL il flusso finanziario relativo ai premi assicurativi versati dai datori di

lavoro per la copertura previdenziale degli infortuni e delle malattie professionali. In caso di infortunio, tuttavia, la procedura prevede che la denuncia debba essere indirizzata all'INAIL. Pertanto l'INAIL non ha dati riguardo al numero delle aziende agricole; vorrebbe però iniziare a gestire in maniera diretta il rapporto con le imprese anche per costruire una base di dati di conoscenza per il fenomeno antinfortunistico. Per il Mezzogiorno è stato adottato il piano straordinario di vigilanza che ha interessato la Puglia, la Campania, la Sicilia e la Calabria, con 7.500 ispezioni in agricoltura. Per mandato istituzionale, l'INAIL si è dedicata maggiormente all'attività di vigilanza in edilizia, mentre l'INPS ha seguito maggiormente l'agricoltura. Dai dati pubblicati dal Ministero del lavoro emerge che nel settore agricolo si registra, rispetto alle aziende ispezionate, una media del 50 per cento di aziende irregolari. Occorre, quindi, condividere le informazioni, anche in ragione di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di scambiare i propri dati in rete. Ciò potrebbe servire anche per realizzare quei sistemi denominati di *business intelligence* per mirare l'attività ispettiva su aziende che presentano profili di irregolarità più mirati. Nel caso di ispezioni condotte dall'INAIL vi sono percentuali di irregolarità più alte; il profilo infortunistico presenta un *trend* in discesa.

7. Gli organi di controllo

I rappresentanti della Guardia di finanza hanno svolto un'analisi sui principali fenomeni di illegalità nel settore agricolo, enucleato i tratti salienti della loro missione istituzionale e fornito talune indicazioni sulle iniziative da intraprendere. Riguardo ai fenomeni di illegalità, essi si manifestano in varie forme, dall'evasione fiscale e contributiva, al lavoro nero, alle illecite percezioni di finanziamenti pubblici, alle contraffazioni, alle frodi commerciali fino alle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, nei tre anni precedenti il 2011 il Corpo ha scoperto 1.200 evasori fiscali che operano nel ramo agricolo e ha individuato quasi 9 mila lavoratori in nero o irregolari (uno dei fenomeni più ricorrenti è l'intermediazione abusiva; sono poi state scoperte indebite percezioni di sussidi destinati ad aziende operanti nell'agroalimentare per oltre 45 milioni di euro). Altro fenomeno frequente sono le frodi perpetrate a danno dei fondi comunitari e della spesa pubblica nazionale. Vi sono poi condotte delittuose pericolose per la salute dei consumatori, che riguardano l'importazione e l'immissione in commercio di prodotti con falsa indicazione *made in Italy* o prodotti che riportano ingannevolmente denominazioni di origine protetta. Il comparto inoltre soffre di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Quanto alle competenze della Guardia di finanza, essa svolge il ruolo di forza di polizia economico-finanziaria e si occupa: del controllo in ordine all'entrate fiscali e ai conseguenti fenomeni di evasione fiscale e contributiva; della vigilanza sulle uscite, comprese le frodi al bilancio comunitario; del controllo del mercato dei capitali attraverso la lotta al riciclaggio e all'usura; del mantenimento della

sicurezza attraverso il contrasto dei traffici illeciti; della tutela del mercato dei beni e servizi, nell'ambito del quale rientrano le azioni di contrasto ai fenomeni di carovita. Le fenomenologie illecite che si manifestano nell'agroalimentare tendono ad intersecarsi essendo rivolte a conseguire profitti di natura diversa. A ciò consegue la necessità che ogni azione di contrasto coinvolga le diverse forze di controllo e i vari livelli istituzionali, tra i quali i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e della salute. Per il coordinamento dell'attività di contrasto alle frodi comunitarie è stato istituito il COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie) mentre, sul fronte della lotta al lavoro sommerso, è stato attivato un piano straordinario di vigilanza per l'agricoltura e l'edilizia nel Mezzogiorno. Sul versante della tutela della salute, la Guardia di finanza ha dato il proprio contributo alla predisposizione del piano nazionale integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare e ha fornito uno strumento operativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La Guardia di finanza ritiene importante rafforzare sul piano internazionale la tutela del *made in Italy*, estendendo ad altri Stati gli accordi, per lo più di natura bilaterale, sottoscritti dall'Unione europea (per esempio con la Svizzera e la Corea del Sud). Sul piano interno, il Corpo ha avviato due iniziative che riguardano l'implementazione di una piattaforma informatica in materia di contraffazione e l'esecuzione di un progetto in materia di frodi comunitarie. Sebbene l'Italia detenga un primato nelle frodi comunitarie (dati 2010), con il 38,59 per cento degli illeciti perpetrati, i controlli svolti nel Paese rappresentano un *unicum* in quanto nessun Paese dell'Unione europea dispone di una forza di polizia economico-finanziaria.

Il Capo del Corpo forestale dello Stato ha ricordato come il Corpo, fortemente radicato sul territorio, dipende dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e collabora strettamente con i Ministri dell'ambiente e dell'interno. La legge n.4 del 2010, sull'etichettatura obbligatoria di origine, ha inserito il Corpo forestale nelle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ciascuna procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, al fine di meglio collaborare alla tutela della sicurezza agroalimentare. I numeri sull'attività espletata (riferiti al 2010, secondo il rapporto del Corpo sulla sicurezza agro-ambientale) sono in aumento. Nel rapporto del 2010 è evidenziato che su 5.056 controlli effettuati, i reati accertati sono stati 102, le persone segnalate all'autorità giudiziaria 120, gli illeciti amministrativi 772. Rispetto al 2009, i dati sono in aumento anche in ragione dell'incremento dei controlli effettuati. Il Corpo si avvale in questa attività di 1.100 comandi stazione dell'amministrazione, localizzati soprattutto in zone montane e rurali. Una delle azioni più rilevanti del Corpo è la lotta alla contraffazione.

Quattro le proposte di intervento avanzate dal Corpo per meglio tutelare la produzione agroalimentare italiana. In primo luogo, si ritiene necessario estendere il meccanismo dell'articolo 517-*quater* del codice penale anche ad alcuni prodotti « non certificati » di particolare importanza per il Paese, in caso di illecita etichettatura dei prodotti. In secondo luogo, viene suggerito di realizzare una banca dati che possa individuare le varietà in modo da poter distinguere la prove-

nienza del prodotto; la ricerca in tal senso ha fatto passi da gigante e attraverso l'analisi degli isotopi (caratteristiche di ossigeno presenti) è possibile distinguere tra il pomodoro cinese e quello italiano. Inoltre, occorre dare attuazione a quanto già previsto in un decreto interministeriale relativamente all'istituzione del comparto di specializzazione agroambientale. Infine, risulterebbe opportuna l'istituzione di una Direzione nazionale di sicurezza agroalimentare interforze con compiti di coordinamento investigativo.

Il Comandante del Comando carabinieri politiche agricole ed alimentari ha ricordato che il Corpo, ferma restando la subordinazione gerarchica al Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, segue le direttive del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 2 dicembre 1997, sotto cui è posto in dipendenza funzionale. La sua azione è volta a contrastare le frodi sui finanziamenti comunitari e l'agropirateria (in quest'ambito opera in collaborazione con i NAS sugli aspetti igienico sanitari). Il Comando ha in organico 83 uomini e tre nuclei, uno a Parma, uno a Roma ed uno a Salerno. Collabora anche con il Nucleo ispettorato del lavoro (NIL) e con il Nucleo operativo ecologico (NOE). Nel 2010, ha controllato 1.375 aziende, sequestrato 12 mila tonnellate di prodotti alimentari e accertato 17 milioni di finanziamenti illeciti. Sulle frodi alimentari, il flusso di finanziamenti si aggira intorno ai 6 miliardi di euro, comprensivi degli aiuti alimentari agli indigenti; gli organi europei hanno evidenziato ultimamente che tassi più elevati di sospetta frode non significano necessariamente una maggiore attività fraudolenta; in conseguenza di ciò l'attenzione è stata spostata su quei Paesi che rivelano tassi piuttosto bassi di sospetta frode. Risulta comunque importante definire un sistema di controlli uniforme a livello europeo. La specificità italiana è di avere un vero e proprio apparato investigativo *ad hoc*. La tipologia delle frodi comunitarie è prevalentemente riconducibile alle false attestazioni di conduzione di superficie agricola e all'attestazione di operazioni inesistenti. Nel 2009, su 18 milioni di euro di finanziamenti controllati, gli illeciti accertati sono stati pari ad 8 milioni; nel 2010 su 21 milioni di euro di finanziamenti controllati, gli illeciti accertati sono stati pari a quasi 17 milioni, con un incremento del 123 per cento rispetto all'anno precedente. Esiste una certa contiguità tra truffe ai danni dell'Unione europea e nei confronti dell'INPS. Per quanto riguarda le linee strategiche di azione è risultato importante il rafforzamento del rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, che ha permesso l'utilizzo del sequestro conservativo e ha incentivato il recupero delle somme, pena la riduzione dei finanziamenti comunitari a favore dello Stato. Per migliorare l'azione di recupero sarebbe importante prevedere l'estinzione della sanzione nel caso in cui il beneficiario restituisca i contributi percepiti illecitamente. Sull'attività di contrasto delle frodi nel settore agroalimentare particolare importanza può assumere la legge n. 4 del 2011 che permette la tracciabilità degli alimenti. Tra il 2009 ed il 2010 c'è stato un incremento del 43 per cento delle violazioni, con 11.862 tonnellate di prodotti sequestrati. Le violazioni più comunemente riscontrate riguardano la falsa evocazione dei marchi DOP nei settori delle carni e dei pomodori; la commercializzazione di pomodoro concentrato cinese, di carne e pomodoro

biologici falsi e di olio di oliva adulterato, l'indicazione di false date di scadenza e di prelevamento di prodotti ittici nonché irregolarità nel regime di conservazione. Per migliorare la situazione sarebbe auspicabile: una maggiore trasparenza nei dati dell'*import/export* commerciale dei vari operatori, ove vige una regime di riservatezza nelle comunicazioni; la modifica della normativa contenuta nel codice doganale onde evitare interpretazioni restrittive, quali quelle adottate da una parte della giurisprudenza, secondo le quali risulta possibile etichettare come *made in Italy* anche prodotti che contengono materie prime provenienti dall'estero. Occorre, inoltre, un *corpus iuris* comune a livello internazionale. Altri circuiti di illegalità riguardano: i mercati ortofrutticoli del sud pontino, usura e attività estorsive, ippica, *doping* e mercato degli agrofarmaci.

Sarebbe importante un intervento normativo volto ad incrementare la pena edittale per quelle frodi alimentari per le quali la pena prevista di soli due anni potrebbe rilevarsi poco efficace. Il reato di frode in commercio, che è compreso tra i reati contro l'economia, se realizzato nel comparto agroalimentare dovrebbe prevedere una pena edittale più incisiva. Infatti, l'incremento della pena non solo ha l'effetto della deterrenza, ma permette anche l'arresto in flagranza. Inoltre, in determinati casi si potrebbe inserire l'agropirateria tra i reati di competenza della Direzione distrettuale antimafia. Importante sarebbe inoltre stilare dei protocolli a livello comunitario da applicare in maniera omogenea in tutti gli Stati membri per il sistema dei finanziamenti comunitari. L'Arma dei Carabinieri non ritiene necessaria la creazione di un organismo *ex novo* che finirebbe con il disperdere il background investigativo di ciascuna forza di polizia.

I rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno ricordato che l'Ispettorato svolge attività di controllo (30.000 ispezioni l'anno), attività di laboratorio (6 laboratori che effettuano analisi di revisione) e attività di vigilanza sugli organismi di controllo sulle DOP, IGP e produzioni biologiche. Nell'ambito degli organi di controllo operanti presso il Dicastero agricolo, l'Ispettorato svolge l'84 per cento dei controlli a fronte del 13,8 per cento svolto dal Corpo forestale e del 2,5 per cento effettuato dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari. Le principali contestazioni hanno carattere amministrativo, essendo stata la materia quasi del tutto depenalizzata; quelle più numerose attengono al settore vitivinicolo; seguono i mezzi tecnici, nei quali rientrano i concimi ed i mangimi, e il settore lattiero caseario. Particolarmente rilevante l'attività legata alla lotta alla contraffazione. In ordine alla necessità di un maggior coordinamento tra gli organi di controllo, l'Ispettorato ha messo a punto due programmi di ricerca: uno per il miglioramento dell'efficienza per verificare quali sono i settori, i tempi, i territori, gli operatori da controllare; l'altro mira a mettere in una banca-dati a disposizione degli organi di controllo i controlli effettuati. Ogni organo di controllo ha la sua specificità: il Corpo forestale si interessa prevalentemente di impatto ambientale, la Guardia di finanza di questioni fiscali, i Carabinieri dei NAS dell'impatto sulla salute, mentre l'Ispettorato si occupa prevalentemente degli aspetti commerciali. Già si è costituita una banca dati in

cui far affluire tutte le informazioni interessanti. Per esempio, è possibile tracciare il vino; a livello comunitario esiste il progetto della costituzione di una banca dati delle uve, per tipizzare i vini dal punto di vista della caratterizzazione carbonio/ossigeno. L'Ispettorato non ha mandato per operare all'estero. In ordine all'adeguatezza del sistema di controllo, sicuramente poter contare su una quantità di risorse sufficienti permette comunque lo svolgimento di un lavoro capillare. Inoltre, l'istituzione di un osservatorio potrebbe permettere di far incontrare i diversi segmenti della filiera (logistica, scienziati, tecnologi, operatori) per individuare gli elementi di rischio in ciascun settore ed ottimizzare i controlli.

Il direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), dopo aver illustrato la specificità professionale della struttura cui è preposto, la sua articolazione territoriale e i compiti attribuiti, ha elencato i principali fenomeni di illegalità in agricoltura: l'abigeato, considerato dal codice un aggravante del furto; il danneggiamento e il furto di macchine ed attrezzature agricole; la macellazione clandestina; le truffe ai danni dell'Unione europea, con l'Italia destinataria di circa 8 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, una cifra che ha destato l'interesse della criminalità organizzata (in questo ultimo caso, le fattispecie di reato riscontrabili sono all'articolo 316-ter del codice penale, che configura un'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e all'articolo 640-bis del codice penale, che configura la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); il lavoro nero ed il caporalato; la creazione di finte cooperative agricole e le frodi ai danni degli enti previdenziali; la contraffazione e l'adulterazione alimentare (importante al riguardo la legge n.99 del 2009 sulla tutela dei marchi). Inoltre, durante l'audizione è stato evidenziato l'aumento esponenziale dei prezzi agricoli dal produttore al consumatore per effetto di monopoli nei trasporti (i prezzi dalla produzione al consumo si triplicano, i ricavi variano, secondo dati Coldiretti, dal 70 per cento in caso di filiera corta al 300 per cento in caso di filiera lunga; sempre secondo la Coldiretti su 47, 5 miliardi di euro circa 7,5 sono di arricchimento illecito).

Quanto all'azione di contrasto, l'agricoltura, in quanto settore dell'economia dove è possibile fare *business*, è oggetto di interesse da parte della criminalità organizzata anche per simulare tipologie tradizionali di illecito. Per esempio, è stata constatata la costituzione nel mercato ortofrutticolo di Milano di società che camuffavano il traffico di stupefacenti. Nel mercato di Fondi, il clan dei casalesi ha attuato il controllo mafioso del mercato della distribuzione dei prodotti agroalimentari. Quanto allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, il fenomeno non è limitato ai soli territori gravati dalla presenza di criminalità organizzata. Quanto alla necessità di creare una maggiore collaborazione interistituzionale, si ritiene già buona la collaborazione tra i diversi organi incaricati del contrasto dell'illegalità nell'agroalimentare; anche dal punto di vista informatico, non è opportuno creare una nuova piattaforma informatica. La DIA ritiene molto importante agire in modo preventivo per regolarizzare il mercato, magari attraverso un organismo a livello nazionale con una visione onnicomprensiva, anche attraverso le competenze già attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Spesso i

fenomeni di irregolarità, come l'elevato aumento dei rincari lungo la filiera, può essere dovuto ad un monopolio di fatto che non necessariamente implica la presenza della criminalità organizzata.

Il sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, Maurizio de Lucia, ha messo in risalto che nel settore dell'agricoltura l'interesse delle organizzazioni mafiose è lo stesso che si registra in tutti gli altri settori della produzione; laddove si possono realizzare dei profitti e c'è la possibilità di lucrare su queste attività, le organizzazioni criminali sono presenti e cercano di infiltrarsi. Dai dati dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata risultano confiscate 1.323 aziende, di cui 87 nel settore agricolo, ma soprattutto su 9.660 beni confiscati 1.941 sono terreni agricoli. Uno dei grandi problemi è che, contrariamente alle banche, particolarmente restie ad erogare prestiti alle imprese, le organizzazioni criminali dispongono di molta liquidità. Il meccanismo prevede che, in un primo tempo, l'imprenditore ottiene iniezioni di liquidità per la sua impresa e, in cambio di questi nuovi capitali, accetta che l'organizzazione criminale si interessi dell'attività fino ad acquisirne la proprietà. Un altro rischio è l'uso distorto del territorio, con particolare riguardo allo sviluppo delle fonti fotovoltaiche. Quanto al fatto che l'Italia risulta ai primi posti nelle classifiche delle frodi, è stato sottolineato che il nostro sistema di controllo è il più efficiente rispetto agli altri Paesi e questo può anche incidere nel determinare questo primato. Quanto all'infiltrazione nel territorio, ricorda come negli Stati Uniti si è posto per un determinato tempo un problema di infiltrazione della criminalità nel ciclo del cemento. Lo Stato di New York ha, quindi, deciso la nazionalizzazione delle imprese per un periodo di due anni consentendo, così, l'eliminazione della presenza criminale. Anche a Palermo, alcune cave della regione occidentale sono state poste sotto il controllo dell'amministrazione giudiziaria e questo ha fatto venir meno l'interesse delle organizzazioni criminali.

Il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha sottolineato che l'Italia è il Paese che segnala più sospette frodi tra i 27 Paesi dell'Unione europea e ciò è dovuto anche al fatto di essere all'avanguardia nel sistema investigativo. Si può solo dire che rispetto agli altri Paesi le frodi italiane presentano un carattere più vasto quanto a numero di soggetti coinvolti e sono maggiormente legate al territorio, probabilmente in quanto legate alla criminalità organizzata. Gli elementi di debolezza del sistema possono essere rinvenuti nella durata della prescrizione, troppo limitata rispetto alla durata media dei processi, e nella difficoltà di recuperare le somme dovute.

8. Le autonomie locali

I rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno illustrato quali sono i principali fenomeni di illegalità in agricoltura, individuati nella contraffazione, nell'elusione delle norme nazionali e comunitarie e nel lavoro irregolare. Rispetto al primo fenomeno, la percentuale dei casi accertati è aumentata. Risulta, pertanto, necessaria un' incisiva azione politica per l'istituzione di un sistema di riconoscimento delle indicazioni geografiche protette

a livello internazionale; al riguardo risulta di particolare interesse quanto previsto da ultimo in sede europea in ordine all'introduzione della protezione *ex officio*, ossia la possibilità riconosciuta agli Stati membri di porre in essere le adeguate azioni amministrative per fermare l'uso improprio delle indicazioni DOP e IGP. Oltre a ritenere importante l'estensione in sede europea delle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 2011, si ritiene necessario la realizzazione di un unico sistema integrato di reti di controllo in modo che gli stessi siano svolti in modo intelligente e senza accanimenti nei confronti di talune aziende.

I rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) hanno sottolineato, in merito al lavoro stagionale in agricoltura, la necessità che il sindaco sia consapevole del numero di richieste regolari di permessi di soggiorno per lavoro; sarebbe, quindi, necessaria l'attivazione di protocolli per l'accoglienza dei lavoratori stagionali. Per i controlli sul territorio sarebbe indispensabile avere una mappatura delle aree interessate da forme di illegalità nel settore agricolo. I comuni hanno partecipato ad un programma operativo nazionale di contrasto alla contraffazione dei marchi di prodotti, che ha consentito, tra l'altro, di intervenire sui mercati all'ingrosso, verificando le variazioni dei prezzi. Sono stati firmati protocolli affinché i comuni, nell'ambito del PON Sicurezza, possano accedere ai fondi per la costruzione di alloggi temporanei, mentre diverso è il caso di interventi strutturali relativi agli alloggi sociali, rispetto ai quali il sindaco non ha una reale cognizione del flusso dei lavoratori regolari.

I rappresentanti dell'Unione delle province italiane (UPI) hanno ritenuto necessaria l'istituzione di una cabina di regia nazionale. Per quanto riguarda le attività di contrasto al lavoro nero, si ritiene utile la possibilità di avvalersi del *voucher* formativo in agricoltura e l'impiego dei familiari come collaboratori.

9. Altri soggetti

I rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese agrofarmaci (Agrofarma) hanno rilevato che il mercato degli agrofarmaci illegali ha acquisito un'incidenza del 4 per cento del mercato complessivo, per un valore di circa 30 milioni di euro. Tre sono i filoni: furti di prodotti registrati e autorizzati di proprietà delle aziende o dei distributori (circa 1 milione di euro di furti ai produttori e ai rivenditori, come i consorzi agrari); importazioni illegali parallele; contraffazioni vere e proprie con camuffamento del marchio commerciale della confezione. Le regioni più colpite sono l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Puglia. È stata effettuata una campagna di sensibilizzazione ed istituito un numero verde per la segnalazione di casi di illegalità; sono stati, altresì, istituiti corsi di formazione per gli organi di controllo e per i distributori. Importante, oltre ad una costante opera di sensibilizzazione, è la possibilità che gli organi di controllo dialoghino tra di loro. Il sistema sanzionatorio risulta troppo blando per scongiurare l'illegalità; si potrebbe immaginare anche la sospensione dell'autorizzazione alla distribuzione oppure un'ammenda proporzionale al mercato del distributore. Per l'agricoltore si potrebbe immaginare una condizionalità rispetto alla percezione dei benefici comunitari.

Sono stati, infine, ascoltati due giornalisti, Maria Pirro e Antonio Corbo, che hanno riferito delle inchieste giornalistiche da loro condotte in merito all'illegalità nel comparto agroalimentare.

10. L'attività del Parlamento e della Commissione Agricoltura

Partendo dal presupposto che i fatti di Rosarno hanno avuto delle cause ben precise, non solo di carattere antropologico e sociale, ma anche e soprattutto economico e criminale, il Parlamento ha già fornito talune risposte alle problematiche emerse nell'indagine approvando talune disposizioni particolarmente significative.

In particolare, la novità più importante ha riguardato l'introduzione, con l'articolo 12 del decreto-legge n. 138 del 2011, del reato specifico di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che viene commesso da chi « svolge un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori ». La pena consiste nella reclusione da cinque a otto anni e nella multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. La legge indica anche alcune « spie » dello sfruttamento. Tra queste ci sono una retribuzione palesemente non in linea con il contratto collettivo o sproporzionata rispetto al lavoro svolto; la violazione sistematica delle norme su orari, riposo, ferie e maternità e di quelle su sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; condizioni di lavoro, sorveglianza o alloggio particolarmente degradanti. Come pena accessoria, i condannati rischiano di non poter più ricoprire cariche direttive nelle imprese né prendere finanziamenti, agevolazioni o appalti pubblici.

Altre disposizioni, seppur non direttamente attinenti all'illegalità, sono intervenute su alcune questioni che incidono profondamente nei rapporti di filiera e nel sistema di controlli effettuati.

In primo luogo con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 sono state dettate nuove regole per i rapporti tra gli agricoltori e la distribuzione. Si è infatti previsto che i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsabilità delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. Viene introdotto il divieto, nelle relazioni commerciali tra operatori economici, di imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; di applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; di subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli

uni e delle altre; di conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; di adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. Il pagamento del corrispettivo deve, oggi, essere effettuato, per le merci deteriorabili, entro il termine di trenta giorni e, per tutte le altre merci, entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali. Sono, poi, previste sanzioni specifiche nel caso in cui si contravvenga agli obblighi introdotti, prevedendo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in esame e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste.

L'articolo 25 del decreto-legge n.5 del 2012 ha previsto numerose misure di semplificazione per le imprese agricole, stabilendo che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) possa utilizzare, per l'acquisizione delle informazioni necessarie, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola.

La Commissione Agricoltura ha inoltre iniziato l'esame di alcune proposte di legge in materia di salvaguardia e valorizzazione dei prodotti italiani di qualità e riorganizzazione delle competenze in materia di lotta alle frodi e alla contraffazione di prodotti agroalimentari (C. 3422, 3537 e 4209). Alcune di tali proposte (C. 3422 e 3577) prevedono il riordino delle competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, mentre una (C. 4209) istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un nuovo Ufficio nazionale per il coordinamento delle attività di tutela dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

La XIII Commissione ha, inoltre, dato seguito a quanto affermato nel corso delle audizioni in ordine al fatto che « il prezzo che pagano le multinazionali per l'acquisto di prodotto da destinare ai succhi di frutta non è equo » e che « così si costringono le piccole aziende dell'area a sottopagare gli operai ». Sono state, quindi, presentate tre proposte di legge (C. 4108, 4114 e 5090) volte a modificare la legislazione vigente per aumentare la quantità minima di frutta presente nelle bevande analcoliche. La Commissione ha, in merito, adottato un testo unificato delle tre proposte che prevede per le bevande analcoliche con denominazioni di fantasia e per le bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti una quantità minima di succo di agrumi non inferiore al 20 per cento. Si prevede, inoltre, l'obbligo di riportare nell'etichetta dei succhi di frutta e delle bevande analcoliche a base di frutta, oltre alle indicazioni già obbligatorie, il luogo di provenienza e di origine della frutta, istituendo un logo nazionale per le bevande il cui processo di produzione e di

trasformazione è interamente realizzato sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata. Viene, poi, previsto che siano potenziati i programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni, stabilendo che i laboratori dell'Ispettorato per la tutela della qualità e per la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari effettuino analisi riguardanti il rispetto dei parametri qualitativo-merceologici delle bevande in esame. Il provvedimento interviene, inoltre, in materia di controlli antifrode e di lotta alla contraffazione, estendendo la previsione dell'articolo 517-*quater* del codice penale – che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita tali prodotti al fine di trarne profitto – a chiunque, chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con le indicazioni di origine o di provenienza o con il logo contraffatti.

È stata, inoltre, avviata una elaborazione su alcune misure destinate a innalzare, nelle aree regionali a vocazione agrumicola, la qualità e la genuinità delle arance e a convertire e diversificare gli impianti agrumicoli, dando la priorità alle zone ad agrumicoltura commercialmente obsoleta.

12. Considerazioni finali

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Agricoltura, a seguito dei fatti di Rosarno dell'inizio del 2010, attraverso dati di analisi e informazioni provenienti dai principali *stakeholder* di sistema, ha evidenziato in particolare le forme più diffuse di illegalità in agricoltura, nonché il ruolo e gli interessi delle organizzazioni criminali nel controllo del mercato agroalimentare italiano. Il risultato più significativo dell'indagine risiede nell'aver interiorizzato un approccio conoscitivo integrato, un metodo teso ad unificare le puntuali informazioni e le valutazioni critiche provenienti da soggetti investiti istituzionalmente del compito di contrastare le attività criminali e illegali e di effettuare controlli nel comparto agroalimentare.

Durante l'indagine, sono stati individuati i fattori più significativi di rischio circa la sicurezza e la tutela dei diritti dei lavoratori in agricoltura (in particolare, la diffusione del lavoro nero, lo sfruttamento della manodopera immigrata, le condizioni sanitarie dei braccianti stranieri) e sono stati svolti specifici riferimenti ai fenomeni di turbativa del mercato agricolo e della leale concorrenza tra le imprese del settore. Si è avuto modo di constatare che il mercato del lavoro agricolo è caratterizzato dalla presenza di forme diffuse di irregolarità e illegalità, soprattutto a causa della frammentazione e stagionalità dei processi produttivi, che favorisce l'impiego di lavoratori temporanei pagati, in molti casi, a giornata e non regolarmente registrati.

L'affinamento della capacità di organizzare truffe ai danni dell'INPS, da parte di gruppi criminali organizzati, ha favorito la diffusione su larga scala di rapporti fittizi in agricoltura, oltre che di numerose pratiche di evasione contributiva, del lavoro nero, nonché di meccanismi fraudolenti particolarmente sofisticati ai danni del fisco. Nel corso delle audizioni, sono stati portati esempi di cooperative agricole, spesso addirittura inesistenti, che assumono fittiziamente i braccianti agricoli iscrivendoli all'INPS affinché questi ultimi percepiscano indebitamente le indennità di disoccupazione, di malattia e di maternità e maturino i requisiti pensionistici. Il meccanismo di truffa prevede che, in seguito, le organizzazioni criminali incassino da questi braccianti fittizi una quota parte delle varie indennità indebitamente percepite.

Le associazioni che realizzano interventi per favorire l'integrazione degli immigrati in agricoltura (Medici senza frontiere, Integra Onlus) hanno sottolineato le condizioni di sfruttamento lavorativo e le intollerabili condizioni sanitarie dei braccianti stranieri.

Il ruolo delle organizzazioni criminali, soprattutto nelle regioni meridionali, è preponderante anche nel controllo dei mercati agroalimentari e della grande distribuzione organizzata. La presenza sempre più pervasiva di fenomeni criminali nel settore altera la libera competizione tra le imprese e il normale funzionamento dei mercati, non ultimo quello del lavoro, introducendo pesanti condizionamenti dell'attività economica, attraverso l'asfissiante ricerca, da parte dei clan, del controllo sia delle filiere di produzione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari sia dei mercati ortofrutticoli.

Anche il funzionamento del mercato fondiario è condizionato dagli interessi dei clan. In alcune zone, la compravendita dei terreni è condizionata da soprusi, minacce violente e meccanismi pilotati di acquisto dei terreni agricoli, venendo a costituire, per queste vie, un vero e proprio mercato fondiario parallelo, in cui gli agricoltori sono costretti a cedere la terra o l'attività d'impresa ai clan, fortemente interessati a riciclare capitali illeciti. La proprietà di estesi fondi agricoli inoltre è un presupposto fondamentale per richiedere e ottenere finanziamenti pubblici (europei, nazionali e regionali) destinati allo sviluppo dell'agricoltura.

Per di più, quando l'impresa agricola, per svariati motivi, va in crisi, scattano modalità usuarie attraverso le quali i criminali assumono il controllo se non la proprietà dell'azienda agricola. Quando un'impresa finisce nell'orbita delle organizzazioni delinquenti, soprattutto in località strategiche per gli affari criminali, tale sovranità criminale viene a configurarsi anche come strumento di controllo del territorio e come simbolo dell'onnipotenza dei clan.

Inoltre, accanto a reati di tipo tradizionale (abigeato, usura, furti di attrezzature e mezzi agricoli, estorsioni, macellazione abusiva, traffici di carne, eccetera), coesistono sofisticate operazioni finanziarie finalizzate alle truffe comunitarie. In alcune aree rurali, la criminalità organizzata monopolizza i meccanismi predatori e di frode a danno dell'Unione europea, costruendo rapporti parassitari con le imprese che richiedono i finanziamenti europei, « accompagnando » i progetti finanziati e attuando procedure di subentro o comunque di *partnership* « forzate » dei piani industriali alla base dei progetti.

L'indagine ha evidenziato anche che l'agroalimentare italiano ha subito una crescita costante della contraffazione in senso stretto e delle usurpazioni delle denominazioni di origine geografica protette, con un impatto economico di dimensioni relevantissime. Il valore della contraffazione delle merci (e dell'usurpazione delle denominazioni di origine protette) è destinato a moltiplicarsi esponenzialmente se rapportato all'intero « agganciamento » dei prodotti agroalimentari all'identità italiana, il cosiddetto *italian sounding*, che secondo alcune fonti associative esprime un valore analogo al fatturato legale dell'industria agroalimentare nazionale.

Quali dunque gli interventi che si possono implementare per restituire caratteri di legalità al sistema agroalimentare, quali misure per contrastare l'*italian sounding* e quali politiche per ridurre l'impatto delle organizzazioni criminali sul mercato del lavoro agricolo?

Tra le varie misure sollecitate durante le audizioni, è emersa l'esigenza di razionalizzare, semplificare e unificare l'azione degli apparati amministrativi di controllo (e anche di quelli investigativi) del settore, soprattutto in materia di sicurezza alimentare. Un modello normativo organico sembrerebbe necessario perché si è in presenza di una molteplicità di soggetti istituzionali non perfettamente coordinati tra di loro, che spesso lasciano disapplicate talune norme fondamentali e altre volte rendono onerosa presso gli operatori del settore l'attuazione di altre.

La ricerca di importanti soluzioni semplificative dei rapporti di lavoro è un argomento sollevato, invece, dalle associazioni di categoria e dall'INPS, al fine di contrastare l'evasione contributiva, il lavoro nero e quello irregolare. Sempre a tal fine, è stata auspicata l'implementazione di meccanismi concertativi in grado di coniugare al meglio, soprattutto su base locale, le esigenze della parte datoriale, di quella sindacale e delle amministrazioni pubbliche. D'altro canto, molti tra gli *stakeholder* hanno enfatizzato la bontà e l'efficacia dei *voucher* in agricoltura. Al riguardo, oltre a sottolineare come i *voucher* siano stati utilizzati nelle regioni dove la presenza del lavoro illegale spesso non è riconducibile alla criminalità organizzata, si ricorda che la nuova legge sul mercato del lavoro ha sostanzialmente confermato la disciplina vigente, con alcune limitazioni, mirate ad evitare che i *voucher* diventino sostitutivi del tradizionale rapporto di lavoro stagionale. Nell'esprimere il parere su tale provvedimento, la Commissione ha rilevato in ogni caso l'opportunità di meglio definire le disposizioni riguardanti il lavoro accessorio in agricoltura, in modo che esse siano capaci di rispondere alle specifiche esigenze del mondo lavorativo agricolo.

Per contrastare le organizzazioni criminali e la loro capacità di perpetrare frodi ai danni dello Stato e dell'Unione europea, sono stati richiesti l'adozione di un *corpus iuris* comune a livello internazionale unitamente ad un inasprimento delle sanzioni penali per le frodi commerciali realizzate nel comparto agroalimentare (per esempio in materia di illecita etichettatura); secondo alcuni sarebbe importante anche l'istituzione di una direzione nazionale di sicurezza agroalimentare interforze, con compiti di coordinamento investigativo.

Infine, l'indagine ha evidenziato la necessità di potenziare (al fine di reprimere le frodi commerciali) i meccanismi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti, attraverso tecniche di rintracciabilità di tipo genetico oppure attraverso il rafforzamento della cosiddetta « tracciabilità geografica », ossia la possibilità di identificare con certezza il contesto geografico d'origine di un certo alimento o degli ingredienti che lo formano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

XI Comitato – Regime degli atti. Riunione n. 26	97
---	----

Martedì 10 luglio 2012.

XI Comitato – Regime degli atti. Riunione n. 26.

Orario: dalle 11.30 alle 11.45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione di una delegazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome
(Svolgimento e conclusione) 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 13.35.

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione di una delegazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Lia GIOVANAZZI BELTRAMI e Teresa MARZOCCHI, *delegato della Conferenza delle regioni e delle province autonome*, svolgono un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Margherita BONIVER, *presidente*, il deputato Teresio DELFINO (UdCpTP), il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), il deputato Ivano STRIZZOLO (PD), nonché la senatrice Diana DE FEO (PdL).

Lia GIOVANAZZI BELTRAMI e Teresa MARZOCCHI, *delegato della Conferenza delle regioni e delle province autonome*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia la delegazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	99
Audizione del dottor Gianni Maoddi, presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	99

Martedì 10 luglio 2012. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del dottor Gianni Maoddi, presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del dottor Gianni Maoddi, *presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano*, accompagnato dal dottor Giovanni Galistu, *responsabile tecnico del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano*.

Gianni MAODDI, *presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano*, svolge una relazione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Giovanni SANGA (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Filippo ASCIERTO (PdL), Luciano ROSSI (PdL), Deborah BERGAMINI (PdL) e Fabio RAINIERI (LNP).

Gianni MAODDI, *presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano*, e Giovanni GALISTU, *responsabile tecnico del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano*, rispondono ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Maoddi e il dottor Galistu per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

II Giustizia

DELIBERAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 483) (<i>Deliberazione</i>)	3
---	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 483) del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro, del Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Milano, Giuliana Merola, di rappresentanti di Avviso pubblico – enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie e di rappresentanti di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di rappresentanti di Amnesty International (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5

SEDE REFERENTE:

DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	6
Sui lavori della Commissione	10

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni, e osservazioni. Parere su emendamento</i>)	12
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263-A Governo 22

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263-A Governo (*Esame e conclusione*) 22

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 23

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati*) 30

ERRATA CORRIGE 29

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 34

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri 39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 39

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 42

ERRATA CORRIGE 41

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 57

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 60

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 63

SEDE REFERENTE:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
AVVERTENZA	68
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	69
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	69
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	71
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul ricambio generazionale in agricoltura (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	70
Sui lavori della Commissione	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
XI Comitato – Regime degli atti. Riunione n. 26	97
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.	
Audizione di una delegazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	99
Audizione del dottor Gianni Maoddi, presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	99

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,00



16SMC0006850